

XCIV^a TORNATA

DOMENICA 25 GIUGNO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-23 »	pag. 2905
Oratori:	
BIANCHI RICCARDO	2913
CORBINO	2925
CUZZI	2933
GALLINI	2923
GIARDINO	2912
LAMBERTI	2914
LIBERTINI	2912
MARIOTTI, <i>relatore</i>	2915
RICCIO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> 2906 <i>passim</i>	3065
SECHI	3064
— Approvazione di ordini del giorno —	2926
(Presentazione di)	2905
Interrogazioni (Annuncio di)	3074

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Trattandosi di proroga di termini, questo disegno di legge non cade sotto le disposizioni dell'articolo 85 del regolamento e sarà quindi inviato immediatamente alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 » (N. 419);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 » (N. 420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici per continuare il suo discorso interrotto ieri sera.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Signori senatori, io sono veramente grato al Senato per la benevola attenzione con la quale ieri volle onorarmi nella discussione di questo bilancio. Poche parole aggiungerò a quanto dissi ieri: in primo luogo a me tocca di fermarmi su una osservazione giusta che fu fatta ieri a proposito del ritardo nella presentazione della relazione da parte delle Ferrovie dello Stato.

Questo ritardo fu d'oltre un anno per la presentazione delle relazioni per l'esercizio 1918-1919 e per l'esercizio 1919-20, ma l'Amministrazione delle ferrovie usciva così disordinata dalla guerra, che i rapporti tra l'Amministrazione ferroviaria e il Ministero dei lavori pubblici e, specialmente, quello del tesoro, erano diventati così aggrovigliati e difficili, da far comprendere il ritardo portato nella presentazione della relazione, ritardo che avvenne del resto in quasi tutti gli Stati d'Europa. Le relazioni sugli esercizi ferroviari in quasi tutti gli Stati d'Europa ebbero ritardi eguali e qualche volta anche maggiori di quello della nostra azienda ferroviaria.

Meno giustificabile è il ritardo della relazione per l'esercizio 1920-21: oramai la legge 31 dicembre 1921 consentiva alle Ferrovie, come ha ricordato il senatore Bianchi, di presentare i consuntivi sino al 31 maggio 1922: la verità è che il termine è passato e la relazione non è stata ancora presentata. Posso però assicurare l'onor. Bianchi ed il Senato che ho avuto formale promessa che entro il mese di luglio la relazione sarà presentata e che sarà questo l'ultimo anno di un ritardo che, specialmente dopo le disposizioni della legge del dicembre dell'anno scorso, nulla può giustificare.

La relazione è interessante perchè, onorevoli senatori, io credo che, nello stato in cui si trovano adesso le Ferrovie dello Stato, un gran vantaggio esse avranno dal concorso della Commissione di vigilanza, specialmente come è costituita adesso, presieduta dal senatore Bianchi, e specialmente per l'opera attiva e operosa che essa ha iniziato.

Negli anni scorsi, per una serie di vicende che non è ora il caso di ricordare, questa Com-

missione di vigilanza non ha funzionato. Adesso è stata formata con nuovi elementi e presieduta dall'onorevole Bianchi essa mette una grande operosità nel compimento della sua opera, e sono sicuro di esprimere il sentimento intero del Senato così come della Camera, dicendo che noi molto aspettiamo da essa per riparare ai gravi mali che ho avuto il coraggio di denunciare. Molto aspettiamo dall'opera di questa Commissione di vigilanza e dall'opera dell'illustre uomo che la presiede, e ad essa quindi dovremo dare gli elementi necessari con la maggiore larghezza e rapidità possibile.

Quattro altre questioni mi toccherà brevemente di trattare, prima di finire di abusare della pazienza del Senato, e sono: quella che riguarda i passaggi a livello, sui quali ha richiamato l'attenzione il senatore Garofalo; quella che riguarda il trattamento dei vecchi pensionati, su cui ha parlato l'onorevole Lamberti; quella che riguarda le costruzioni di nuove ferrovie, che sono affidate per legge alle Ferrovie dello Stato; e finalmente la questione dell'elettrificazione.

Per quanto riguarda i passaggi a livello, vorrei che il senatore Garofalo ricordasse che non è solamente dal 1920 che si è cominciato a rendere liberi alcuni passaggi a livello. Anche prima del 1905, prima che le ferrovie passassero allo Stato, vi erano dei passaggi a livello liberi, perchè alcuni erano pedonali, ed altri fin dall'epoca della costruzione della linea erano chiusi con la così detta sbarra a girandola, la quale non era fermata, sicchè si poteva, spingendo, entrare ed uscire dalla ferrovia.

Poi altri passaggi a livello liberi vennero consentiti con la legge del 1906 per le ferrovie di minore importanza, dette secondarie, e fu deciso che si sarebbero distinte le ferrovie, in più importanti ove era obbligatoria la chiusura dei passaggi a livello e in ferrovie meno importanti ove questi passaggi a livello erano liberi. Ma la classificazione mai venne fatta.

Con la legge del 1914 fu permesso di lasciare aperti o incustoditi i passaggi a livello per tutte quante le ferrovie che erano percorse giornalmente da non più di 10 coppie di treni, la cui velocità fosse inferiore ai 60 chilometri. Finalmente è venuto il Regio decreto del 7 novembre 1920, che estende la facoltà di lasciare incustoditi i passaggi a livello, ma devo

dire lealmente al senatore Garofalo che non posso tornare indietro, perchè vi sono molte ragioni che vi si oppongono.

Questo decreto del novembre 1920 fu in primo luogo imposto da necessità finanziarie. Quando si pensi che in quel momento era stato messo l'obbligo delle otto ore di lavoro, le quali avrebbero dovuto applicarsi anche ai custodi dei passaggi, sicchè ne sarebbe venuta la necessità, ove si fosse mantenuto il sistema di una volta, di un aumento di 12,000 agenti richiesti per sostituire quelli addetti ai passaggi, dopo le 8 ore; di qui una spesa di 87 milioni. Questa fu la prima ragione, ma non fu la sola, perchè oltre questa nuova spesa che indusse a togliere la vigilanza sui passaggi a livello, vi fu una vera e propria economia di personale.

In un primo momento, nella prima applicazione della abolizione della vigilanza sui vari passaggi a livello, si potette fare l'economia di 1545 guardiani che passarono alle squadre di manutenzione, di 315 che vennero esonerati, di 3860 guardiabARRIERE che vennero licenziate. E si ottenne così un primo risparmio di 29 milioni. Sono in corso dei provvedimenti che riguardano 1044 guardiani, con un risparmio di altri 13 milioni e finalmente, quando la riforma sarà completa avremo un ulteriore risparmio di altri 20 milioni.

In sostanza, l'abolizione della vigilanza sui passaggi a livello, oltre a non obbligarci alla spesa degli 87 milioni, che le Ferrovie dello Stato avrebbero dovuto fare ove fosse stata mantenuta la chiusura dei passaggi a livello, produrrà un risparmio di 62 milioni, perchè tutto il personale destinato ai passaggi a livello o viene incorporato per altri servizi o viene licenziato.

Nè è esatto, onorevole Garofalo, che solamente l'Italia abbia adottato l'abolizione della vigilanza ai passaggi a livello, perchè, oltre che in America, come egli ha ricordato, è stata adottata nel Belgio per tutta la rete ferroviaria; da noi la vigilanza è mantenuta in certi passaggi a livello vicini alle grandi città e là dove le condizioni nebbiose del clima od altre circostanze speciali, impediscono che il passante possa vigilare.

Nell'ultimo Congresso internazionale ferroviario, tenutosi poco tempo fa a Roma, fu discussa questa questione, e furono approvate le

disposizioni che l'Amministrazione ferroviaria dello Stato ha adottato in Italia con l'abolizione dei passaggi a livello.

Ed io posso annunciare all'onorevole Garofalo che in Francia e in Svezia sono state applicate queste nostre disposizioni per i passaggi a livello, aggiungendo che sono allo studio le proposte per estendere l'abolizione a tutta quanta la rete francese; ed in tal senso stanno studiando anche la Svizzera e l'Olanda.

Incidenti certamente sono accaduti; ma non in numero molto grande, e se noi abituiamo i cittadini a vigilarsi maggiormente e se usiamo, così come le Ferrovie dello Stato stanno facendo, il sistema dei segnali, od altri simili sistemi, credo che molti inconvenienti che il senatore Garofalo ha giustamente deplorato, potranno eliminarsi.

D'altro lato, bisogna considerare che forse si poteva pensare prima se era più o meno opportuno addivenire all'abolizione; ma ora è difficile ritornare indietro, specialmente nelle condizioni attuali del bilancio dell'azienda ferroviaria.

Non è possibile di non profittare dell'economia di 87 milioni che si è ottenuta, senza aggiungere di 62 milioni.

Al senatore Lamberti debbo dire una parola che non è di promessa per quel che riguarda i vecchi pensionati. Comprendo che è doloroso assai l'argomento; e chi ha l'onore di sedere al banco del Governo, come ministro dei lavori pubblici in questo momento così difficile per il bilancio dell'azienda ferroviaria, non può dare promesse; e non può dire che cose dolorose.

La questione giuridica si presenta così: il cittadino che ha fatto un contratto d'impiego nel momento in cui vigeva un determinato sistema di pensioni, che in base a questo sistema ha pagato le sue ritenute, che è stato licenziato con il sistema vigente al momento del licenziamento *ha diritto* (di equità parleremo dopo) ad avere quella pensione, o quell'aumento di pensione, che è stato stabilito posteriormente e quando i suoi rapporti con lo Stato sono completamente cessati? Evidentemente no. Giuridicamente non esiste alcun diritto nel vecchio pensionato ad avere la pensione nuova.

Riconosco anch'io che nelle ferrovie si è stati molto larghi con le nuove disposizioni per l'au-

mento delle pensioni: riconosco anch'io che vi è stato un periodo fra il 1919 ed il 1920, in cui furono approvate disposizioni di tabelle, di stipendi, di pensioni eccezionali: è stato una specie di scialo sulle finanze delle ferrovie. Ma i vecchi pensionati hanno diritto a ciò? Evidentemente no.

Vi sono vere, serie indiscutibili ragioni di equità.

È certamente dolorosa la loro situazione; ma possiamo aumentare il *deficit* del bilancio proprio in questo momento? Possiamo (e questo poi è anche il problema più grave) creare un precedente che certamente sarà invocato da tutti gli altri pensionati dello Stato? Il giorno in cui le Ferrovie facessero un provvedimento per i vecchi pensionati solleverebbero una agitazione, e contribuirebbero ad accrescere quella esistente. Le Ferrovie verrebbero a creare un precedente dannoso per tutta l'azienda dello Stato.

È vero che il mio predecessore fece una promessa; egli disse che avrebbe studiato con buona volontà il problema per migliorare le condizioni dei pensionati; e chiese al tesoro di dare ad essi, per equità, ispirandosi appunto alle loro condizioni, un trenta per cento di aumento sulla pensione che avevano; e quando si consideri che i vecchi pensionati delle Ferrovie gravitano sul bilancio ferroviario per 40 milioni, il 30 per cento diventava già una cifra abbastanza considerevole.

Il tesoro di allora si oppose a questa proposta, e consigliò di fare ai pensionati delle ferrovie lo stesso trattamento che facciamo per i pensionati dello Stato; ossia dare il caroviveri che si dà ai pensionati dello Stato. Questo criterio di uguaglianza fu adottato allora. Per quanto io comprenda la condizione grave in cui si trovano i pensionati delle ferrovie, confesso che non posso fare promesse che poi non possono essere mantenute; credo che dovremo mantenerci unicamente a questo concetto: fare per i pensionati delle ferrovie il trattamento che si fa per gli altri pensionati dello Stato. Il caroviveri che si dà ai pensionati dello Stato si dà anche ai pensionati delle ferrovie, e il mio collega del tesoro nel progetto di proroga per un altro esercizio del caroviveri per i pensionati dello Stato lo estende anche ai pensionati delle ferrovie.

Sono dolente, onorevole Lamberti, che altro non si possa fare; nessuno ne è più dolente di me, ma le condizioni del bilancio non lo consentono, e il Senato che ha dato a noi tante prove di austerità comprenderà come altra promessa su questo punto io non possa fare.

E vengo al problema delle costruzioni ferroviarie.

Come ho avuto l'onore di ricordare, vi sono alcune ferrovie la cui costruzione è per legge affidata alle Ferrovie dello Stato: queste ferrovie sono le seguenti: la Cuneo-Ventimiglia, la Fossano-Mondovi-Ceva, la Savona-San Giuseppe, la Genova-Tortona (direttissima Genova-Milano), la Bologna-Verona, la Ostiglia-Treviso, la Vittorio-Pontè delle Alpi, la Majano-Udine, la Sacile-Pinzano, la Bologna-Firenze (altra direttissima), l'Aulla-Lucca, la Sant'Arcangelo-Urbino, la Linea di circonvallazione di Roma, la Direttissima Roma-Napoli, la Rete complementare Sicula, e le ferrovie secondarie Sicule.

Il totale complessivo per completare queste costruzioni ammonta, nientemeno, alla somma di 2 miliardi 269 milioni 100.000 lire.

Nel dicembre dello scorso anno l'azienda ferroviaria osservò che le somme che erano state impostate per queste varie costruzioni erano finite, e disse al Ministro dei lavori pubblici che non poteva andare avanti perchè mancavano i fondi per continuare la costruzione. Il Ministro di allora, comprendendo la gravità di un ordine di sospensione dei lavori in gran parte cominciati, e per alcuni dei quali la sospensione sarebbe stata fonte di danno gravissimo per lo stato nei quali si trovavano i lavori, ordinò che le Ferrovie continuassero la costruzione, assicurando che sarebbe stato presentato alla Camera un progetto di legge di richiesta di nuovi fondi per compensare le spese che le Ferrovie venivano così anticipando. E infatti venne presentato all'altro ramo del Parlamento, ed è all'esame di esso, un progetto di legge per 100 milioni con cui si credeva di potere nell'anno 1922 sopperire alle spese delle costruzioni; però invece ci troviamo che il progetto di legge non è stato ancora approvato, che viceversa queste costruzioni sono andate avanti, e le Ferrovie dello Stato hanno fatto, fino al maggio di quest'anno, per 250 milioni di nuove costruzioni.

Questa è la verità, è bene che il Senato e che il Paese la sappiano. È la prima volta che questa questione è venuta innanzi ad una Assemblea; vi è dunque un credito delle Ferrovie dello Stato verso l'amministrazione statale per 250 milioni; credito che sarà coperto solo per cento milioni, ove il Parlamento lo approvi, dal progetto dei 100 milioni che i nostri predecessori hanno chiesto al Parlamento e che sarà coperto in altra gran parte dalla cifra fissata in bilancio per contributi statali alle Ferrovie per costruzioni ferroviarie.

Ma siamo allo scoperto: ed allora sorge il problema. Dobbiamo sospendere tutto? arrestare completamente tutte quante le costruzioni ferroviarie? Oppure dobbiamo continuare tutto, presentando al Parlamento un progetto di legge per aumento di fondi? O è preferibile seguire una via intermedia: continuare quelle costruzioni le quali sono più urgenti, le quali non consentono sospensioni, per le quali la sospensione significa perdere tutto o gran parte delle spese già fatte? Ecco un problema che il Ministro del tesoro ed io ci siamo riservati di studiare in questi giorni per presentare i relativi provvedimenti alla Camera ed al Senato. Ma è bene che fin d'ora il Senato del Regno sappia che vi è un grave problema per le costruzioni ferroviarie in corso. Nessun chilometro di costruzione ferroviaria nuova si può consentire in questo periodo. Io dico di no a tutti quelli che richiedono nuove costruzioni sotto qualunque forma. Se per qualcuna di queste costruzioni ferroviarie si potrà sostituire il sistema delle concessioni al sistema delle costruzioni dirette, il Ministro del tesoro ed io presenteremo gli opportuni provvedimenti. Ma fin d'ora credo mio dovere informare il Senato che vi è un gravissimo problema, quello che riguarda la continuazione delle costruzioni ferroviarie in corso. E ciò dico principalmente perchè ho sentito che autorevoli senatori mi hanno presentato una domanda d'interrogazione sulla direttissima Roma-Napoli. Per questa direttissima domani si farà la visita di ricognizione del tronco fino a Formia, e credo che alla metà di luglio si potrà aprire all'esercizio questo tronco da Roma a Formia. Ma non vorrei che anche per queste linee, così come per le altre, i lavori fatti facessero nascere l'illusione intorno al loro prossimo

compimento; perchè è lealtà dire al Senato ed al Paese che le condizioni della finanza non consentono di abbreviare il corso dei lavori, anzi forse obbligheranno a continuarli lentamente, in quanto che è difficile che si possano trovare, nelle condizioni attuali del bilancio dello Stato, i milioni che sono necessari per il compimento di questi lavori.

Quando voi pensate, Onorevoli Senatori, che secondo un programma non largo, non roseo, ma relativamente ristretto, sarebbero necessari per completare questi lavori in 10 anni — cominciando il decennio dall'esercizio 1921-1922 e terminandolo al 1930-31 — 2 miliardi 269 milioni, e che quindi sarebbe necessaria una spesa media annua per il primo quinquennio di 322,960,000 lire e per il secondo quinquennio una spesa media annua di 130 milioni, e tutto questo se si volesse completare il periodo delle nuove costruzioni in 10 anni, voi comprendete come si debba andare molto lentamente prima di far nascere nelle popolazioni speranze di prossimi e rapidi lavori e come si abbia ragione nel dover proclamare in una forma assoluta che da oggi in avanti non si costruirà direttamente dallo Stato un chilometro di ferrovia nuovo, e che per quante siano le esigenze, le pressioni, i bisogni per nuove ferrovie, nelle circostanze attuali lo Stato non potrà farne. (*Approvazioni*).

Vengo alla questione della elettrificazione, ed ho finito, onorevoli senatori, chiedendo scusa se forse ho troppo abusato della pazienza del Senato.

Quando andammo al governo, il mio caro collega del tesoro on. Peano ed io, trovammo che il Ministero precedente aveva preparato, a richiesta delle Ferrovie dello Stato, due progetti di stanziamento di fondi: uno per l'assetto delle ferrovie, vale a dire per le stazioni, per il materiale fisso, per permettere insomma alle ferrovie di poter funzionare bene; ed un altro progetto per la elettrificazione. Il primo progetto era di un miliardo e 800 milioni, il secondo, quello per la elettrificazione, di 2 miliardi 848 milioni. Questi progetti erano stati in massima approvati dai nostri predecessori ed avrebbero dovuto essere presentati al Parlamento.

Il ministro del tesoro ed io pensammo che non fosse opportuno, non fosse conveniente,

date le condizioni del bilancio dello Stato, presentare al Parlamento progetti di così grossa spesa, e per quanto da ogni parte d'Italia e dalla Camera (ora anche in questa discussione dal Senato) ci fossero venuti incitamenti per affrettare l'elettrificazione, concordi, ripeto, il ministro del tesoro ed io pensammo che fosse opportuno ritardare, mettere da parte la presentazione del progetto per l'elettrificazione, il quale importava una spesa di due miliardi e 848 milioni e presentare solo quello per l'assetto delle ferrovie. Io credo che né il bilancio dello Stato né le condizioni dell'azienda ferroviaria nei riguardi dell'elettrificazione impongano adesso una così grossa spesa. Sono lieto, onorevoli senatori, che la parola autorevole di Riccardo Bianchi sia venuta a confermare questo nostro programma. Noi lo decidemmo, questo programma dapprima per ragioni finanziarie e poi per ragioni tecniche. È bene che sia venuta la parola autorevole del senatore Riccardo Bianchi a dire che abbiamo fatto bene, nel dare la preferenza a tutto quello che importava spese per mettere le ferrovie in condizioni di funzionare bene, ritardando quell'altra spesa così grave per l'elettrificazione. Per ora gli studi ed i lavori relativi alla elettrificazione si fanno col bilancio ordinario; per ora il programma è (dispiace a me di doverlo dire, a me a cui il destino ha voluto che sia il ministro dei lavori pubblici delle vacche magre) di rallentare l'elettrificazione; rallentarla, onorevoli senatori, prima perché le condizioni del bilancio non consentono di presentare progetti di così alta entità (ce n'è mancato l'animo nelle condizioni attuali, ci sarebbe voluto un coraggio superiore al nostro), poi perché, come autorevolmente è stato qui detto, è bene che togliamo alcune delle illusioni che si sono formate intorno ai vantaggi immediati derivanti, dal punto di vista finanziario, dalla elettrificazione delle ferrovie. L'elettrificazione può essere proficua quando si tratta di ferrovie di grande affollamento di viaggiatori e di merci, e quando si tratta di ferrovie che salgono a grandi altezze, che debbono attraversare valichi, ossia che richiedono un grande impiego di carbone. Ma non è vero che tutte le ferrovie possono essere elettrificate in modo che l'ingente spesa che è necessario di sopportare sia immediatamente compensata. Bisogna dunque andare adagio.

D'altro lato, siccome i nostri corpi tecnici non hanno ancora determinato il sistema da usare in tutte le nostre linee ferroviarie, perché presentarsi al Parlamento a chiedere niente meno che due miliardi e 848 milioni, quando ancora non è stato risolto il problema del sistema migliore che dovrebbesi scegliere per questa elettrificazione? Credo dunque che il Senato non ci censurerà quando gli diremo che per ora questo progetto non sarà presentato, che per ora procederemo agli studi ed ai lavori relativi alla elettrificazione delle ferrovie con i mezzi ordinari e non chiederemo al Paese un così grosso sacrificio come quello che ci era stato proposto. (*Benissimo*).

E qui entriamo rapidamente nella questione tecnica.

Io debbo rispondere al senatore Berti e debbo intervenire in quella piccola polemica che si è svolta qui intorno ai modi di elettrificazione. Si dice: quale metodo si deve adottare per l'elettrificazione? Quale sistema avete scelto? Già lo dissi nell'altro ramo del Parlamento. Io non posso decidere: il ministro dei lavori pubblici è un'amministratore, non è un tecnico, non può e non deve portare l'influenza del proprio convincimento in una questione tecnica così difficile e così dibattuta. Anche se io, invece di avere compiti amministrativi avessi competenza tecnica, non potrei e non dovrei risolvere io la grave questione. Lo Stato ha i suoi corpi tecnici, che esso deve curare abbiano serenità di mente e completezza di studi, che conoscano tutti i più recenti portati della scienza. Essi sono i giudici dei metodi da usare per la elettrificazione. E come già dissi alla Camera, ricordo che nei primi giorni in cui assunsi la direzione dei lavori pubblici, ebbi la visita di parecchie persone, ciascuna delle quali sosteneva un sistema; corrente continuo, monofase, trifase, trifase a 42 periodi, e ciascuno voleva mostrarmi che il sistema che egli sosteneva era migliore degli altri. Io non ne capii niente. Fortunatamente noi abbiamo il Consiglio superiore delle acque, che ha una sezione di elettricità, la quale funziona benissimo. Il Consiglio superiore delle acque è stato prima presieduto dal senatore Corbino che poi ne fu strappato per andare al Ministero della pubblica istruzione, e che disgraziatamente non ha voluto tornar più, mentre ha reso così

grandi servigi al Consiglio superiore, che veramente tutti avremmo desiderato restasse. Ora è presieduto dal prof. Lombardi, una notabilità, uomo studioso, colto coscienzioso. La sezione 2^a Elettricità, io l'ho ricostituita in questi giorni; ho creduto in coscienza di mettervi tutto quello che v'è di meglio nella vita scientifica italiana. Sarà essa che dovrà dirci come si deve elettrificare, che dovrà dirci: « per questa linea, in queste condizioni di altezza, con questi valichi, con queste gallerie usate questo sistema; per quest'altra linea usate invece quest'altro sistema ».

Il dovere del ministro non è già di scegliere il sistema di elettrificazione; il dovere del ministro è di provocare il parere dei corpi tecnici, di formare questi corpi tecnici con quello che vi è di meglio nel paese, di vedere se la procedura è completamente osservata; altro che questo io non so e non posso fare.

Perciò non posso rispondere esattamente alla domanda del senatore Berti: « è vero che il sistema trifase costa più degli altri? » Il professor Semenza, interrogato in proposito dice di sì. Egli ha detto che il sistema trifase costa 140,000 lire a chilometro più del sistema a corrente continua, e che a questa spesa bisogna aggiungere la spesa per allontanare le linee telefoniche e telegrafiche, perchè altrimenti vi sono fenomeni di induzione che potrebbero essere pericolosi sia per il funzionamento degli apparecchi telefonici-telegrafici, sia per il funzionamento delle ferrovie, e calcola quest'obbligo di allontanamento a 30,000 lire a chilometro. Sicchè il professore Semenza e il professore Di Pirro della Scuola superiore di elettricità al Ministero delle poste, calcolano una spesa maggiore per il sistema trifase di 170,000 lire al chilometro solo in piccola parte compensata dal costo minore dei locomotori.

Sono calcoli che fanno questi oppositori del sistema trifase. Altri risponde a questi calcoli notando i vantaggi del sistema trifase, e ciascun sistema ha difensori e detrattori tenaci e convinti.

Onorevoli senatori, se io volessi addentrarmi in queste polemiche, anche per riferire quello che dicono gli altri, farei opera vana e lunga. Quando per un momento alla Camera si accennò a queste questioni, comparvero tutti gli ingegneri combattendosi l'uno con l'altro.

Non è il caso per un corpo politico come questo di discutere i metodi; lasciamo il dibattito ai corpi tecnici.

E i corpi tecnici hanno detto così. Nell'Italia settentrionale, siccome nella Valtellina si era cominciato col sistema trifase, siccome questo sistema era stato adottato già in alcune linee alpine, non è giusto, non è utile, anche per la sicurezza delle ferrovie, anche per la sicurezza strategica dello Stato, cambiare sistema; sicchè tutta quanta l'Italia settentrionale sarà elettrificata a sistema trifase. E il Consiglio superiore delle acque (sezione elettricità) ha disposto che anche quei piccoli tronchi che devono completare la rete elettrica dell'Italia settentrionale, come sarebbe il tronco Genova-Spezia e il tronco Ronco-Trofarello, saranno anche essi elettrificati col sistema trifase, perchè è un sistema che è stato già adottato in larga parte nell'Italia settentrionale, perchè è stato adottato nei valichi alpini, perchè il cambiare sistema, il fare una rete metà con un sistema e metà con un'altro sarebbe pericoloso e costoso. L'Italia settentrionale sarà dunque elettrificata col sistema trifase. Ma al di là di così, no. Vi era un decreto che estendeva il sistema trifase ad un'altra ferrovia, ma io ho visto che questo decreto era stato emanato senza che si fosse sentito il parere del Consiglio superiore (sezione elettricità) ed io revoco questo decreto perchè in tutto quello che riguarda questioni tecniche io richiedo il parere del Consiglio superiore dell'elettricità.

Si stanno facendo degli esperimenti sulla Benevento-Foggia del sistema a corrente continua, si stanno facendo degli esperimenti sulla Roma-Tivoli-Avezzano e sulla Roma-Anzio del sistema trifase a 42 periodi. Gli esperimenti non sono ancora stati completati.

Quando saranno completati io li sottoporro al Consiglio superiore delle acque, sezione elettrica, ed ubbidirò scrupolosamente al giudizio che esso darà, e seguirò per la elettrificazione dell'Italia centrale e meridionale quel sistema che esso consiglierà. Lo seguirò, onorevoli senatori, per modo di dire, perchè, come ho detto, occorre rallentare. È doloroso che anche per questo debba annunziare al Senato che grandi opere di elettrificazione non se ne possono fare. Il progetto di nuove spese lo abbiamo messo in un cantuccio, perchè non ci è parso il mo-

mento di poterlo presentare al Parlamento. Dovremo fare l'elettrificazione con i mezzi ordinari: andremo lentamente, seguiremo il consiglio di rallentare. È una dolorosa necessità, ma non è dal Senato del Regno, custode del pubblico denaro, custode dell'austerità della nostra finanza e delle nostre spese, che ci possa venire rimprovero alcuno se anche in questo affare dell'elettrificazione noi procederemo con i piedi di piombo, perchè, disgraziatamente, non possiamo usare altri calzari.

Ed ho finito, onorevoli senatori. Io chiedo scusa del lungo discorso e ringrazio della benevola attenzione. Certamente, altro avrebbe dovuto e avrebbe voluto essere il mio discorso. Io avrei voluto dire di sì alle richieste che mi furono fatte, io avrei voluto rispondere agli incitamenti di nuove spese, ma siamo in un momento doloroso per la finanza italiana, non si può avere il coraggio, dopo di avere esposto qual'è il quadro del disavanzo delle Ferrovie dello Stato, non si può avere il coraggio di venire innanzi al Senato ad assicurare e promettere nuove spese. Il mio dovere è di dire di no; lo dico con dolore sia per i lavori pubblici, sia per quanto riguarda le ferrovie dello Stato. Il mio dovere è di resistere, è doloroso dovere questo, ma io traggo dall'esempio degli uomini illustri che seggono in quest'aula tutti gl'insegnamenti e tutta la forza dell'animo per potere, in questo doloroso momento della vita economica del nostro paese, resistere a tutte quante le premure e pressioni e cercare di salvare più che si può il bilancio dello Stato. *(Applausi. Molti senatori e i ministri si congratulano con l'oratore).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per fatto personale.

LIBERTINI. La ragione del mio fatto personale consiste nella interpretazione non esatta che si è voluta dare alla mie parole quando ho parlato del Genio civile e degli uffici governativi di Roma. Lungi da me l'idea di intromettermi o di far degli appunti inopportuni in ciò che riguarda i lavori del palazzo dell'altro ramo del Parlamento. Siamo troppo ossequenti alle rispettive prerogative perchè ognuno di noi possa un momento solo pensarlo. Ho citato il palazzo della Camera dei deputati perchè mi sembrava uno degli esempi più tipici nella differenza enorme fra le spesa prevista

e quella cui si andrà incontro effettivamente. E per quanto riguarda il Genio civile, onorevole Riccio, non ho fatto alcuna allusione a una possibile, non dico disonestà, ma semplice scorrettezza di quei funzionari. Ho detto solamente, che, purtroppo, abbiamo degli esempi del passato che ci autorizzano a fare per lo meno delle riserve, diremo così precauzionali, di fronte al fenomeno, che si ripete, della enorme differenza tra la spesa che si prevede e quella che si fa effettivamente nelle opere che si eseguono a spese dello Stato.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Ieri l'onorevole ministro, rispondendo al senatore Borsarelli ed a me, sull'affare dei 308 milioni, ha detto che i rilievi, che io avevo fatti, erano stati acri; beninteso, non nella forma, per la quale ho la pretesa di essere stato, come sempre, e come di dovere, corretto, ma nella sostanza perchè ingiustificati. E ingiustificati, ha soggiunto, perchè, non già da minor diligenza dipendeva la mancata presentazione della nota di variazione dei 308 milioni, bensì dal fatto che il relativo decreto legge non è ancora convertito in legge e quindi non autorizza ancora a fare variazioni nel bilancio.

Ora, il giudizio severo fatto sulle mie parole io non posso accettarlo.

Su questo argomento dei decreti-legge certamente l'onorevole ministro ha facile giuoco nel criticare quanto io ho detto, perchè la mia competenza in materia è assai scarsa. Comunque io ritenevo, come ritengo, che i decreti legge abbiano valore esecutivo di legge fin dal momento nel quale sono emanati e fino a quando eventualmente il Parlamento non ne rifiuti la conversione. In questo mio concetto ero confortato dall'esempio recente della discussione e dell'approvazione del bilancio della giustizia fatta in relazione ad un altro decreto legge, pur esso non ancora convertito in legge, sull'ordinamento della magistratura.

CORBINO. No, no; è un decreto reale!

GIARDINO. Ad ogni modo, io ritenevo, come ritengo, che nei quattro mesi, intercorsi tra l'emanazione del decreto legge del 29 gennaio di quest'anno e la discussione in Parlamento del bilancio, sarebbe stato agevole, e anche corretto, a mio avviso, annettere al bi-

lancio una nota di variazione o anche una nota qualsiasi che, chiarendo la situazione, mettesse in quadro chiaro e completo la situazione delle spese dei lavori pubblici.

Se così è, le mie critiche sono fondate e quindi non posso accettare il rilievo del ministro. Se invece, la dichiarazione del ministro volesse equivalere ad un impegno del Governo di interpretare la validità dei decreti-legge nei riguardi dei bilanci e delle spese, e naturalmente tanto per le diminuzioni di spesa, come in questo raro caso, quanto per gli aumenti di spese, come nella generalità dei casi, nel senso che non avessero efficacia fin quando non siano approvati dal Parlamento, assai lietamente accetto l'impegno, e, in grazia di esso, rinunzio lietamente a qualsiasi questione sul giudizio espresso dal ministro sui rilievi da me fatti.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono dolente che l'onorevole senatore Giardino abbia preso in mala parte le parole che io ho detto, ma se io ho qualificato aspra la parola del senatore Giardino è perchè, conoscendo la grande autorità che meritamente esercita sul Senato, ogni censura sua produce sull'animo mio un effetto maggiore di quello che è forse nell'intenzione sua. Ma in realtà non merito la censura dell'onorevole Giardino: il decreto legge è esecutivo fino a che il Senato e la Camera non lo revocano o disapprovano. E io ho detto anche che, a proposito di quel decreto legge, era stato annunciato al Senato dal senatore Vicini, in una interpellanza, che egli ne avrebbe proposto una modificazione per aumentare i compensi alle tramvie urbane: la spesa dunque poteva non essere definitiva. Vi era tutto il tempo, aspettando che i rami del Parlamento avessero giudicato sulla spesa, di fare o meno la variazione al capitolo del bilancio.

Del resto nello stesso decreto legge vi era già un articolo con cui si autorizzava il ministro del tesoro a fare questa variazione; quindi non vi era pericolo alcuno di una spesa maggiore dei 135 milioni per 1922, dei 125 milioni per 1923. Si tratta dunque di una vera e propria questione di contabilità.

Se io ho detto che aspre sono le censure, è perchè ogni parola del senatore Giardino sull'animo mio produce effetto grandissimo!

BIANCHI RICCARDO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi per fatto personale.

BIANCHI RICCARDO. Chiedo scusa se riprendo la parola dopo aver ieri abusato della pazienza del Senato: io ringrazio l'onorevole ministro per aver tenuto in maggior conto di quel che meritassero le mie osservazioni; non vorrei però che la mia esposizione avesse a fermare di botto ogni provvedimento in ordine a lavori...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Non è possibile il farlo!

BIANCHI RICCARDO. Le mie osservazioni erano rivolte a che si tenesse conto di tutto il problema riguardante il fabbisogno ferroviario e che delle somme che il tesoro potrà dare si facesse il miglior uso possibile, nel senso cioè di soddisfare le più urgenti necessità dell'esercizio.

Io ho preso altresì la parola per esporre il mio pensiero in ordine alla questione dei vecchi pensionati: non intendo chiedere nessuno stanziamento; premetto questo affinché si possa sentire quel che dirò con perfetta tranquillità!

Nello stato attuale delle finanze, per tutte le ragioni che ha esposto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, può anche ammettersi che la risposta fornita al senatore Lamberti sia la sola che si potesse dare; mi sembra che questa risposta sia piuttosto quella di un Istituto di assicurazioni, al quale gli agenti si fossero diretti per avere garantita una determinata somma, dopo un certo tempo ed in proporzione ai contributi versati. Qui si tratta invece del datore di lavoro, il quale si è impossessato della previdenza dei suoi impiegati e l'ha regolata a suo piacimento ed ha loro moralmente assicurato, che mediante certe percentuali di ritenuta, essi avrebbero avuto alla fine del servizio, di che vivere. Questa è la situazione vera. Ad ogni modo il problema, se non si può arrestare alle ferrovie, e si ripercuote sul resto del personale pensionato dello Stato, è grave, e come ho detto ammetto anche che dai banchi del Governo in una situazione di finanze così

difficile quale è la presente non si potesse dare una risposta diversa da quella che fu data. Io ho detto che non chiedo nulla al tesoro; però credo che la questione meriti di essere studiata e specialmente risolta, trattandosi di una classe benemerita per servizi resi che vive nell'indigenza. In Italia purtroppo si studiano molte, ma si risolvono poche questioni.

Il ministro, il quale pare abbia acquistato in breve tempo molto ascendente, se non su tutta, su una gran parte almeno della massa del personale, credo potrà fare opera buona consigliando ai ferrovieri il mezzo al quale sto per accennare che permette ad essi di risolvere la questione dei vecchi pensionati. Tale mezzo non richiede sborso di denaro da parte dei ferrovieri; basta che i 140 mila agenti stabili, vale a dire quelli che hanno avuto, o conquistato, un miglior trattamento in servizio ed in pensione di quello che è accordato a questi vecchi pensionati (e in verità è un trattamento largo), tali 140,000 agenti in ciascuno di quei 280 giorni di servizio all'anno che essi prestano in media, lavorino 15 minuti di più al giorno allo scopo di fare economizzare alla Amministrazione un certo numero di agenti e la relativa spesa: con questo lavoro i ferrovieri in servizio possono dare circa 60 milioni all'anno ai loro compagni in pensione che hanno lavorato con orari molto più prolungati di quelli attuali, che hanno dato prestazioni più pesanti di quelle oggi richieste, e che hanno costituito il fondo delle pensioni (*approvazioni*) potrebbero dare i 60,000,000 che occorrono per dare in media un aumento di 1500 lire ai 40,000 assegni di pensione che oggi si pagano, portando la spesa annuale da 40 a 100 milioni e trattando così in modo abbastanza equo tutti questi pensionati. È poi bene tener presente che questo maggior onere di 60 milioni oggi occorrente si ridurrà di anno in anno gradualmente fino a ridursi presso a poco a zero fra 20 anni quando cioè i vecchi pensionati, le loro vedove ed i loro figli minorenni avranno cessato dal percepire assegni di pensione. È un richiamo che faccio alla mutualità, ad una sana manifestazione di solidarietà, fra i lavoratori delle ferrovie, che non dispero possa essere ottenuta. Certamente, fatto dall'onorevole ministro, questo richiamo, questo appello, potrà avere un esito migliore di quello che avrebbe

se fatto da chi ai ferrovieri ha chiesto prestazioni pesanti e che non sempre potè adeguatamente ricompensare. (*Applausi, approvazioni*).

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Presso a poco quello che volevo dire è stato detto, con molta maggior competenza dal collega Bianchi. Il ministro ha fatto della questione mia una questione di tesoro ed io ne facevo invece una questione di giustizia. Io prego l'onorevole ministro, di voler assicurarsi se nella emanazione del Regio decreto del novembre 1919 si sia tenuto conto degli obblighi fatti prima alle Società ferroviarie e poi al Governo, dallo statuto che regge l'Istituto di previdenza e dall'annesso regolamento; Istituto al quale devono iscriversi tutti gli impiegati mano a mano che si assumono in servizio.

Dice questo statuto che nessuna modificazione si deve fare alle norme che regolano l'uso e la consistenza patrimoniale del fondo di previdenza senza prima sentire il Consiglio dell'Istituto di previdenza e il Consiglio di Stato.

Nella pubblicazione del decreto-legge, che stabilisce le nuove norme di pensione, del novembre 1919 non è detto come in tutti gli altri decreti-legge contenenti modificazioni precedentemente pubblicate « sentito il parere del Consiglio dell'Istituto e del Consiglio di Stato ». Qui invece non si dice niente, il che vuol dire che molto probabilmente non si è sentito il parere del Consiglio di previdenza, questo Consiglio è formato da membri eletti, in seno al personale degli impiegati, in parte dalla direzione generale ed in parte dagli stessi impiegati, che scelgono fra loro quelli che devono regolare l'amministrazione del fondo di previdenza. Io sono persuaso che se fossero stati chiamati i colleghi a stabilire quello che doveva essere dato ai pensionati nuovi per migliorarne sensibilmente le pensioni, essi avrebbero provveduto in modo sufficiente anche ai pensionati vecchi. I patti stipulati nella convenzione privata, del 1864, fra la Società dell'Alta Italia e gli impiegati sono passati cogli stessi obblighi di contratto privato nelle mani del Governo.

Io dissi ieri che questi signori ferrovieri, gli agenti attuali i quali si sono creati un lauto stipendio e delle laute pensioni, possono benissimo pagare invece del 6 per cento, il 7 per

cento a beneficio dei vecchi colleghi; oppure, come disse l'onorevole mio collega Riccardo Bianchi, aumentando di poco il proprio lavoro potrebbero dar modo all'Amministrazione di sopperire ai bisogni dei vecchi pensionati.

Già in altra epoca il fondo della previdenza subì una diminuzione di 100 e più milioni; e allora da una ritenuta del 3 per cento, si salì al 5 e finalmente al 5 e mezzo per cento. Eppure quelli che sono andati in pensione anteriormente ai recenti decreti regolano la loro pensione sulla base del 3 per cento mentre hanno versato anche il 5... e il 5 e mezzo.

PRESIDENTE. Permetta senatore Lamberti, mi sembra che i limiti del suo fatto personale siano oltrepassati.

LAMBERTI. Ma io vorrei persuadere l'onorevole ministro che qui non è questione di conti; capisco che egli preferisca di essere perfettamente d'accordo col ministro del tesoro piuttosto che con me...

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. È una dura necessità. Io preferirei di essere d'accordo con lei.

LAMBERTI. I miei sentimenti non cambiano verso di lei, onorevole ministro. Ma io vorrei in sostanza che ella vedesse se non fosse possibile che coloro che godono di un trattamento quattro volte migliore non possano, con una piccola percentuale di versamento in più, sopperire ai bisogni degli altri pensionati.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Dopo una discussione così ampia, dotta, esauriente, fatta su questo bilancio in quattro lunghe sedute del Senato, il mio obbligo è di essere il più breve possibile; e lo sarò. Rispondendo ai diversi oratori, procurerò di attenermi allo stesso ordine che ha tenuto l'onorevole ministro; così potrà riuscire più facile e chiara la discussione.

Prima che ad ogni altro, l'onorevole ministro ha risposto al senatore Giardino, il quale dichiarava di non poter approvare l'ordine del giorno da noi proposto, ed insisteva perchè il Senato volesse cancellare l'articolo 101, che porta uno stanziamento di 30 milioni per sussidi a tramvie non urbane, e volesse ridurre a soli 130 milioni lo stanziamento del capitolo 102, che ora sale a 408,870,000 lire.

Noi preghiamo vivamente il senatore Giardino di volere approvare il nostro ordine del giorno, più che sufficiente allo scopo che ci proponiamo, e di rinunciare ad una modificazione del bilancio, che non è necessaria e che sarebbe dannosissima; dannosissima nel senso che ritarderebbe l'approvazione, sia del bilancio, sia delle correzioni da noi proposte, ed obbligherebbe il Governo a ripresentare questo disegno di legge, col bilancio corretto, alla Camera dei deputati; la quale molto probabilmente lo approverebbe dopo le vacanze, perchè tutti sanno quanto tempo ci voglia per preparare disegni di legge, discuterli nelle Commissioni parlamentari, presentare le relazioni e discuterli di nuovo nelle assemblee legislative, specialmente quando vi sia dissenso tra i due rami del Parlamento.

È molto più conveniente - lo creda, onorevole Giardino - accettare il nostro ordine del giorno, tenendo conto della promessa autorevole e solenne che ci ha fatto l'onorevole ministro; vale a dire che, nel bilancio 1922-23, prima che esso entri in vigore, entro il 30 corrente giugno, verrà introdotta per decreto ministeriale la modificazione che abbiamo proposta; la quale, in sé stessa, non crea una economia di 308 milioni, come qualcuno ha creduto, ma solamente traduce in cifre l'economia creata dal decreto 29 gennaio 1922 - dovuto ad un voto del Senato - e riduce nei termini veri il bilancio di quest'anno per i lavori pubblici; il quale fittiziamente, per un errore materiale, figura nella somma di un miliardo e 455 milioni, mentre può e deve contenersi in una somma molto minore; cioè, in cifra tonda, in un miliardo e 147 milioni.

L'onorevole ministro, con alcune sue frasi, ha quasi lasciato dubitare che farebbe dipendere le modificazioni al bilancio, che oggi o domani approveremo, dalla approvazione che possa o non possa dare l'altro ramo del Parlamento al disegno di legge, da noi già approvato l'otto di questo mese, per la conversione in legge del decreto reale del 29 gennaio, ma io credo che non vi sia alcun bisogno della conversione in legge di quel decreto per parte della Camera dei deputati. Il decreto del 29 gennaio è, e resta, senz'altro, esecutivo, con decorrenza dal 1° gennaio; ed è divenuto esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, e precisamente dall'8 febbraio scorso.

Questo è così certo che lo stesso attuale ministro del tesoro, e lo stesso attuale ministro dei lavori pubblici hanno già emanato, fin dal 9 dello scorso marzo, un decreto ministeriale n. 2636, per introdurre le correzioni volute per il detto decreto-legge, nel bilancio dell'anno in corso; il quale, per tal modo, è già stato modificato, togliendone per metà (cioè pel semestre dal 1° gennaio al 30 del corrente giugno) lo stanziamento del capitolo 100, che originariamente era di 40 milioni e fu ridotto a 20 milioni soltanto; e riducendo da 406 milioni a 205 milioni lo stanziamento del capitolo 101-*bis*, apportandovi, così, una economia di 201 milioni.

Ora possiamo esser certi che questi stessi ministri, che hanno già corretto con tanta sollecitudine il bilancio 1921-22, vorranno, con altrettanta sollecitudine, correggere il bilancio 1922-1923; e, del resto, se abbiamo così vivamente insistito su questo argomento non è già per mancanza di fiducia nei due egregi ministri e nella loro promessa, ma perchè ci sarebbe piaciuto che, con una nota di variazione, come si è fatto sempre, si correggesse il bilancio nella discussione avanti la Camera dei deputati. Sono passati cinque mesi dal decreto 29 gennaio; e v'era tutto il tempo per provvedere.

Io riconosco ragionevole e, il più delle volte, giustificata la ripugnanza che hanno i ministri, le commissioni parlamentari e le ragionerie dei ministeri a proporre o ad accettare correzioni ai bilanci, quando questi sono già stampati e distribuiti alla Camera dei deputati, perchè la correzione di una sola cifra, anche piccola, di un solo bilancio, porta di necessità la correzione di tante somme, e di tante cifre, non nel solo bilancio che si discute, ma anche in quello dell'entrata e in tutti gli specchi che ad esso sono allegati; e capisco quindi, il desiderio, naturale nelle Amministrazioni e nel Parlamento, di conservare il bilancio tale e quale è, salvo a correggerlo poi, dopo l'approvazione delle due Camere, con uno dei tanti progetti di legge per maggiori assegnazioni o per diminuzioni di stanziamenti.

Però, in questo caso nostro ci pareva che la correzione desiderata si potesse e si dovesse

fare, perchè la Camera dei deputati, proprio in questo stesso bilancio — e solo in questo — ha introdotto una modificazione, di 11 milioni e 870 mila lire per l'Acquedotto pugliese; e allora, mentre si introduceva una modificazione per maggiori spese, si poteva ben anche introdurre una modificazione, tanto più cospicua, e molto più giustificata, per minori spese. Ma ad ogni modo di questo non è più il caso di parlare, giacchè siamo certi che il ministro vorrà al più presto possibile provvedere a questa correzione che è doverosa ed urgente.

E passiamo all'ordine del giorno dell'onorevole Gallini, nel quale l'onorevole ministro ha notato una « vivacità insolita ». Realmente nell'onorevole Gallini, temperamento sempre giovanile e battagliero, la vivacità non è mai insolita; ma, poi, bisogna considerare che questa sua proposta non è un vero ordine del giorno, predisposto in occasione della discussione di un bilancio; ma è invece una, non abbastanza attenuata, trasformazione di una interpellanza, presentata da molto tempo, e non mai discussa; e nelle interpellanze, come ben sa l'onorevole ministro, c'è sempre una vivacità, che ben potremmo dire solita, perchè in esse è insita la polemica; mentre invece nelle discussioni dei bilanci, si tratta, in generale, di serene elencazioni di cifre; e per le cifre, di solito, non si polemizza.

Dopo le splendide risposte date dall'onorevole Corbino, e dall'onorevole Mengarini, per la parte tecnica, e dall'onorevole Berio e dell'onorevole ministro, per la parte giuridica, sarebbe davvero un eccesso di difesa se entrassi io pure a discutere con l'onorevole Gallini in merito a questioni che furono già così ampiamente e così dottamente trattate. Del resto non si meraviglierà l'onorevole Gallini se la Commissione non accetta l'ordine del giorno da lui presentato; il quale contiene, nella sua eccessiva vivacità, gravi accuse al Senato, principale autore di queste nuove leggi; accuse, che noi non possiamo in alcun modo approvare.

Infatti l'ordine del giorno dell'onorevole Gallini dice precisamente che la nuova legislazione delle acque ha « manomesso lo Statuto, il Codice civile, il Codice di procedura civile, la legge sui lavori pubblici, quella sulle derivazioni e tante altre » e che « vige e si applica ormai da oltre cinque anni senza che il Go-

verno si dia cura di farla esaminare dal potere legislativo »; e conclude invitando il Governo « a provvedere sollecitamente a che il Parlamento possa esaminare la conversione di quei decreti ».

Fin qui il testo; ma nelle frasi con cui ha illustrato quest'ordine del giorno, l'onorevole Gallini ha calcata ancor più la mano ed ha dichiarato che questa nuova legislazione delle acque è addirittura un'opera da ostrogoti!

A dire il vero, non me la sono avuto a male, perchè degli ostrogoti ho avuta sempre una grandissima stima. (*Si ride*). Ma sembra che di quella brava gente, a cui dobbiamo l'editto per la difesa dei monumenti e altre savie leggi, l'onorevole Gallini non abbia la stessa buona opinione che ho io; sicchè quando ha chiamata un'opera da ostrogoti quella che il Senato ha compiuta, con un lungo lavoro, per dar vita a questa nuova legislazione, non ha inteso certamente di fare a noi un complimento.

Senta, onorevole Gallini; non avevamo ancora il piacere di averla qui tra noi quando discutemmo la legge sulle acque, perchè allora ella apparteneva all'altro ramo del Parlamento. Mi permetta, quindi che le ricordi come dal 28 di luglio all'11 di agosto del 1919 siamo stati chiusi in quest'Aula dove si soffocava in una atmosfera arroventata. Quantunque si discutesse una legge così importante e urgente, nessuno veniva ad ascoltarci; e nella tribuna dei deputati non ho visto mai, nè lei, onorevole Gallini, nè alcun altro deputato. Ella se ne stava allora a godere le fresche e dolci aure nelle incantevoli montagne del suo Frignano; e noi, invece, ce ne stavamo qui a sudare per giungere ad approvare questa legge di cui ella a torto dice tanto male. E noti che la discussione non solo fu ampia e serena, ma fu dottissima; non solo vi parteciparono insigni giuriconsulti del Governo e dell'Ufficio centrale, e specialmente gli onorevoli Mortara, De Cupis e Rolandi-Ricci; ma le maggiori università d'Italia hanno mandati i loro migliori professori a discutere dell'arduo argomento: Genova aveva mandato l'onorevole Bensa; Padova l'onorevole Carlo Ferraris; Roma l'onorevole Polacco e l'onorevole Filomusi-Guelfi; e altre Università altri insigni giuristi.

La discussione fu così larga, serena, erudita, che io, che ho l'onore di appartenere al Senato da 22 anni, le garantisco, onorevole Gallini, di non aver assistito mai ad un dibattito più ampio e più dotto di questo. Ne uscì un disegno di legge che realmente pareva a noi fosse il più perfetto possibile. E quel disegno di legge, appena approvato da noi, fu subito presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento nella tornata del 3 settembre 1919, con lo stampato n. 1271.

Allora nè lei, onorevole Gallini, nè alcun altro deputato ne chiese l'urgenza; e quel povero disegno di legge, che il Senato aveva così diligentemente studiato, cadde col cadere della legislatura come cadono tanti altri progetti, e specialmente i migliori. Il Governo credette suo dovere di provvedere con un decreto-legge affinché la saggia opera del Senato non andasse perduta; e si ebbe, così, il decreto del 9 ottobre 1919, il quale comincia appunto con questa insolita intestazione: « Visto il voto dato dal Senato nella seduta dell'11 agosto 1919 » ecc. Quel decreto non è che la trascrizione letterale, esattissima del disegno di legge approvato da noi; ed è ben strano che ci si presenti oggi un ordine del giorno per rimproverare il Governo dell'omaggio reso al Senato.

Appena emanato il decreto-legge, in una delle prime sedute della nuova legislatura, il Governo lo presentò alla Camera dei deputati il 16 dicembre del 1919, con lo stampato n. 103; e la Camera ne affidò lo studio, non ad uno, ma a due relatori: gli onorevoli Saint Just e Albertelli. Nessuno, pur troppo, riferì; e così terminò anche la legislatura XXV, senza che questo decreto venisse discusso e convertito in legge. Il Ministero lo presentò ancora una volta, con il nuovo disegno di legge n. 506, nella legislatura XXVI (l'attuale) il 23 giugno 1921, e la Camera nominò un nuovo relatore, l'onorevole Ciappi; ma è già passato un anno e nessuno lo discute, e non si ha ancora, su di esso, alcuna relazione.

Io mi auguro che l'onorevole Gallini, il quale ha ancora tanti e così autorevoli amici nell'altro ramo del Parlamento, se davvero desidera di veder presto approvato, o almeno discusso, questo disegno di legge, faccia ad essi le sue giuste rimostranze, affinché, quanto prima sia possibile, tolgano questa importantissima legge dal limbo

in cui l'hanno lasciata sin qui. Non al Senato, ma all'altro ramo del Parlamento vanno diretti i rimproveri per l'ingiustificato ritardo; rimproveri, che neppure si possono rivolgere al Governo che, invano, per tre volte, presentò il disegno di legge alla Camera dei deputati.

Come già dissi, non entro nella discussione tecnica della nuova legislazione sulle acque, giacchè dopo quello che hanno detto così bene gli onorevoli Corbino, Mengarini, Berio e l'onorevole ministro, nulla potrei aggiungere di nuovo. Però vi è una parte della critica dell'onor. Gallini, a cui i precedenti oratori non hanno risposto, e a cui, quindi, debbo rispondere io; ed è la parte che riguarda la distribuzione geografica dei tribunali delle acque ed il riparto tra di essi delle diverse provincie del Regno.

L'onor. Gallini ha osservato, come cosa da biasimare, che la provincia di Ferrara è stata messa sotto la giurisdizione del tribunale delle acque di Firenze, mentre la vicina provincia di Modena è rimasta compresa nella giurisdizione di Milano. A me, quando si discussero quelle circoscrizioni, la cosa non parve sconveniente; e neppure ora, dopo le osservazioni dell'onorevole Gallini, so rassegnarmi all'opposto parere, giacchè, da secoli, Modena e Ferrara non furono mai unite nella stessa circoscrizione giudiziaria.

Almeno fin da quando Clemente VIII distaccò Ferrara dagli Stati Estensi, e così dal 1597, Modena è rimasta sempre distaccata da Ferrara. D'altra parte, ha detto l'onor. Gallini: guardate che i Ferraresi per andare a Firenze debbono passare l'Appennino. Ma, santo Dio! mica lo passano a piedi (*si ride*), c'è il treno! Montano in treno a Ferrara e, senza mutare carrozza, vanno direttamente a Firenze. In poche ore discutono al tribunale delle acque quel tanto che devono discutere e tornano direttamente, senza mutar treno, a Ferrara.

Perchè dovrebbero andare sotto la giurisdizione di Milano? Milano è molto più lontana. Da Bologna a Milano si hanno 216 chilometri, da Bologna a Firenze soltanto 133; per andare, sia a Firenze, sia a Milano, i Ferraresi debbono necessariamente passare da Bologna; e per arrivare a Milano dovrebbero percorrere 83 chilometri di più. E si noti, ancora, che per andare a Milano i Ferraresi non hanno, come per

Firenze, un treno che ve li conduca direttamente, ma debbono scendere a Bologna e attendere, molte volte a lungo, il treno per Milano. Quindi mi pare molto più ragionevole la circoscrizione che abbiamo approvata noi nel 1919, mettendo Ferrara sotto la giurisdizione del tribunale delle acque di Firenze, e lasciando Modena sotto la giurisdizione di Milano.

Con ciò si è anche rispettata la circoscrizione giudiziaria del Regno; giacchè Ferrara dipende dalla Corte di appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione di Roma, mentre Modena forma sezione della Corte di appello di Parma e dipende, al pari di Milano, dalla Corte di Cassazione di Torino.

Mi pare dunque che la circoscrizione giudiziaria sia stata rispettata completamente. Pregherei perciò l'onorevole Gallini di voler riconoscere che, almeno per questa parte, noi non abbiamo fatto cosa che possa esserci rimproverata. Si comprende che possa desiderarsi un maggior numero di tribunali delle acque, e che Modena e Ferrara possano desiderarne uno nuovo, più prossimo; ma non è questo il momento per chiedere nuovi istituti e nuove spese.

Dopo che all'on. Gallini, l'onorevole ministro ha risposto all'on. Nuvoloni, il quale gli ha chiesto molte cose. Mi dispiace che l'onor. Nuvoloni non sia ora presente, ed io dovrò fare un po' le sue veci, soprattutto per ciò che riguarda la prima delle sue richieste, cioè un aiuto rapido e provvido per due piccoli comuni della Liguria: S. Stefano al mare e Riva Ligure; due piccoli comuni che sono insidiati continuamente dall'impeto delle onde del mare. Non difesi da alcuna sporgenza della costa, si trovano in balia dei marosi e in condizioni tali che gli abitati da un momento all'altro possono essere inghiottiti dal mare.

Questi comuni hanno chiesto un aiuto al Governo, e l'on. Nuvoloni ha insistito perchè venga concesso il più presto possibile; ma il ministro ha risposto molto freddamente, accennando a lunghe procedure burocratiche. Io gli raccomanderei, invece, la maggiore sollecitudine per quelle povere popolazioni.

Perchè, veda, onorevole ministro, io in teoria divido il parere di chi crede che il difendere gli abitati dalle frane, dalle alluvioni e dalle mareggiate non sarebbe veramente compito del

Governo; sarebbe logicamente un compito dei comuni, col concorso delle provincie e con qualche aiuto straordinario da parte dello Stato, ma solo in casi eccezionalissimi.

Da molto tempo, invece, dopo le due leggi del 1904 e del 1906 per la Basilicata e le Calabrie è invalso il costume che è il Governo che studia i progetti; il Governo che inizia e completa i lavori; il solo Governo che fa.

Io ricordo a questo proposito che, nei primi anni del nuovo Regno, non si ebbe mai alcuna legge in questo senso. Il primo timido tentativo di addossare allo Stato questo nuovo compito fu una legge del 1885 (io allora era alla Camera dei deputati) a favore del comune di Campomaggiore, che è un piccolo paese di un migliaio di abitanti, sperduto nelle montagne della Basilicata. Una frana aveva distrutto quasi completamente quell'abitato; ed allora votammo un soccorso di 100,000 lire, che a quei tempi parevano una somma enorme. Si lasciò, però, al comune l'incarico di provvedere ai lavori.

Poi, per altri quindici anni, non si parlò più di consolidamento di abitati; fino a che, nel 1901 (io ero già al Senato) il ministro Giusso propose un nuovo aiuto per un altro comune della Basilicata: Acerenza; e ricordo che nel sostenere questa proposta di carattere assolutamente eccezionale, l'onor. Giusso ci parlò anche di Orazio, perchè la frana minacciava nientemeno che il *celsae nidum Acherontiae*, che Orazio eternò nella meravigliosa ode a Calliope; e minava anche la magnifica metropolitana, da cui dipendono tutte le cattedrali della Lucania. Si trattava di un grande monumento nazionale in pericolo e lo Stato doveva necessariamente intervenire. Ricordo che la spesa era di 220,000 lire e si accommodarono le cose nel senso che lo Stato avrebbe dato i quattro quinti e il comune un quinto, cioè 44,000; ma, poi, siccome il comune questo quinto non l'aveva, gli si faceva concedere un prestito di ugual somma dalla Cassa depositi e prestiti.

Con la stessa legge si concedevano 45,000 lire al comune di Colliano in provincia di Salerno, danneggiato esso pure e in gran parte distrutto da una frana.

Da questi primi tre comuni siamo passati, a poco a poco, nel 1904, nel 1906, e via di seguito, a parecchie centinaia. Tra l'altro, mi

consenta l'onorevole ministro di ricordare che nel dicembre scorso il Senato votò, su favorevole relazione della nostra Commissione di finanze, un nuovo assegno di 15 milioni per parecchi comuni; ed allora abbiamo fatto un calcolo dal quale ci è risultato che erano già 726 i centri abitati che avevano aiuti del Governo per la loro difesa dalle frane o per la loro ricostruzione. Ma non basta: dal dicembre ad oggi altri ne abbiamo aggiunti; e ieri l'altro abbiamo votato 14 milioni a favore del comune di Corato; ed all'ordine del giorno della tornata di oggi c'è un altro disegno di legge che concede 6 milioni al comune di San Fratello. Anche San Stefano al Mare, anche Riva Ligure, paurosamente minacciate da immane sciagura, hanno diritto alla solidarietà nazionale; non dimentichi, onorevole ministro, quelle povere popolazioni. (*Approvazioni*).

All'onorevole Chimienti, per ciò che riguarda i porti minori, e agli onorevoli Berio e Reggio per il porto di Genova, l'onorevole ministro ha date assicurazioni di cui pure io gli sono grato; e soprattutto sono lieto che al porto di Genova, che ha tanta importanza nell'economia nazionale, il Governo abbia provveduto stanziando dieci milioni, che erano veramente urgentissimi. E mi permetto di raccomandare anche qualche nuovo e più largo assegno per i porti minori (di qualcuno di essi abbiamo parlato anche nella nostra relazione) perchè anche i porti piccoli hanno un grande interesse per i naviganti e per i pescatori, soprattutto nell'Adriatico, dove, da Manfredonia fino ad Ancona, abbiamo una costa aperta, priva di porti di rifugio; e dove, con un po' di buona volontà, oltre al porto, ottimo un tempo, e che potrebbe ritornare ottimo, di Ortona a mare, si potrebbe provvedere ad altri rifugi di discreta efficienza, in diversi punti della estesissima costa, ora affatto inospitale anche per le piccole navi.

Ho vista con piacere, in un recente discorso alla Camera dei deputati, la promessa, fatta dal ministro, di sistemare la foce dell'antico Aterno, tra Castellamare Adriatico e Fescara, per adattarla, non solo a porto di rifugio, ma anche al carico e scarico delle merci, ciò che porterà grande vantaggio ai commerci degli Abruzzi coll'altra sponda dell'Adriatico. Io raccomando vivamente questo porto all'onorevole ministro; e so che non lo raccomando invano,

perchè è ad un ministro abruzzese che io rivolgo la mia raccomandazione; e sono certo che non gli riuscirà sgradita.

A questo proposito giova ricordare che era appunto dalla foce dell'Aterno che partivano le legioni romane per andare in Dalmazia e nell'Illirico. Gli antichi itinerari romani ricordano le navi che andavano periodicamente da Aterno a Salona - l'antica capitale della Dalmazia - percorrendo mille e cinquecento stadii di mare.

Ed è davvero di lieto auspicio che, nel maggio scorso, la Maestà del Re e le rappresentanze del Parlamento, ritornando da Zara - la nuova capitale della Dalmazia - oggi finalmente ricongiunta alla grande Patria, siano approdati appunto alla sacra foce dell'Aterno.

Niun più fausto auspicio poteva salutare la rinascita dell'antico glorioso porto romano! Niun più lieto augurio poteva arridere ai futuri rapporti degli Abruzzi e di Roma con l'altra sponda dell'Adriatico!

All'on. Libertini, all'on. Romanin-Jacur ed a me il ministro ha data qualche assicurazione per ciò che riguarda il Genio civile; non quante, però, ne avremmo desiderate. Sono relatore del bilancio dei lavori pubblici da molti anni, ed io e gli altri relatori che mi hanno preceduto, in ogni relazione di bilancio ed in ogni altra occasione, abbiamo raccomandato che non si dimentichi questo benemerito corpo tecnico, che è stato troppo trascurato negli anni scorsi. Ricordai in una di quelle relazioni che in un solo anno, nel 1912, 17 ingegneri allievi hanno abbandonato il corpo per dedicarsi alla libera professione; altri 17 sono passati dal Genio civile al ruolo di vigilanza delle ferrovie private; altri sono passati alle ferrovie dello Stato, e così altri ad altri corpi tecnici speciali di nuova istituzione e meglio retribuiti. Sicchè a poco a poco il Genio civile si andava impoverendo di continuo.

Dissi allora, e ripeto oggi, che noi, per il Genio civile, dovremmo avere la stessa cura che ha la Francia per il suo corpo dei « Ponts et chaussées »; al quale, appena usciti dai politecnici, i giovani migliori e più promettenti concorrono tutti come al corpo tecnico più rispettato di tutta la Francia. Da noi invece purtroppo abbiamo adottato la politica dele-

teria di costituire per ogni nuova categoria di lavori un nuovo corpo d'ingegneri compensato, se non lautamente, almeno con stipendi meno irrisori di quelli assegnati al Genio civile; che, così, si vede sfuggire elementi ottimi, e vede andar deserti i concorsi per reclutarne di nuovi.

Del resto, nel Genio civile - me lo diceva poco fa l'on. Romanin-Jacur - oltre agli stipendi iniziali troppo scarsi e alla carriera lentissima, abbiamo alle volte, anche per ciò che riguarda le competenze e indennità accessorie, certe piccole ostilità che non si sanno spiegare.

E, a questo proposito, l'onorevole Romanin-Jacur mi citava un fatto sul quale credo mio dovere richiamare l'attenzione del Ministro del tesoro e di quello dei lavori pubblici. Si dà ad ingegneri di diversi corpi tecnici dello Stato che vanno comodamente, con l'automobile, in luoghi di cattiva aria, una speciale indennità di trasferta per località disagiata. Invece agli ingegneri degli uffici idrografici, del Genio civile, che vanno a collocare ed a visitare periodicamente i pluviometri ed altri strumenti in cima alle vette delle Alpi e sui ghiacciai, e nelle località più deserte dell'Appennino, camminando a piedi perchè là non vi sono altri mezzi di comunicazione, non si dà indennità perchè, dicono al Ministero del Tesoro, quelli sono paesi di aria buona. E veramente l'aria è buona lassù, ma è tale lo sciupio di calzature e di indumenti, è tale l'appetito che viene a quelle altezze e tale la difficoltà e la spesa degli approvvigionamenti, che una indennità mi pare che questi bravi ingegneri se la meriterebbero ben più di quelli che vanno comodamente in automobile nei luoghi di malaria. (*ilarità*).

Mi unisco all'on. Libertini anche nel raccomandare la sollecita continuazione dei lavori del porto di Messina. Io ho passato un anno intero a Messina dopo il terremoto, ed ho studiato a fondo la questione del porto, nel suo passato glorioso, nella sua presente ruina, nelle sue giuste speranze per l'avvenire. Era uno dei porti principali d'Italia; e, per la sua posizione meravigliosa nel più bel centro del Mediterraneo, era fino al 1908 fiorentissimo di commerci.

Sfortunatamente, per la grande profondità, ogni opera da farsi nel porto di Messina è

molto più costosa che negli altri porti del Regno; ma, ciò non ostante, molto si era fatto fino al 1908. Bastò un'ora — una terribile ora — per distruggere gran parte del già fatto. Ma il governo, con alto senso di solidarietà nazionale, si è accinto subito a ricostruire edifici portuali e a restaurar bacini e banchine. Sarebbe un danno gravissimo, sia per Messina, sia per il Paese, che ha già fatto spese ingenti, se questa opera di ricostruzione, che è già così bene avviata, venisse ora improvvisamente interrotta.

Se vi è città che davvero meriti tutta la considerazione del governo, è Messina; ed io mi unisco di gran cuore — lo ripeto — all'on. Libertini nel raccomandare agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro quella città così sventurata, affinché, col completo riordinamento del suo magnifico porto, possa riassumere il posto nobilissimo che le compete tra le città italiane.

Sugli altri argomenti, trattati con tanta dottrina da diversi egregi colleghi, vista anche l'ora tarda, prego i colleghi stessi e prego il Senato di consentirmi di rinunciare ad esporre il parere della Commissione di finanze; molto più che esso, per ciò che riguarda soprattutto nuove o maggiori spese; coincide con i concetti esposti dall'onorevole ministro in termini molto recisi, quali l'ora grigia delle nostre finanze impone.

Anche sulla questione ferroviaria — che è la maggiore tra le molte che ci affaticano in questa discussione — dopo quanto disse così splendidamente un altro membro della commissione di finanze, l'on. Riccardo Bianchi, le parole del relatore non potrebbero portare nessuna nuova luce al Senato. Fu appunto dopo un dotto e sereno discorso dell'on. Riccardo Bianchi che noi della Commissione di finanze abbiamo votato unanimemente l'ordine del giorno che è stato presentato al Senato e che oggi raccomandiamo vivissimamente al vostro voto; ordine del giorno che non rileggo perchè è già stato distribuito a stampa.

Non soltanto il relatore, ma tutta intera la Commissione sottoscrive a quanto ha detto l'on. Bianchi nei suoi magistrali discorsi in questa ampia ed esauriente discussione. In tutto.... meno che in punto solo in cui — mi perdoni l'on. Bianchi — il relatore e qualche

altro membro della Commissione è in dissenso con lui: ed è nella proposta di aumentare tutte le tariffe con una percentuale uniforme, determinata dalla misura del deprezzamento della moneta.

Su questa delle tariffe, che è questione gravissima, noi ci preoccupiamo molto di ciò che è avvenuto, moltissimo di ciò che può avvenire; di ciò che è avvenuto quando le tariffe per le merci ricche in colli separati sono state aumentate otto volte da quello che erano prima della guerra; di ciò che può avvenire, anzi, per dir meglio, di ciò che indubbiamente avverrà, se delibereremo nuovi eccessivi aumenti.

Il reddito che si è ottenuto dagli aumenti già applicati corrisponde veramente alle speranze di chi ha stabilito gli aumenti stessi?

Quella diminuzione di introiti, quella contrazione nel traffico, a cui ha accennato melanconicamente il nostro egregio ministro nella seduta di ieri, è, in gran parte, dovuta all'aumento delle tariffe, perchè non bisogna dimenticare una cosa di eccezionale importanza, ed è questa: che in molti paesi — i più ricchi, i più popolosi, quelli che furono sempre i più fedeli clienti delle nostre ferrovie — ormai le merci ricche non sono più affidate alla Amministrazione ferroviaria.

Se voi veniste nei nostri paesi dall'alta Italia, vedreste molte città, molte grosse borgate, in cui alcune piazze assomigliano ormai ai vecchi caravanserragli dell'Oriente. Vi arrivano camions da tutte le parti e altri camions partono in ogni direzione, ed esportano e portano, in piccoli e grossi colli, le merci ricche, le ricevono, le consegnano, le scambiano e, fanno un commercio vivissimo che è completamente sottratto alle ferrovie. Io credo che bisognerà studiare a fondo questo argomento, e bisognerà vedere se davvero gli aumenti proposti, specialmente per le merci ricche e per le distanze non grandi, possano portare un vantaggio, o non piuttosto, come già in parte è avvenuto, un gravissimo, irreparabile danno.

E poi, per me, c'è da fare anche un'altra, non meno grave, considerazione. Le ferrovie le abbiamo proprio fatte per avere una Amministrazione sempre in pareggio?; oppure, in certi momenti, non abbiamo anche sentito prepotente il bisogno, il dovere di non deprimere di più il commercio, l'industria, l'agricoltura, tutto

insomma il movimento sano e vitale del nostro paese?

Io che da tanti anni appartengo al Parlamento, ricordo che quando si sono votate molte nuove ferrovie, quasi tutte le nuove ferrovie, a cominciare dalla grande legge del 1879, abbiamo avuto sempre e soprattutto di mira il concetto di sviluppare il commercio, l'agricoltura l'industria; di portare la civiltà, la ricchezza, il benessere in poveri paesi che vivevano segregati dal mondo; di facilitare i rapporti e stringere vincoli d'affetto fra la bassa, e la media, e l'alta Italia; e quando, anche in epoche molto recenti, abbiamo votato delle linee che sapevamo indubbiamente passive, quando abbiamo votate le ferrovie secondarie della Sicilia, e quelle della Calabria, e quelle della Sardegna, ma chi sognava di potere avere per esse un esercizio in pareggio?

Io ho sempre votato con entusiasmo queste linee, pur essendo persuaso che il Paese avrebbe dovuto pagare, oltre le gravi spese per la costruzione, anche le altre, altrettanto gravi, per l'esercizio: era un atto di solidarietà fraterna, un alto dovere nazionale verso popoli che avevano bisogno di quelle comunicazioni; ed io, e voi, abbiamo votato in favore e abbiamo fatto bene.

Non mi spaventai allora; e neppure oggi mi spavento se vi è un disavanzo (*commenti*); lo vinceremo a poco a poco; ma non con aumentare le tariffe. Lo vinceremo col modificare le tabelle, col diminuire il personale; col diminuire le spese di restauro dei vecchi rotabili (che nella guerra hanno sofferto moltissimo, ma che son già in buona parte restaurati) col sopprimere molti treni inutili, col resistere a desideri di senatori e deputati che vogliono più treni che il commercio di una linea non comporti, e uffici compartimentali, e officine ferroviarie, e stazioni, e fermate atte ad aumentare le spese, non i redditi. Lo vinceremo con tanti altri provvedimenti; non con l'aumento delle tariffe, che, il più delle volte, portano, non un aumento, ma una diminuzione di introiti.

E qui mi tornano ancora alla mente gli Ostrogoti (*ilarità*), ricordati dal mio amico Gallini. Quando il Re Teodorico, nei primi anni del secolo VI, mandò uno degli alti dignitari della sua Corte a governare i due porti di

Roma alle foci del Tevere - Ostia e Porto - gli scrisse, in una lettera memoranda che ci è conservata tra quelle di Cassiodoro: « Guarda di non gravare la mano sopra i mercanti e le navi che arrivano ai due porti che io ti do da amministrare, perchè i mercanti non tornano dove trovano che le tasse sono troppo gravose. Ricordati che la mano avara chiude il porto: *avara manus portum claudit*. Ricordati che prende da pochi chi troppo chiede: *a paucis accipit qui nimium quaerit* ».

Io vorrei che queste assennate parole di un Re Ostrogoto (*ilarità*) fossero scolpite sulla porta d'ingresso alla sala della Commissione delle tariffe; e son certo che gioverebbero; sia ai cittadini che debbono pagare, sia all'Erario che ha pur diritto di avere, da queste ferrovie, non nuovi dispendi, ma una qualche risorsa. (*Approvazioni*).

Sopra le altre questioni relative alle ferrovie dirò pochissime parole, limitandomi alle nuove costruzioni e alle elettrificazioni.

Per le nuove costruzioni ho sentito or ora con grande piacere dall'onorevole ministro che domani una Commissione di collaudo visiterà i diversi tronchi della direttissima Roma-Napoli, da Carano (ove cessa l'attuale esercizio) fino a Formia; si apra dunque al più presto possibile il tratto della direttissima fino a Formia; e, per ciò che riguarda l'esercizio, lo si allacci con la linea che già esiste da Formia a Sparanise, in modo che possiamo avere, almeno da Roma a Sparanise, una seconda linea diretta di comunicazione, più breve, più comoda, più pianeggiante dell'attuale, che giovi ai commerci di quella regione ricca ed importantissima, e che ci faccia parere men grave e dolorosa la mancanza degli ultimi tronchi della direttissima da Formia a Napoli.

Del pari io pregherei l'onorevole ministro, di fare qualunque sacrificio per non lasciare a metà i lavori già cominciati su altre linee. Non se ne comincino delle nuove; sta bene! - Può essere doloroso, ma lo stato attuale delle finanze lo impone. - Ma dove il lavoro è già avanzato, si provveda a completarlo, in modo che frutti l'opera già fatta. Sarà meglio far un nuovo sacrificio piuttosto che abbandonare lavori già eseguiti con grande dispendio, e che, lasciati in abbandono, anderebbero poi in malora con danno gravissimo dell'Erario.

Quanto alla anticipazione delle spese per la elettrificazione delle ferrovie, mi consentano gli onorevoli ministri del tesoro e dei lavori pubblici che io dissenta profondamente dal sistema, da loro adottato, di porla a carico del Tesoro.

Per quest'opera grandiosa, colossale, a cui tutto il paese guarda con grande simpatia, si autorizzi l'Amministrazione autonoma delle ferrovie ed emettere un prestito, doppiamente garantito, sia dallo Stato, sia da ipoteca sugli impianti che verrebbero compiuti.

Un simile prestito lo abbiamo tentato con fortuna per le Terre Liberate; perchè non potremmo fare altrettanto - e con altrettanta fortuna - per l'elettrificazione delle ferrovie, specialmente se imporremo rigide norme che assicurino che il denaro del prestito non verrà altrimenti speso?

Non ne avrebbe alcun gravame il bilancio delle ferrovie, che pagherebbe ai sottoscrittori del prestito gli interessi che altrimenti dovrebbe pagare al tesoro; e, d'altra parte, l'Amministrazione del tesoro sarebbe, alla sua volta, liberata da questa assillante necessità di continue anticipazioni alle ferrovie, anche per le spese, di carattere ultra-straordinario, della elettrificazione delle linee.

Studio questo problema gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro. Io non l'ho studiato abbastanza; ma credo che questo sia l'unico modo per completare rapidamente e radicalmente l'elettrificazione delle nostre ferrovie, con vantaggio di tutti: dell'Erario, che si libererebbe dall'onere di anticipazioni gravosissime; del Paese, che vedrebbe diminuito l'onerosissimo tributo all'estero per l'acquisto dei carboni; e anche di coloro che verranno a sottoscrivere il prestito più solidamente garantito, che sia stato emesso in questi ultimi anni. (*Applausi*).

GALLINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gallini; ma io lo prego di limitarsi strettamente al fatto personale.

GALLINI. Onorevoli colleghi, quando hanno parlato i precedenti oratori, sul tema da me trattato e mi hanno attribuito delle opinioni non esattamente corrispondenti a quelle da me manifestate, io mi sono astenuto dal chiedere

la parola per soverchio timore di diventare tedioso al Senato, ma non ho potuto fare a meno di chiederla quando l'onorevole relatore mi ha attribuito una specie di offesa che io avrei fatto al Senato!

Ora io domando alla bontà del nostro presidente e del Senato che mi si dia facoltà di svolgere pochissime considerazioni che abbracciano questi fatti personali.

PRESIDENTE. Ma potrà farlo in tema di deliberazione sulla questione delle acque.

GALLINI. Onorevole Presidente, siamo in tema di fatto personale!

PRESIDENTE. In questo modo la discussione generale sarà tutta un gran fatto personale!

GALLINI. Io non ho il coraggio di insistere, ma ho bisogno di dire le mie ragioni, aspetterò di parlare sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ella non può parlare di nuovo sull'ordine del giorno che ha già svolto nella discussione generale, se non per dire se lo mantiene o lo ritira.

GALLINI. Presidente, la prego di lasciarmi svolgere il mio fatto personale.

PRESIDENTE. A me duole di fare queste parti; ma d'altronde io sono costretto a far questo nell'interesse dei lavori del Senato!

GALLINI. Se io debbo essere costretto a parlare due o tre minuti, rinuncio alla parola: ho bisogno di rispondere, per fatto personale, agli onorevoli colleghi che hanno parlato prima e all'onorevole relatore.

Se l'onorevole Presidente me lo permette, io mi sbrigherò senza troppa *vivacità*...

PRESIDENTE. Ma io preferisco che Ella sia vivacissimo e breve!

GALLINI. Io sono stato lieto di avere provocato con le mie poche parole i discorsi degli onorevoli colleghi Corbino e Mengarini, due illustrazioni della scienza, decoro del Senato. Sarei stato felicissimo se essi mi avessero persuaso delle loro ragioni, invece essi mi hanno attribuito pensieri, che io non avevo, sulla questione principale.

Io ho affermato che sotto la vigenza dei decreti-legge sulle acque, la produzione idroelettrica, se non è diminuita, non è nemmeno aumentata.

Il senatore Corbino e l'onorevole ministro mi hanno citato dei milioni di concessioni, dei milioni di domande per concessioni e per con-

cessioni fatte. Ora le concessioni, onorevoli colleghi, non sono lavoro fatto, sono accaparramenti con obbiettivi speculativi, ma non sono produzione di energia elettrica.

Io non so come l'on. Mengarini, che non è ora presente, così diligente nelle sue ricerche, abbia potuto trovare la cifra di un milione e mezzo di cavalli dinamici di produzione.

PRESIDENTE. È meglio che non sia presente l'on. Mengarini, altrimenti domanderebbe anche lui la parola per fatto personale! (*Si ride*).

GALLINI. Permetta il Senato che dica che queste mie osservazioni io le ho attinte da un documento ufficiale, che si chiama « Annali del Ministero dei lavori pubblici » edizione del 1922, nel quale è detto che la produzione idro-elettrica, a tutto il 1920, è di 1,191,797 cavalli dinamici, e non dice che sia aumentata.

CORBINO. Domando la parola per fatto personale. C'è un equivoco nella lettura dei numeri.

PRESIDENTE. Onorevole Gallini, lei è il primo senatore che si duole perchè il Governo ha applicato una deliberazione del Senato.

GALLINI. È questa l'attribuzione erronea che mi è stata fatta. Sono invece stato il primo a ricordare la nobiltà della discussione fatta in Senato e dimostrerò l'equivoco che ha preso il collega Mariotti.

Un altro oratore che ha attaccato me, difendendo i tribunali delle acque, è stato il collega Berio, il quale è uno dei più autorevoli giudici del tribunale superiore delle acque, che ha parlato con affetto paterno, o fraterno, perchè egli ha di questo tribunale tutto il concetto, che, come suo componente, deve avere. Ma il collega Berio ha preso questo equivoco. Alla obiezione mia fondamentale, con la quale io dicevo che il tribunale è una aberrazione giuridico-giudiziaria, perchè coarta la coscienza del giudice tecnico, ha risposto dicendo che i giudici tecnici sono gente onesta. Io non ho dubitato mai di questo, ma è appunto, anzi perchè sono onesti, che si trovano a disagio quando devono decidere fra il cittadino privato e l'interesse del superiore, che ha nelle sue mani la promozione, la residenza, le onorificenze. (*Commenti*).

Il collega Mariotti mi ha attribuito un'opinione, che non ho mai avuto: mi ha attribuito il pensiero che sia stato il Senato a introdurre

nel decreto-legge una massima ostrogota, che è poi rimasta. Non l'ha introdotta il Senato. La massima ostrogota è questa, che con un colpo di penna si sono dichiarati decaduti i diritti di derivazione comunque acquistati, con danaro, con prescrizione, per successione, e sono, secondo una statistica recente, oltre 800,000. Questo è un colpo da ostrogoti, che è rimasto nel decreto, che il Senato non ha creato.

CORBINO. Ma lo ha aggiunto proprio il Senato. Il comma A fu modificato dal Senato.

GALLINI. Io poi avevo detto all'onorevole ministro che con questo decreto si era fatta una confisca di proprietà privata senza indennizzo, e il ministro non ha risposto a questa domanda.

Avevo detto: badate, ci sono 800,000 riconoscimenti da fare, non si fanno perchè non ci sono impiegati; il ministro su questo neppure ha risposto.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho risposto.

GALLINI. C'è una questione di incostituzionalità, e l'onorevole ministro ha invocato l'alta e serena discussione del Senato, che io avevo invocato prima di lui. E proprio nella discussione fatta in Senato vi è la condanna per incostituzionalità del decreto, proprio pronunciata dal Senato. Mi permetto di leggere qualche frammento di quell'alta discussione.

Nella sua prima relazione l'Ufficio centrale, relatore Rolandi-Ricci, scriveva così:

« L'Ufficio centrale non ha creduto opportuno rimettere al regolamento tutte le disposizioni procedurali, relative alla trattazione delle cause dinnanzi ai tribunali territoriali e al tribunale superiore delle acque pubbliche, trattandosi di norme dirette alla guarentigia degli interessi dei litiganti, che la nostra prassi costituzionale considera come siano legislativamente stabilite.

« Questo medesimo riflesso, unito al desiderio di serbare rispetto alle disposizioni statutarie, persuase due volte l'Ufficio a incaricare il suo presidente (il nostro illustre e carissimo collega De Cupis) di chiedere al ministro del tempo che fosse sospesa l'applicazione della nuova giurisdizione fino a che il decreto non fosse stato convertito in legge. Il tentativo fu fatto indarno e l'Ufficio non può che lasciare al ministro la responsabilità costituzionale del suo atto ».

Questo è nella prima relazione. Nella seconda relazione del senatore Rolandi-Ricci, vi è aggiunto questo contentino:

« L'Ufficio espresse nettamente, nella relazione presentata già nell'aprile 1918, l'avviso suo, che per il disposto dell'art. 70 dello Statuto le giurisdizioni giudiziarie non possono essere nè istituite nè variate, se non per legge, e l'Ufficio insiste esplicitamente nel suo avviso, dal quale certo non può rimuoverlo l'assai sobria motivazione della sentenza delle Sezioni unite.

« L'Ufficio non vede come la costituzione di una giurisdizione, fatta altrimenti che per legge, possa raffigurarsi come un atto politicamente opportuno o non opportuno. L'Ufficio trova e apertamente dichiara che una tale istituzione concretasi in un eccesso di potere, perchè l'articolo 70 dello Statuto riserva ed attribuisce soltanto al potere legislativo, Re e Parlamento, di creare e variare le giurisdizioni ».

Ed il Senato chiuse quella discussione con quest'ordine del giorno: « Il Senato esprime il voto che all'infuori di casi di assoluta e imprescindibile necessità, non vengano costituite giurisdizioni speciali, se non per legge ».

Ora, nessuno al mondo ha ancora dimostrato che fosse un caso di assoluta e imprescindibile necessità il creare il Tribunale delle acque, quando i tribunali ordinari giudicano di medicina, di astronomia, di matematica, ed hanno giudicato sempre in materia di acque.

Dunque, onorevole ministro, l'incostituzionalità del decreto è stata proclamata dal Senato in quella memoranda discussione, che ho letto e studiato e che conosco perfettamente.

Io del resto ho finito, signor Presidente. Ho domandato al ministro col mio ordine del giorno semplicemente una cosa che aveva il diritto e il dovere di domandare: cioè che il Governo affretti la discussione di questo progetto di legge che rovina tutta un'azienda. Il ministro mi ha risposto con una frase un po' troppo quietistica, cioè mi ha detto « quando verrà, ne parleremo ».

No, onorevole ministro, lei ha l'obbligo di sollecitare; lei deve cercare che l'altro ramo del Parlamento discuta e che lo discutiamo anche noi. E poichè io non intendo seguitare questa discussione che potrebbe divenire vivace, io, nel dichiarare che rinuncio al mio

ordine del giorno, affermo che col suo ritardo il Governo assume tutta la responsabilità dei danni e delle iatture, che provengono da questi decreti-legge: i quali, se fosse istituita l'antologia delle cattive leggi, ideata argutamente dal collega Scialoja, ne terrebbero certo il primo posto.

CORBINO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ho chiesto la parola solamente per dare un chiarimento al Senato, che non può riuscire che gradito, nei riguardi di una affermazione fatta circa la potenzialità dei nostri impianti. Il fatto personale c'entra perciò fino a un certo punto.

Il senatore Gallini ha detto che dalle pubblicazioni annuali del Consiglio superiore delle acque risulta che la potenza esistente al 1920 sia di 1,192,000 cavalli e, poichè non si parla di aumento, crede di poter dire che l'aumento negli ultimi anni non c'è stato.

Ma se l'onorevole Gallini prende il volume anteriore agli annali troverà che in un'altra statistica è riferito lo stato degli impianti nel 1915 e per differenza fra le cifre relative al 1920 e al 1915 si deduce un aumento di potenza degli impianti funzionanti di 257,000 cavalli...

GALLINI. Sempre delle costruzioni antiche.

CORBINO. ...e la differenza fra lo stato nel 1916 e nel 1920.

Aggiungo che in realtà sono più che 257,000 per varie ragioni.

Anzitutto questi specchietti a cui si riferisce il senatore Gallini dicono in testa che si riferiscono alle derivazioni di tipo grande, cioè da 300 cavalli in su; per gli impianti inferiori a 300 cavalli, trattandosi di un numero di impianti molto esteso, la statistica non è stata ancor fatta. Ora è vero che ognuno di questi impianti è piccolo, ma essi sono in grande quantità.

In secondo luogo queste cifre denotano la potenza degli impianti funzionanti non quale è, ma come risulta dal decreto di concessione.

Ora il Senato comprende che la concessione è fatta ordinariamente per una potenza minore di quella reale per varie ragioni tra cui alcune di natura fiscale.

Per tutte queste considerazioni abbiamo ragione di ritenere che per avere la potenza reale, tenendo conto degli impianti minori non contenuti nel prospetto, si devono accrescere le cifre di circa il 40 per cento, con che i 257 milioni diventano 360.

Ma dal 1920, è passato un altro anno e mezzo, e si può ammettere che siano andati in servizio impianti per altri 40,000 cavalli; quindi affermo, e m'impegno di persuaderne privatamente l'onorevole Gallini, che sotto il regime della nuova legislazione la potenza è aumentata di circa 400,000 cavalli. È questo un titolo di alto onore per l'industria elettrotecnica italiana, che non deve essere tolto agli italiani.

Aggiungo che d'impianti iniziati, o in stato di avanzata costruzione ce ne è per altri 400,000 cavalli; si può dire da questo che non è stato vano l'effetto della nuova legislazione, nè trascurabile lo sforzo della tecnica e della industria italiana. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono grato all'onorevole Gallini di aver ritirato il suo ordine del giorno, perchè altrimenti mi sarei permesso di pregare il Senato a non accoglierlo.

Quanto alla responsabilità del Governo, onorevole Gallini, è obbligo del Governo, appena pubblicato un decreto legge di presentarlo al Parlamento e quest'obbligo nel caso concreto venne fatto. Inoltre appena la Commissione, o della Camera o del Senato, ha presentata la sua relazione chiedere all'assemblea che esamini il decreto legge.

Io prendo impegno che appena la Commissione Parlamentare che sta esaminando questo decreto, presenterà la sua relazione, chiederò alla Camera dei deputati che la questione venga messa in discussione.

Il Governo non è il solo arbitro dei lavori parlamentari. Che direbbe l'onorevole Gallini se nella Camera dei deputati il Governo fosse censurato, nel caso che il Senato, usando del suo potere discrezionale, avesse messo all'ordine del giorno la discussione di una legge piuttosto che di un'altra, e avesse preferito la tutela di un interesse pubblico piuttosto dell'altro? Non possiamo essere responsabili del modo come la Ca-

mera crede di disciplinare i suoi lavori e dei ritardi di una Commissione nello studio di un problema. Ella allarga, a parer mio, i confini del potere e della responsabilità ministeriale: comunque sia posso assumere l'impegno di fare il possibile, nei limiti dell'azione che può esercitare un ministro, per pregare la Commissione che esamina questo progetto di legge di presentare subito alla Camera la sua relazione. Al di là di così, non posso far altro.

Quanto poi all'esecuzione, le dichiaro che assumo a cuor leggero la responsabilità dell'esecuzione di questo decreto legge, prima perchè è obbligo di eseguire i decreti legge finchè non siano, come dicevano l'onorevole Giardino e l'onorevole Mariotti, revocati da uno dei due rami del Parlamento, secondo perchè nel merito, e lo dimostrerò quando discuteremo questo decreto legge, ritengo che questo decreto sia quanto di meglio abbiamo fatto in fatto di legislazione delle acque nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il senatore Gallini ha ritirato il suo ordine del giorno.

Ci sono ora due ordini del giorno della Commissione di finanze, accettati dal Governo.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge :

« Il Senato,

« Gravemente preoccupato pel rilevante disavanzo dovuto in massima parte ad eccessive spese di personale, invita il Governo ad introdurre, anche con ritocchi legislativi, economie tali nell'esercizio stesso da far conseguire nel minor tempo possibile il sospirato pareggio ».

PRESIDENTE. Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del secondo ordine del giorno della Commissione di finanze.

SILI, *segretario*, legge :

« Il Senato,

« Pure approvando lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23 nelle stesse cifre già approvate dall'altro ramo del Parlamento,

« Invita il Governo a valersi prima che quello stato di previsione entri in vigore, e cioè prima del 1° luglio prossimo, della autorizzazione data dall'articolo 22 del Real decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, introducendo nel detto stato di previsione le variazioni dipendenti dallo stesso decreto-legge, e cioè:

« 1° la soppressione dei due attuali capitoli 101 e 102 aventi uno stanziamento complessivo di lire 438,870,000;

« 2° la istituzione di un capitolo nuovo per sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto in base all'articolo 8 del Regio decreto legge 29 gennaio 1922, n. 40, assegnando a

questo nuovo capitolo lo stanziamento di sole lire 130,000,000 e diminuendo, così, di lire 308,870,000 lo stanziamento attuale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà ora alla discussione dei singoli capitoli del bilancio.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura dei capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1921 22.

SILI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	4,050,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse.	350,000 »
3	Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	300,000 »
4	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	150,000 »
5	Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali:	81,000 »
6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 »
7	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,600,000 »
8	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta	2,500,000 »
9	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione	120,000 »
10	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	120,000 »
11	Quota spettante ai funzionari incaricati delle prove delle automobili e motocicli e degli esami di idoneità a conducenti di detti veicoli ai termini dei decreti luogotenenziali 2 gennaio 1916, n. 20, art. 2, e 6 febbraio 1919, n. 302	<i>per memoria</i>
12	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	282,000 »
13	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali	150,000 »
14	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	320,000 »
15	Genio civile - Spese diverse	45,000 »
16	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,848,000 »

	<i>Riporto</i>	19,848,000 »
17	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	160,000 »
18	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	64,000 »
19	Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.	350,000 »
20	Spese postali, per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche	200,000 »
21	Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale</i> del Ministero	128,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spese d'ordine).	2,000 »
23	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
24	Spese casuali	35,375 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		20,887,375 »
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,900,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 »
		1,943,000 »
	Ponti e strade.	
28	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, all. F	25,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	25,000,000 »

	<i>Riporto</i>	25,000,000 »
29	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere	55,000 »
30	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articolo 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662) (Spese fisse).	4,000,000 »
31	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
32	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	62,000 »
33	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	1,000 »
		29,128,000 »
	Opere idrauliche.	
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	2,800,000 »
35	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione c norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959	50,000 »
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5,000,000 »
37	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse)	22,000 »
38	Assegni e indennità di residenza in Roma al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria (Spese fisse)	2,300,000 »
39	Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	340,000 »
40	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	38,000 »
41	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	143,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,693,000 »

	<i>Riporlo</i>	10,693,000 »
42	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,500,000 »
43	Funzionamento del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente. Indennità fisse ai sensi degli articoli 44 e 46 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597	100,000 »
44	Elaborazione e pubblicazione di statistiche delle concessioni di acque pubbliche e dell'energia prodotta ed altre pubblicazioni del Consiglio superiore delle acque (articolo 45, lettera <i>d</i>) del Regio-decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	50,000 »
45	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente.	800,000 »
46	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	1,500 »
47	Contributo annuo dello Stato nella spesa per il funzionamento del Consorzio per l'Acquedotto pugliese	80,000 »
48	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica	10,000 »
		13,234,500 »
	Bonifiche.	
49	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	480,000 »
50	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	76,500 »
51	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze	17,125 »
		573,625 »
	Opere marittime.	
52	Manutenzione e riparazione dei porti	10,000,000 «
53	Escavazione dei porti	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	25,000,000 »

	<i>Riporto</i>	25,000,000 »
54	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	3,800 »
55	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità e competenze	6,500 »
56	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti	1,500,000 »
57	Assegni e competenze ai fanalisti avventizi in servizio dell'illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti	20,000 »
58	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	500 »
59	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti	15,000 »
60	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,470,000 »
		28,015,800 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.		
61	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 284 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Spesa d'ordine)	10,000 »
62	Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica	160,000 »
63	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria)	3,000 »
64	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,600 »
65	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303) (Spesa obbligatoria)	25,563,752.09
	<i>Da riportarsi</i>	25,738,352.09

	<i>Riporto</i> . . .	25,738,352.09
66	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	2,753,895.60
67	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	275,000 »
		28,767,247.69

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho chiesto di parlare su questo capitolo per rivolgere una viva preghiera all'onorevole ministro.

L'onorevole ministro non ignora che vi sono delle proposte, delle trattative in corso, con privati e società private, per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore. È un servizio che fu ed è destinato e diretto a supplire la mancanza di una ferrovia, la quale dovrebbe congiungere, con la rete generale dello Stato, tutti i paesi del Lago Maggiore e quelli confinanti della Svizzera. È un servizio decretato dalla legge 5 giugno 1853, la quale ha ordinato la costruzione di una strada ferrata da Novara al Lago Maggiore. Vi fu lunga discussione intorno a questa linea, per la quale furono studiati e presentati due distinti progetti: il primo che segnava la linea da Novara per Oleggio a Arona, il secondo da Novara per Borgomanero ad Intra. Prevalse, o fu prescelto il primo di questi progetti, ma con l'aggiunta del servizio dei battelli a vapore sul Lago Maggiore, servizio che doveva completare la linea. Difatti l'articolo 3 della legge così dispone: « Verrà ordinato un servizio di battelli a vapore pel trasporto delle merci e dei viaggiatori dal porto di Arona alla sponda superiore settentrionale del lago ». E l'articolo 4 soggiunge: « Questo sistema di navigazione a vapore verrà stabilito dal Governo in quel modo che crederà più conveniente agli interessi del commercio e dell'Amministrazione ». E perchè si fosse spiegato o meglio l'intento del Governo nell'ordinare questo servizio, l'arti-

colo 6 della stessa legge disponeva: « Il Governo del Re tratterà coi comuni svizzeri interessati e col Governo Federale per procurare nel modo più pronto e sicuro la costruzione della strada ferrata dalla sponda settentrionale del lago Maggiore fino al Lago di Costanza ».

È noto che, dopo la costruzione della linea Novara-Arona, il servizio di navigazione sul Lago Maggiore fu assunto e condotto per cura del Governo direttamente e questo per alcuni anni, fino a che fu dato in concessione all'impresa Mangili in base ad una convenzione successivamente rinnovata. L'ultima convenzione è quella del 3 luglio 1908 approvata con legge del 5 stesso mese. Con questa convenzione fu meglio precisato lo scopo, a cui doveva corrispondere il servizio di navigazione a vapore sul Lago Maggiore.

L'articolo 1 di questa convenzione, concordata tra il Governo italiano e la Svizzera, così dispone: « Il Governo accorda all'impresa Cesare Mangili il servizio di navigazione sul Lago Maggiore, avente per oggetto di collegare fra loro e con gli abitati principali le ferrovie che mettono capo al Lago, al fine di assicurare il transito delle persone, delle merci e delle corrispondenze postali nel modo più conveniente agli interessi del commercio e dell'Amministrazione ».

Questa convenzione è quella che fu osservata e che dovrebbe ancor oggi osservarsi; ma dopo la morte di Cesare Mangili, titolare dell'impresa, morte avvenuta nel 1917, l'impresa per cattivi affari si è messa in liquidazione, ed allora lo Stato ha dovuto riassumere direttamente il servizio della navigazione, ma, com'è

noto, in modo così ridotto, così limitato da dar luogo a continue lagnanze, a continue proteste, da parte dei comuni interessati. Nel frattempo sono state presentate delle domande da parte di privati per la concessione di questo servizio. Peraltro finora non si sa che ci sia nulla di concluso in proposito. Intanto non sono mancati, come ho già detto, nè reclami da parte dei comuni interessati, nè interrogazioni dei rispettivi rappresentanti politici presso i ministri succedutisi al dicastero dei lavori pubblici, per vedere di ottenere il miglioramento di questo servizio. Io stesso ho avuto l'onore di indirizzare una interrogazione, nel luglio dello scorso anno, al ministro del tempo per sapere, se di fronte alle trattative con queste società private c'era da sperare in una prossima sistemazione del servizio di navigazione in parola, ed ecco la risposta che ho avuto: « Come è noto, il servizio di navigazione sul lago Maggiore in seguito alle inadempienze della società concessionaria, si dovette affidare ad un commissario straordinario governativo, a cura del quale tuttora si effettua, in attesa che si possa di nuovo far luogo ad una regolare concessione del servizio ad una impresa privata. Proposte di concessione ve ne sono, ma solo negli ultimi tempi sono state presentate proposte accettabili, naturalmente per quanto riguarda la misura dei compensi richiesti all'erario. Ora si fa luogo ad una comparazione tra le diverse proposte, per conoscere quale sia preferibile tanto nei riguardi dello Stato quanto in quelli della maggiore corrispondenza alle esigenze delle regioni servite. Si ha fiducia che fra non molto possano entrare in una fase risolutiva le pratiche in corso per una nuova concessione ».

Intanto le cose rimangono allo *statu quo*, e il servizio continua ad essere incompleto ed insufficiente.

Ora la mia preghiera è questa: veda l'onorevole ministro di far cessare questo stato di cose anormale ed ingiusto, riconosca ed appaghi il diritto di quella importante regione ricca di grandiosi stabilimenti industriali, dai quali trae tanto profitto lo Stato, il diritto di essere allacciata con un regolare servizio alla rete generale ferroviaria; riconosca e soddisfi i bisogni e gli interessi dei comuni lacuali nostri e svizzeri, col migliorare il servizio di navigazione

sul lago Maggiore giovando così anche al mantenimento dei buoni rapporti con la nazione svizzera, diritti e interessi che ha voluto fissare, ponendo un preciso obbligo allo Stato, la ricordata legge 5 giugno 1853. (*Approvazioni*).

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Forse l'onorevole senatore Cuzzi non ricorda che della stessa questione si è occupata recentemente la Camera, e non sa le dichiarazioni che io ho fatte in quella sede. Il servizio lacuale sul Lago Maggiore è affidato ora allo Stato, in quanto che la Società esercente fu inadempiente e si dovette dichiarare decaduta. Frattanto vi sono delle trattative tra l'Italia e la Svizzera per regolare i servizi sia ferroviari, sia lacuali che riguardano l'uno e l'altro Stato, trattative che si svolgono attraverso una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici che tratta col Governo svizzero, la quale prima era presieduta dall'on. Peano e di cui faceva parte il senatore Rossi. Io ho dovuto completare questa Commissione ed ho dato incarico di condurre a termine questi lavori che riguardano la risoluzione, sia per il regime del Gottardo, sia per il regime lacuale. Fui interrogato alla Camera in questi termini: « In pendenza di queste trattative lascerete il servizio lacuale sul Lago Maggiore così come è? ».

Risposi di no, perchè riconosco che il servizio lacuale sul Lago Maggiore va male e dobbiamo riordinarlo. Non possiamo però farlo definitivamente, perchè vi sono delle trattative in corso con la Svizzera e non possiamo pregiudicare quello che verrà domani. Ma posso frattanto assicurare il senatore Cuzzi e il Senato che presto miglioreremo radicalmente il servizio sul Lago Maggiore. Dichiarazioni di un assetto definitivo non posso farne, ripeto, finchè durano queste trattative.

CUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ringrazio l'onorevole ministro e mi affido alla sua energia per vedere al più presto possibile l'avveramento delle speranze e delle esigenze dei nostri comuni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 67 si intende approvato.

Servizio delle opere idrauliche e marittime
nelle provincie Venete e di Mantova.

Spese generali.

68	Stipendio del presidente del Magistrato delle acque (Spese fisse) . . .	12,600 »
69	Indennità di trasferte e di missioni al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	50,000 »
70	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse).	7,650 »
71	Fitto di locali (Spese fisse)	18,000 »
72	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	15,000 »
73	Spese causali per il Magistrato alle acque	13,000 »

116,250 »

Opere idrauliche.

74	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3.000,000 »
75	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova	3,500,000 »
76	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova (Spese fisse).	9,000 »
77	Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova per servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	170,625 »

Da riportarsi 6,679,625 »

	<i>Riporto</i>	6,679,625 »
78	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie venete e di Mantova	27,000 »
79	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova	51,000 »
80	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova	890,000 »
81	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova	600,000 »
		8,247,625 »
	<i>Opere marittime.</i>	
82	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete	3,000,000 »
83	Escavazione dei porti nelle provincie venete	5,000,000 »
84	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti nelle provincie venete	25,000 »
85	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete	2,000 »
		8,027,000 »
 TITOLO II. 		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
86	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,350,000 »
87	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.	176,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,526,500 »

	<i>Riporto</i>	1,526,500 »
88	Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie	100,000 »
89	Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze	68,000 »
90	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenza in dipendenza di lavori straordinari	6,000,000 »
91	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,850,000 »
92	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.	2,220,000 »
93	Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze	820,200 »
94	Genio civile - Personale straordinario assunto per i lavori dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920, in base all'art. 42 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 - Stipendi.	516,600 »
95	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari.	1,500,000 »
96	Indennità temporanea mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1908, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	3,975,000 »
97	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737)	<i>per memoria</i>
98	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737)	12,000,000 »
99	Indennità agli impiegati collocati a riposo o che cessano, comunque, di far parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in applicazione degli articoli 58 e 59 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	31,876,300 »

		<i>Riparto</i>	31,876,300 »
100	Sussidi straordinari di esercizio alle aziende esercenti ferrovie e linee intercomunali di tramvie e di navigazione interna da concedersi a termini dei decreti luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560 e 6 ottobre 1918, n. 1578.		40,000,000 »
(a) 102 bis	Sussidi agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di servizi pubblici di navigazione interna a norma degli articoli 14 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, 17 (2° comma) del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, 3 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, e anticipazioni sui sussidi stessi a norma degli articoli 10 e 11 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, 2 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1839, 3 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1840, e 2 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270		406,000,000 »
			477,876,300 »
	Ponti e strade.		
103	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie-Trazzere della Sicilia. Leggi 27 giugno 1897, n. 246, 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. h); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. a); e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. a); Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. a); 1° aprile 1915, n. 426, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 569 (Spesa ripartita)		3,000,000 »
104	Spese e compensi per gli studi della Commissione istituita per la revisione della rete stradale nazionale e per la riforma delle norme vigenti in materia stradale.		10,000 »
105	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. c ed e), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. b) e 1° aprile 1915, n. 426 - Concorso dello Stato per le opere stradali eseguite dalle provincie, in applicazione delle leggi 27 giugno 1869, n. 6147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (elenco III, tabella B), e 8 aprile 1915, n. 524, dell'art. 9, lett. e del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)		2,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	5,010,000 »

(a) I capitoli nn. 101 e 102 sono stati soppressi e sostituiti con quello n. 102 bis per effetto della nota di variazioni n. 375 bis del 25 giugno 1921.

	<i>Riporto</i>	5,010,000 »
106	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371 e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria, e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'articolo 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita)	6,000,000 »
107	Sussidi per il completamento di strade comunali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni di comuni alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali ed ai porti nell'Italia settentrionale e centrale. Costruzione diretta a cura dello Stato delle opere suddette nel Mezzogiorno e nelle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e la Sardegna, (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589 e art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita)	7,000,000 »
108	Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'articolo 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464	500,000 »
109	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	2,000,000 »
110	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di gestione dell'Istituto Nazionale delle Opere pubbliche dei comuni (art. 14 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1628)	75,000 »
		20,585,000 »

Opere idrauliche.

111	Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (art. 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959 e art. 2 lett. <i>b</i> , della legge 19 luglio 1914, n. 769, legge 8 aprile 1915, n. 508, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita).	6,000,000 »
112	Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese (decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740 e decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2367)	150,000 »
113	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole (articolo 6, comma <i>a</i> , e art. 9, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> , annessa alla legge medesima, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)	3,000,000 »
114	Annualità da pagarsi per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua	200,000 »
115	Lavori urgenti di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani e di pianura dei torrenti che interessano il comune di Messina (articolo 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2081)	400,000 »
116	Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalla legge 14 gennaio 1897, n. 12 ; 25 febbraio 1900, n. 56; 6 maggio 1906, n. 200 ; 12 giugno 1910, n. 297 ; 2 aprile 1912, n. 297 ; 8 aprile 1915, n. 477 ; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)	4,000,000 »
117	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 6, comma <i>e</i> in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e decreto Reale 7 agosto 1919, n. 1478)	300,000 »
118	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, (art. 1 lettera <i>k</i>) ; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>). 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) ; 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 4 (parte) e 5, e lett. <i>d</i> n. 9) ; 20 marzo 1913 n. 215 (art. 3, lett. <i>c</i> e <i>d</i>) ; dal Regio decreto 30 dicembre 1913, numero 1435 (art. 3) ; dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lettera <i>c</i>), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera <i>c</i>) e 1º aprile 1915, n. 426, dal decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	29,050,000 »

	<i>Riporto</i>	29,050,000 »
119	Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 2 ^a categoria	<i>per memoria</i>
120	Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 3 ^a categoria	100,000 »
121	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> , e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1° aprile 1915, n. 426, decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	5,000,000 »
122	Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idro-elettrici (decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995)	2,000,000 »
123	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia idraulica (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995).	1,000,000 »
124	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali, per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica. (Decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 e Regio decreto 2 maggio 1920, n. 597).	1,000,000 »
125	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (art. 50 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	1,000,000 »
126	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, dei bacini imbriferi (art. 60 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	1,000,000 »
127	Spesa per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi o laghi per la sistemazione dei bacini imbriferi (art. 61 del Regio decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	2,000,000 »
		42,150,000 »

Bonifiche.

128	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>f</i>), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1); 20 giugno 1912; n. 712, (art. 1, lett. <i>a</i>); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. <i>d</i>), 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	12,052,207.67
129	Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712.	5,000,000 »
130	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	2,247,792.33
131	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e trasporto del combustibile, e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , articolo 321 e decreto luogotenenziale 25 ottobre 1917, n. 1908, art. 1º).	2,000,000 »

Strade comunali pel bonificamento dell'Agro romano.

Testo unico di legge 1 novembre 1905, n. 647, art. 1, lett. *h* della legge 6 giugno 1907, n. 300, e art. 1, lett. *d* della legge 5 aprile 1908, n. 126.

132	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita).	1,000,000 »
-----	--	-------------

22,300,000 »

Opere marittime.

133	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita)	20,000,000 »
134	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime	15,725,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	35,725,000 »

	<i>Riporto</i>	35,725,000 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
135	Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
	<i>Sussidi per opere marittime.</i>	
136	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	<i>per memoria</i>
		35,745,000 »
	Strade ferrate, tramvie, automobili.	
137	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447	500,000 »
138	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447), ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.	1,150,000 »
139	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 376, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	9,750,000 »
140	Spese d'ufficio, di copiatura di atti, fitto di locali, e varie per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata di tramvie	32,130 »
	(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).	
141	Spese per studi e per stampa di atti attinenti al servizio delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna - Spese per acquisto di targhe, piombini e materiali per il servizio d'identificazione degli automobili e motocicli	24,690 »
		11,456,820 »

Opere in Roma.

142	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502; art. 1, lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lett. <i>d</i> , della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	4,100,000 »
143	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b</i> e <i>c</i>); 30 giugno 1909, n. 407, (art. 1, lett. <i>a</i> e <i>b</i>); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i>); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>l</i> ed <i>m</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>d</i> e 5); decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	4,800,000 »
		8,900,000 »

Opere nella Sardegna.

144	Costruzione nell'isola di Sardegna di strade d'accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali; completamento di strade comunali obbligatorie e costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di comuni o frazioni isolati; maggiori spese in dipendenza della guerra per le strade comunali già appaltate e riparazioni straordinarie alle strade già costruite; concorso nella spesa per la manutenzione delle opere succitate già costruite; in costruzione o da costruire. (Leggi 8 luglio 1903, n. 312, e 15 luglio 1906, n. 383; articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601; decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322).	3,960,000 »
145	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907 n. 562; dall'art. 1, lett. <i>g</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1 (lett. <i>c</i>); dal Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>d</i>); dalla legge 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	6,908,000 »
146	Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322).	4,950,000 »
		15.818,000 »

Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.

147	Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (Leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	15,000,000 »
Opere nella Basilicata.		
148	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 maggio 1904, n. 140, art. 46 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	1.000,000 »
149	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 9 luglio 1908, n. 445, art. 10, decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 14, lett. a) del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	3,000,000 »
150	Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, numero 297; 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. a, 9 luglio 1908, n. 445; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14 della lett. b del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	700,000 »
151	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lett. b), 9 luglio 1908, n. 415, art. 11, lett. a) decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, (art. 14, lett. c) (Spesa ripartita)	100,000 »
152	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lett. c), 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. b); decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14, lett. d) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	1,000,000 »
153	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse, e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella provincia medesima (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601 e art. 14, lett. f) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 559 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		5,800,000 »

	<i>Riporto</i>	5,800,000 »
154	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti nella Basilicata (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, art. 14, lett. e)	600,000 »
155	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, numero 140 (art. 56), 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. c) e decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 989, 27 giugno 1915, n. 1081 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	1,500,000 »
156	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12 e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. q e art. 1 decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	200,000 »
157	Costruzione di 3 condutture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza (decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407)	1,000,000 »
158	Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	400,000 »
159	Spese pel Commissariato civile della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita)	60,000 »
160	Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza	100,000 »
161	Imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140 art. 59 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	20,000 »
	<i>Spese generali per le opere nella Basilicata.</i>	
162	Spese casuali inerenti ai lavori nella Basilicata	<i>per memoria</i>
		9,680,000 »
	<i>Opere nelle provincie calabresi.</i>	
163	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Catanzaro (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051).	3,550,000 »
164	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Cosenza (Regio decreto legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	3,550,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,100,000 »

	<i>Riporto</i>	7,100,000 »
165	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Reggio-Calabria (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	3,600,000 »
166	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa ripartita)	4,000,000 »
167	Opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. <i>g</i> , e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	4,500,000 »
168	Opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. <i>b</i> e art. 51 e tab. <i>A</i> , lett. <i>a</i> , nn. 6 e 8) 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>r</i> , e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita	3,000,000 »
169	Annualità all'ente portuale di Cotrone per rimborso delle spese per le opere di sistemazione ed ampliamento del porto stesso (art. 10 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766)	3,543,660 »
170	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255, 9 luglio 1908, n. 445 (art. 38 e 39) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	500,000 »

Spese generali per le opere nelle provincie calabresi.

171	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'articolo 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		26,243,660 »

Opere nelle provincie venete e di Mantova.

Opere idrauliche.

172	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35), e Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lett. <i>f</i>) e 1° aprile 1915, n. 426 e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
173	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> e art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
174	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810, (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919, (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4, — in parte — e lett. <i>d</i> , n. 8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge 19 luglio 1914, n. 769, (art. 2, lett. <i>c</i>), di Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026, (art. 3, lett. <i>g</i>) e 1° aprile 1915, n. 426 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	7,000,000 »
175	Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (articolo 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367)	14,850,000 »
176	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (articolo 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale.		
177	Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova	30,000 »
		22.880,000 »

Bonifiche.

178	Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera <i>g</i>), 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 1, lett. <i>f</i>) 8 aprile 1915, 477 (Spesa ripartita)	10,125,291.94
-----	--	---------------

Opere marittime.

179	Opere marittime nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

180	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime nelle provincie venete e di Mantova	1,800,000 »
-----	---	-------------

1,800,000 »

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.

181	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le provincie suddette - Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili dal pericolo di franamento (tabella <i>D</i> ed <i>E</i> ed art. 62, lett. <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lett. <i>a</i> e <i>b</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15 lett. <i>l</i> (nn. 1, 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	5,050,000 »
-----	--	-------------

182	Imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati, esclusi i consolidamenti nelle provincie di Basilicata e Calabria (art. 62, lett. <i>d</i> , della legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 9, lett. <i>c</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15, lett. <i>l</i> , n. 4, della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

183	Bonificamento della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>f</i>) e decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 566) (Spesa ripartita)	300,000 »
-----	--	-----------

184	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

Da riportarsi 5,350,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,350,000 »
185	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9° luglio 1908, n. 445) Spesa ripartita . . .		<i>per memoria</i>
186	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, articolo 21)		4,000 »
18	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (Leggi 7 luglio 1901, n. 341, 3 luglio 1902, n. 298, 8 luglio 1903, n. 311, 7 luglio 1904, n. 313, 29 dicembre 1904, n. 674, 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d), 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1), 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g), Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a): leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. e) e Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. i) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081, 4 ottobre 1917, n. 1679, e 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)		2,420,000 »
188	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene frane nonché, degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi, dell'estate-autunno 1911 (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma c) e tabella C, lett. c) n. 12; 13 aprile 1911, n. 311; 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. u; 12 luglio 1912, n. 772, art. 2; 26 giugno 1913, n. 764, art. 2, lett. a); 5 maggio 1918, n. 703 e 705 - Concorso dello Stato nelle costruzioni di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e in difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, e nelle isole (art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 ed art. 9 lett. d del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato col decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019) (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1919 n. 507) leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma e, in parte, e tabella C, lett. e, n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. a) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. f), Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. b) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 (art. 1, lett. f) e decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)		1,500,000 »
189	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene dal settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	9,274,000 »

	<i>Riporto</i>	9,274,000 »
	per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette (art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480)	<i>per memoria</i>
190	Sussidi da concedersi a privati e ad istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, in luogo dei mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e art. 2 lett. <i>b</i> della legge 26 giugno 1913, n. 764) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
191	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, costruzioni di ricoveri provvisori o stabili per persone di povere condizioni; sussidi a privati ed istituti di beneficenza per riparazione di edifici in conseguenza delle alluvioni e frane avvenute nel secondo semestre 1914 e primo quadrimestre 1915 (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 e 4 ottobre 1917, n. 1679 (Spesa ripartita)	400,000 »
192	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombramento di aree pubbliche, restauro degli stabili e concessioni di sussidi per riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, in conseguenza dei danni arrecati dal ciclone 30 agosto 1919 nei comuni di S. Giorgio Richinvelda, Artegna e Buia in provincia di Udine (Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2588)	<i>per memoria</i>
193	Provvedimenti a favore delle persone rimaste senza tetto in seguito alle alluvioni del settembre 1920, e per assicurare l'incolumità pubblica degli abitati (art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480)	<i>per memoria</i>
		9,674,000 »
	Spese di riparazione dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche.	
194	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 2, lett. <i>c</i> della legge 13 aprile 1911, n. 311 e art. 2, lett. <i>c</i> , della legge 21 giugno 1913, n. 764 e art. 1 del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675) (Spesa ripartita)	657,000 »
195	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombri di aree pubbliche, costruzioni di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso	
	<i>Da riportarsi</i>	657,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	657,000 »
	pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2587)		<i>per memoria</i>
			657,000 »
	Spese di riparazione dei danni di terremoti.		
196	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di cui alla lett. a) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261. (Art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, III comma, art. 2, lett. a) e art. 3 della legge 28 luglio 1911, numero 842; articoli 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261; decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241, lett. d) art. 1; art. 1 del decreto Reale 3 maggio 1920, numero 545) (Spesa ripartita)		6,500,000 »
197	Provvedimenti d'ufficio per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842 (articoli 56 e 179 del testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261) (Spesa ripartita)		160,000 »
198	Costruzione di case economiche e casette popolari nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)		7,000,000 »
199	Spese relative al funzionamento del Comitato speciale per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto 6 dicembre 1912, n. 1104 e legge 28 luglio 1911, n. 842)		10,000 »
200	Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574, e decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 141, e settembre 1916, n. 1250, 11 febbraio 1917, n. 262, articoli 1 e 2 del D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, e art. 1 del D. L. 7 febbraio 1919, n. 150)		3,500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	17,170,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,170,000 »
201	Ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915; 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (art. 1, lett. z 22) del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)	2,000,000 »
202	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1384 e art. 1, lett. f) del decreto Reale 2 novembre 1919, numero 2241).	<i>per memoria</i>
203	Costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei comuni di quella provincia, nonchè nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (lett. a) art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241).	<i>per memoria</i>
204	Opere igieniche nei baraccamenti di Messina (lett. c) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
205	Costruzione di casette asismiche nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (lett. e) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
206	Contributo dello Stato nelle opere per gli impianti industriali che l'Unione edilizia nazionale effettuerà per la esecuzione delle opere ad essa affidate (lett. g) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
207	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315)	<i>per memoria</i>
208	Somministrazioni all'Unione edilizia messinese ed all'ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione nei centri urbani di Messina e Reggio Calabria di case, ad uso degli impiegati dello Stato ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra e per l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative. Costruzione nel centro urbano di Palmi di case consimili (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2, lett. b) e art. 3; Regio decreto 27 febbraio 1913, n. 331, e art. 24 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700 e decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279; e art. 1, lett. b, del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
209	Spese per i bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,170,000 »

	<i>Riporto</i>	19,170,000 »
	Pesaro e Forlì (decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1014, art. 1, lettere <i>a. b</i> e <i>c</i> del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1065; art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129).	1,000,000 »
210	Spese per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, nelle provincie di Arezzo e Perugia (decreto luogotenenziale 7 ottobre 1907, n. 1867; decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129)	400,000 »
		20,570,000 »
	Spese per riparazioni di danni di guerra.	
211	Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>a</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)	1,465,000 «
212	Riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici governativi danneggiati o distrutti da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>b</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).	1,000,000 »
213	Spese per la manutenzione ed eventuale complemento delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra, e non più ritenute necessarie a scopi bellici dall'autorità militare (art. 5, lett. <i>c</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e art. 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 798	2,500,000 »
214	Sussidi a provincie, comuni e consorzi stradali, per spese straordinarie di riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di truppe e materiale bellico, da trasporti di materiali impiegati in opere occasionate da disastri e da trasporti di combustibili nazionali (art. 6 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)	4,000,000 »
		8,965,000 »
	Utilizzazione delle teleferiche residue dalla guerra.	
215	Spese derivanti dalla convenzione 29 novembre 1919 stipulata con il Consorzio nazionale per la utilizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra. Concessione ai comuni e messa in opera delle teleferiche. Funzionamento del relativo Comitato (art. 8 del Regio decreto 30 novembre 1919, 2874)	5,000,000 »
	Assegnazione per un fondo di riserva.	
216	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate e ad eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	12,413,928.06

CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

217	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, art. 6, dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426 dal decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita).	81,800,000 »
218	Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	100,000 »
219	Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato	100,000 »
220	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	8,000,000 »
		90,000,000 »

CATEGORIA. III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata.

221	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »
-----	--	----------

Restituzione al tesoro di anticipazioni effettuate.

222	Rimborso dei fondi anticipati dal tesoro in base all'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, all'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772, ed all'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 215	7,500,000 »
		7,510,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

223	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	427,177.88
224	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	29,425,291.94
		29,852,469.82

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	20,887,375 »
Debito vitalizio	1,943,000 »
Ponti e strade.	29,128,000 »
Opere idrauliche.	13,234,500 »
Bonifiche.	573,625 »
Opere marittime	28,015,800 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	28,767,247.69
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova:	
Spese generali	116,250 »
Opere idrauliche	8,247,625 »
Opere marittime	8,027,000 »
 Totale della categoria prima della parte ordinaria.	 138,940,422 69

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	477,876,300 »
Ponti e strade.	20,585,000 »

Opere idrauliche	42,150,000 »
Bonifiche	22,300,000 »
Opere marittime	35,745,000 »
Strade ferrate, tramvie, automobili	11,456,820 »
Elettrificazione delle ferrovie	»
Opere in Roma	8,900,000 »
Opere nella Sardegna	15,818,000 »
Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele	15,000,000 »
Opere nella Basilicata	9,680,000 »
Opere nelle provincie calabresi	26,243,660 »
Opere nelle provincie venete e di Mantova	
Opere idrauliche	22,880,000 »
Bonifiche	10,125,291.94
Opere marittime	1,800,000 »
	34,805,291.94
Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	9,674,000 »
Spese di riparazione dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche.	657,000 »
Spese di riparazione dei danni di terremoti	20,570,000 »

Spese per riparazioni di danni di guerra	8,965,000 »
Utilizzazione delle teleferiche residue dalla guerra.	5,000,000 »
Assegnazione per un fondo di riserva	12,413,928.06
Totale della categoria prima della parte straordinaria	777,840,000 »
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate.</i>	<i>90,000,000 »</i>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano nell'entrata	10,000 »
Restituzione al Tesoro di anticipazioni effettuate	7,550,000 »
Totale categoria III	7,510,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	875,350,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	1,014,290,422.69
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>29,852,469.82</i>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	916,780,422.69
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) . .	90,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	7,510,000 »
Totale spese reali	1,014,290,422.69
Categoria IV. — Partite di giro	29,852,469.82
Totale generale	1,044,142,892.51

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici

per l'esercizio finanziario 1921-22

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario 1921-22

ENTRATA

TITOLO I.

Parte ordinaria.

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).

SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Viaggiatori	1,200,000,000 »
2	Bagagli e cani.	60,000,000 »
3	Merci a grande velocità	240,000,000 »
4	Merci a piccola velocità accelerata	100,000,000 »
5	Merci a piccola velocità ordinaria	1,467,000,000 »
6	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:	5,000,000 »
	A) Viaggiatori	3,500,000
	B) Bagagli e cani.	30,000
	C) Merci a grande velocità	400,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	20,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria.	1,050,000
7	Prodotti delle ferrovie sarde	10,000,000 »
	A) Viaggiatori	6,000,000
	B) Bagagli e cani.	60,000
	C) Merci a grande velocità	800,000
	D) Merci a piccola velocità accelerata	40,000
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	3,100,000
	<i>Da riportarsi</i>	3,082,000,000 »

		<i>Riporto</i>	3,082,000,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina		4,000,000 »
	A) Viaggiatori	1,540,000	
	B) Bagagli e cani	60,000	
	C) Merci a grande velocità.	500,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	400,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	1,500,000	
		<hr/>	
		Totale § 1	3,086,000,000 »
		<hr/>	
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
9	Redditi patrimoniali:		
	A) Pigioni di locali	3,000,000	6,000,000 »
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito.	500,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	300,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi.	1,200,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	500,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	400,000	
	G) Diversi	100,000	
		<hr/>	
10	Telegrammi privati.		60,000 »
11	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.		5,700,000 »
12	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		7,000,000 »
13	Prodotti per servizi accessori		3,000,000 »
14	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie sicule		50,000 »
15	Introiti indiretti delle ferrovie sarde		50,000 »
16	Introiti della gestione marittima di Genova, molo vecchio		7,000,000 »
17	Utili di magazzino		40,000,000 »
		<hr/>	
		Totale del § 2	69,400,000 »
		<hr/>	

§ 3. — *Entrate eventuali.*

18	Proventi eventuali		20,000,000 »
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	4,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	100,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 57 della spesa)	1,000,000	
	D) Differenze di cambio	14,000,000	
	E) Eccedenze di cassa, eccedenze di tassazione ed assegni non rimborsati	500,000	
	F) Diversi	400,000	
19	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule.		<i>per memoria</i>
20	Entrate eventuali delle ferrovie sarde		<i>per memoria</i>
21	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)		<i>per memoria</i>
22	Sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione		<i>per memoria</i>
23	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
24	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		<i>per memoria</i>
		Totale del § 3	20,000,000 »

§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*

25	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18,000,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,500,000	
	<i>Da riportarsi</i>	2,500,000	18,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,500,000	18,000,000 »
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	2,000,000	
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	1,000,000	
	D) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	12,000,000	
	E) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari. <i>per memoria</i>		
	E) Trasporti in borsa comune colle Società ferroviarie in corrispondenza	10,000	
	G) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali.	160,000	
	H) Terremoto. <i>per memoria</i>		
	I) Diverse	330,000	
26	Ricuperi di carattere generale.		50,000,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale.	10,000,000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	15,000,000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie.	1,000,000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	100,000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	200,000	
	F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	100,000	
	G) Ricuperi di spese per prestazioni fatte al Regio commissariato generale dei carboni. <i>per memoria</i>		
	H) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	10,000,000	
	I) Ricuperi diversi	13,600,000	
27	Ricuperi del servizio movimento e traffico		30,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		98,000,000 »

	<i>Riporto</i>	98,000,000 »
28	Ricuperi del servizio materiale trazione	13,000,000 »
29	Ricuperi del servizio lavori	7,000,000 »
30	Ricuperi dell'elettrificazione	<i>per memoria</i>
31	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule	400,000 »
32	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie sarde	100,000 »
33	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti	5,000,000 »
34	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª)	10,000 »
35	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	3,000,000 »
36	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 109 della spesa)	1,240,000 »
	Totale del § 4	127,750,000 »
SEZIONE II. — NAVIGAZIONE.		
§ 1. — <i>Prodotti della navigazione con le isole.</i>		
37	Passeggeri	10,000,000 »
38	Merci	3,000,000 »
39	Bestiame	1,000,000 »
	Totale del § 1	14,000,000 »
§ 2. — <i>Introiti diversi della navigazione con le isole.</i>		
40	Noli marittimi	400,000
41	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole	2,250,000 »
42	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti	200,000 »
	Totale del § 2	2,850,000 »

§ 3. — *Prodotti della navigazione libera.*

43	Introiti di servizi di navigazione libera	110,000,000 >
44	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	110,000,000 >
	Totale della Sezione II	126,850,000 >

SEZIONE III. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.

45	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 61 della spesa)	<i>per memoria</i>
46	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 61 della spesa) .	<i>per memoria</i>
47	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 62 della spesa) . . .	<i>per memoria</i>
48	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 63 della spesa)	<i>per memoria</i>
49	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie	<i>per memoria</i>
50	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule.	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore.	<i>per memoria</i>
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento.	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso	<i>per memoria</i>

Da riportarsi >

	<i>Riporto</i>	»
51	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie sarde	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore.	<i>per memoria</i>
	C) Versamenti di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento.	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione di materiale stabile messo fuori uso.	<i>per memoria</i>
52	Materiale fuori uso e di demolizione - Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	»
	Totale del Titolo I	3,430,000,000 »
 TITOLO II. 		
<i>Parte straordinaria.</i>		
(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
53	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	269,891,350.40
54	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	100,000,000 »
55	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	101,200,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 85 della spesa)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»
		471,091,350.40

	<i>Riporto</i> »	471,091,350,40
B)	Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 85 della spesa) <i>per memoria</i>	
C)	Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 84 e 85 della spesa) <i>per memoria</i>	
D)	Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti <i>per memoria</i>	
E)	Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile 77,200,000	
F)	Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie <i>per memoria</i>	
G)	Diversi <i>per memoria</i>	
H)	Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee (cap. 76 della spesa) 24,000,000	
	Totale del Titolo II	471,091,350,40

TITOLO III.

Magazzini, Officine e Scorte.

§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

56	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	160,000,000 »
57	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
58	Forniture ai servizi (cap. 92 della spesa)	1,600,000,000 »
59	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 92 della spesa)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,760,000,000 »

		<i>Riporto</i>	1,760,000,000 »
60	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 93 della spesa).		<i>per memoria</i>
61	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 94 della spesa).		<i>per memoria</i>
62	Prelevamento dal fondo di compensazione per le oscillazioni nei prezzi del combustibile (capitolo 95 della spesa)		<i>per memoria</i>
63	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo 96 della spesa).		<i>per memoria</i>
		Totale del § 1	1,760,000,000 »
§ 2. — <i>Officine e scorte.</i>			
64	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine locomotive, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 97 della spesa).		465,000,000 »
	A) Officine del materiale rotabile. Officine locomotive ed officine del materiale mobile.	225,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre rialzo	160,000,000	
	C) Stabilimenti di altre amministrazioni governative		<i>per memoria</i>
	D) Stabilimenti dell'industria privata	70,000,000	
	E) Ricuperi inerenti alla manutenzione del materiale rotabile e d'esercizio	10,000,000	
65	Corrispettivo dei lavori fatti da cantieri di elettrificazione		<i>per memoria</i>
66	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del Servizio Lavori (capitolo 99 della spesa)		40,000,000 »
67	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo 100 della spesa).		25,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	22,000,000	
	1) Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre Rialzo	8,000,000	
	2) Parco sale montate e carrelli completi	14,000,000	
		<u>22,000,000</u>	
	<i>Da riportarsi</i>	22,000,000	530,000,000 »

Segue
67

	<i>Riporto</i>	22,000,000	530,000,000 »
	B) Servizio movimento e traffico - Riparti tecnici	100,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule.	200,000	
	D) Cantieri per i lavori di elettrificazione.	<i>per memoria</i>	
	1) Scorte fisse.	<i>per memoria</i>	
	2) Parco autoveicoli	<i>per memoria</i>	
	E) Esercizio navigazione	2,700,000	
		Totale del § 2	530,000,000 »
		Totale del Titolo III	2,290,000,000 »

TITOLO IV.

Industrie speciali - Sfruttamento boschi.

68	Ricuperi di spese d'impianto (capitolo 101 della spesa)		<i>per memoria</i>
69	Ricavi dell'esercizio (capitolo 102 della spesa)		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

70	Ritenute al personale		42,000,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	37,000,000	
		<i>Da riportarsi</i>	37,000,000
			42,000,000 »

	<i>Riporto</i>	37,000,000	42,000,000 »
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	3,000,000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1,000,000	
	D) Entrate diverse	1,000,000	
71	Annualità corrispondente all'integrazione a carico dell'amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919.		22,000,000 »
72	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale iscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza.		200,000 »
73	Contributo dell'amministrazione o delle cessate amministrazioni ferroviarie o di altre amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale		<i>per memoria</i>
74	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi		27,000,000 »
75	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi		500,000 »
76	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 106 della spesa).		7,000 »
	Totale del Titolo V.		91,707,000 »
TITOLO VI.			
<i>Gestione delle case economiche per i ferrovieri.</i>			
(Legge 14 luglio 1907, n. 553).			
<i>Patrimonio.</i>			
77	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 107 della spesa)		10,000,000 »
<i>Gestione.</i>			
78	Affitto delle case.		2,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		12,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	12,200,000 »
79	Proventi diversi	300,000 »
80	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI . . .	12,500,000 »
 TITOLO VII. 		
<i>Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita. (Legge 19 giugno 1919, n. 641).</i>		
81	Contributo dell'amministrazione in ragione del 6 per mille dei prodotti del traffico	17,500,000 »
82	Contributo del personale in ragione del 6 mille dello stipendio o paga.	4,000,000 »
83	Multe al personale	600,000 »
84	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100.	90,000 »
85	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	<i>per memoria</i>
86	Interessi sul fondo dell'opera di previdenza a favore degli orfani e buonuscita	1,500,000 »
87	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali (lire 50,000.	50,000 »
88	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni . . .	250,000 »
89	Entrate eventuali	<i>per memoria</i>
90	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
	Totale del Titolo VII . . .	24,040,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui
al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641)

Patrimonio.

91	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	<i>per memoria</i>
92	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui.	8,000,000 »

Gestione.

93	Introiti della Gestione	12,600,000 »
----	-----------------------------------	--------------

Totale del Titolo VIII . . .		20,600,000 »
------------------------------	--	--------------

TITOLO IX.

Mutui a Cooperative ferroviarie e costruttrici
di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

94	Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari.	<i>per memoria</i>
95	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	<i>per memoria</i>

Totale del titolo IX . . .		»
----------------------------	--	---

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi.

§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti.

96	Depositi a garanzia (cap. 127 della spesa)	18,000,000 »
97	Ricuperi di tasse doganali e di somme anticipate ai mittenti (cap. 128 della spesa).	125,000,000 »
98	Incasso di assegni sulle merci (cap. 129 della spesa).	600,000,000 »
99	Tasse di trasporto da rimborsare in base a convenzioni (capitolo 130 della spesa).	1,000,000 »
100	Tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 131 della spesa).	3,000,000 »
101	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale:	900,000 »
	A) confine francese-Modane (cap. 132-A della spesa)	800,000
	B) Cerignola-Campagna-Cerignola-Città (capitolo 132-B della spesa).	100,000
102	Accrediti a ferrovie, amministrazioni e ditte diverse per operazioni regolate nella contabilità dei prodotti (capitolo 133 della spesa).	240,000,000 »
103	Ricuperi di crediti per trasporti in conto corrente col Ministero della guerra in base a speciali convenzioni (capitolo 134 della spesa).	50,000,000 »
	Totale del § 1.	1,037,900,000 »

§ 2. — Operazioni attinenti al personale.

104	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (cap. 135 della spesa)	4,200,000 »
105	Ritenute per anticipazioni ed addebiti (cap. 136 della spesa)	10,000,000 »
106	Ritenute per massa vestiario (cap. 137 della spesa)	1,700,000 »
107	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo n. 138 della spesa)	3,600,000 »
	Da riportarsi	19,500,000 »

		<i>Riporto</i>	19,500,000 »
108	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte ed introitate nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione (articoli 42 e 45 delle norme per il riordinamento e pel funzionamento del Servizio legale dell'Amministrazione, approvate con R. decreto 10 maggio 1908, n. 284) (cap. 139 della spesa) .		<i>per memoria</i>
		Totale del § 2	19,500,000 »
	<i>§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati</i>		
109	Ministero dei Lavori Pubblici: costruzione di nuove linee (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (cap. 140 della spesa)		15,000,000 »
110	Ministero dei Lavori Pubblici - Anticipazioni, rimborsi e recuperi diversi (cap. 141 di spesa)		15,000,000 »
	A) Per impianti idro-elettrici	10,000,000	
	B) Per lavori forniture e prestazioni diverse	5,000,000	
111	Ministero dell'Interno - Anticipazioni e rimborsi per lavori, forniture e prestazioni per conto dell'Amministrazione dell'Interno (cap. 142 della spesa)		120,000 »
112	Ministero della Guerra - Anticipazioni e rimborsi (cap. 143 della spesa)		20,000,000 »
113	Ministero della Guerra - Anticipazioni e rimborsi per le linee in esercizio militare - Linea Torino-Chivasso-Aosta (cap. 144 della spesa) .		200,000 »
114	Ministero della guerra - Esercizio provvisorio della ferrovia Rezzato-Vobarno (cap. 145 di spesa)		<i>per memoria</i>
115	Ministero della guerra - Esercizio di navigazione del lago di Garda (capitolo 146 della spesa)		<i>per memoria</i>
116	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie della Venezia Giulia (cap. 147 di spesa)		<i>per memoria</i>
117	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie del Trentino (cap. 148 di spesa)		<i>per memoria</i>
118	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie Dalmate (cap. 149 di spesa)		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	50,320,000 »

	<i>Riporto</i>	50,320,000 »
119	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni e rimborsi per lavori, forniture e prestazioni per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 150 della spesa)	5,000,000 »
120	Ministero dell'industria e del commercio - Esercizio delle linee di navigazione per le isole del golfo di Napoli, Eolie, Egadi ed altre minori (cap. 151 di spesa)	<i>per memoria</i>
121	Ministero delle poste e dei telegrafi - Lavori alle linee telegrafiche e telefoniche per conto dell'Amministrazione (cap. 152 della spesa)	1,000,000 »
122	Ministero del tesoro (cap. 153 della spesa)	500,000,000 »
	A) Pagamenti e prestazioni per conto dell'Amministrazione	495,000,000
	B) Ricuperi di crediti per forniture e prestazioni diverse	5,000,000
123	Ministero del Tesoro - Anticipazioni e rimborsi in conto forniture di 10,000 carri per trasporto lignite, accordate dall'ex Commissariato generale per i combustibili nazionali (cap. 154 della spesa)	<i>per memoria</i>
124	Ministero delle Colonie - Anticipazioni e rimborsi per forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia (cap. 155 della spesa)	10,000,000 »
125	Ministero della Marina - Anticipazioni e rimborsi per forniture, lavori e trasporti in conto corrente, (cap. 156 dello spesa)	1,000,000 »
126	Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari - Anticipazioni e rimborsi per lavori, forniture e prestazioni (cap. 157 della spesa)	<i>per memoria</i>
127	Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale della navigazione (cap. 158 della spesa)	<i>per memoria</i>
128	Rimborsi dal Consorzio del Porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla Azienda ferroviaria (art. 106 del Regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261) cap. 159 della spesa)	150,000 »
129	Accrediti ad amministrazioni diverse ed a privati per valori, forniture e prestazioni (cap. 160 della spesa)	100,000,000 »
130	Ferrovia Palermo-Corleone (cap. 161 di spesa)	<i>per memoria</i>
	A) Rimborsi e ricavi relativi a lavori di ripristino	<i>per memoria</i>
	B) Rimborsi e ricavi relativi a lavori e provviste di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	667,470,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	667,470,000 »
131	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (cap 160 della spesa)	100,000,000 »
132	Mandati a disposizione estinti (cap. 163 della spesa)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	767,470,000 »
§ 4. — <i>Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili</i>		
<i>Patrimonio.</i>		
133	Prelevamento dal conto corrente del tesoro (cap. 164 di spesa)	<i>per memoria</i>
<i>Gestione.</i>		
134	Ricavo vendita carboni e introiti vari (cap. 165 di spesa)	<i>per memoria</i>
<i>Gestione combustibili liquidi.</i>		
135	Ricavo vendita combustibili liquidi ed introiti vari	<i>per memoria</i>
	Totale del § 4	»
	Totale del Titolo X	1,824,870,000 »
TITOLO XI.		
<i>Partite di giro</i>		
136	Tasse erariali (cap. 167 della spesa).	155,000'000 »
137	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 168 della spesa)	70,000,000 »
138	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 138 della spesa)	400,000 »
139	Contributo del centesimo di guerra (cap. 170 di spesa).	5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	230,400,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	230,400,000 »
140	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 171 spesa).	6,000,000 »
141	Imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 172 della spesa)	50,000 »
142	Imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 173 della spesa).	<i>per memoria</i>
143	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 174 della spesa).	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XI	236,450,000 »

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.

Sezione I. — Rete ferroviaria e stretto di Messina.		
Titolo I. - Parte ordinaria.		
§ 1. - Prodotti del traffico		3,086,000,000 »
§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio		69,400,000 »
§ 3. - Entrate eventuali.		20,000,000 »
§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa		127,750,000 »
Sezione II. — Navigazione.		126,850,000 »
Sezione III. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa		»
Totale titolo I - Parte ordinaria		3,430,000,000 »
Titolo II. - Parte straordinaria		471,091,350.40
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		3,901,091,350.40

Gestioni speciali ed autonome.

Titolo III. — Magazzini, Officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini.	1,760,000,000 »
§ 2. — Officine e scorte	530,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali - Sfruttamento boschi.	»
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	91,707,000 »
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	12,500,000 »
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	24,040,000 »
Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	20,600,000 »
Titolo IX. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	»
Titolo X. — Operazioni per conto di terzi:	
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti	1,037,900,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale	19,500,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	767,470,000 »
§ 4. — Operazioni per conto del R. Commissariato generale dei carboni	»
Totale delle gestioni speciali ed autonome	
	4,263,717,000 »
Titolo X. — Partite di giro.	236,450,000 »
Totale generale dell'entrata	
	8,401,258,350.40

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria.

SEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ 1. — *Direzione generale - Servizi centrali: Segretariato - Perso-
nale - Sanitario - Legale - Ragioneria (esclusi i servizi dell'eser-
cizio).*

1	Personale	28,100,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti	700,000 »
	Totale del § 1	28,800,000 »

§ 2. — *Servizio approvvigionamenti.*

3	Personale	52,500,000 »
	A) Servizio centrale	10,500,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	42,000,000
4	Forniture, spese ed acquisti	4,500,000 »
	A) Servizio centrale	500,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	4,000,000
	Totale del § 2	57,000,000 »

§ 3. — Servizio movimento e Traffico.

5	Personale		823,800,000 »
	A) Servizio centrale	13,000,000	
	B) Divisioni	43,000,000	
	C) Controlli prodotti	18,800,000	
	D) Riparti tecnici	15,000,000	
	E) Stazioni	530,000,000	
	F) Depositi del personale viaggiante	204,000,000	
6	Forniture, spese ed acquisti.		40,600,000 »
	A) Servizio centrale	400,000	
	B) Divisioni	1,400,000	
	C) Controlli prodotti	500,000	
	D) Riparti tecnici	400,000	
	E) Stazioni	27,000,000	
	F) Depositi del personale viaggiante	700,000	
	G) Convogli	8,000,000	
	H) Manutenzione impianti telegrafici, telefonici ed altri impianti elettrici della illuminazione, orologi e mi- sure metriche	1,700,000	
	I) Manutenzione delle linee telegrafiche	500,000	
7	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni.		20,000,000 »
8	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		8,000,000 »
		Totale del § 3	892,400,000 »

§ 4. — Servizio Materiale e trazione.

9	Personale		349,300,000 »
	A) Servizio centrale	8,400,000	
	B) Divisioni e riparti d'ispezione	20,400,000	
	C) Locomozione a vapore (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie	275,500,000	
	D) Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche)	11,400,000	
	E) Pulizia verifica e untura veicoli	33,600,000	
10	Forniture, spese ed acquisti.		789,500,000 »
	A) Servizio centrale	375,000	
	B) Divisione e riparti d'ispezioni	490,000	
	C) Locomozione.	785,135,000	
	1) Locomozione a vapore :		
	a) combustibile	750,000,000	
	b) spese diverse	26,735,000	
	2) Locomozione elettrica	5,000,000	
	3) Spese diverse	3,400,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	3,500,000	
11	Manutenzione del materiale rotabile		320,000,000 »
	A) Eseguita nelle Officine dell'Amministrazione (capitolo 65 A e 65 B dell'entrata).	250,000,000	
	B) Eseguita dall'industria privata (capitolo 65 C dell'entrata.	70,000,000	
	C) Eseguita negli stabilimenti di altre Amministrazioni governative	<i>per memoria</i>	
	Totale del § 4		1,458,800,000 »

§ 5. - Servizio lavori.

12	Personale		400,000,000 »
	A) Servizio centrale	10,000,000	
	B) Divisioni, sezioni e riparti	48,000,000	
	C) Sorveglianza della linea	110,000,000	
	D) Manutenzione della linea	218,000,000	
	E) Operai	14,000,000	
13	Forniture, spese ed acquisti		8,400,000 »
	A) Servizio centrale	180,000	
	B) Divisioni, sezioni e riparti	1,120,000	
	C) Linea	7,100,000	
14	Manutenzione della linea		57,000,000 »
	Totale del § 5		465,400,000 »

§ 6. - Unità speciale - Elettrificazione.

15	Personale		8,000,000 »
	A) Uffici centrali e distaccati	1,000,000	
	B) Manutenzione impianti di elettrificazione	7,000,000	
16	Forniture, spese ed acquisti		600,000 »
17	Manutenzione degli impianti di elettrificazione		3,000,000 »
	Totale § 6		11,600,000 »

§ 7. - *Linee secondarie a scartamento ridotto.*

(Gruppo Sicilia).

18	Personale		8,800,000 »
	A) Direzione dell'esercizio	800,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	2,400,000	
	C) Condotta locomotive e depositi	1,900,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	100,000	
	E) Linea.	3,600,000	
19	Forniture, spese ed acquisti.		4,500,000 »
	A) Direzione d'esercizio	20,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	75,000	
	C) Convogli	10,000	
	D) Locomozione	4,300,000	
	E) Unture e pulizie veicoli.	10,000	
	F) Linea	60,000	
	G) Indennizzi.	25,000	
20	Manutenzione materiale rotabile		1,200,000 »
21	Manutenzione della linea		300,000 »
		Totale § 7	14,800,000 »

§ 8. - *Ferrovie sarde.*

22	Personale		12,000,000 »
	A) Direzione d'esercizio	800,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante.	5,000,000	
		<u>5,800,000</u>	
	<i>Da riportarsi</i>	5,800,000	12,000,000 »

		<i>Riporto</i>	5,800,000	12,000,000 »
	C)	Condotta locomotive e depositi	1,700,000	
	D)	Pulizia, verifica ed untura veicoli	800,000	
	E)	Linea	3,700,000	
23		Fornitura spese ed acquisti		9,600,000 »
	A)	Direzione d'esercizio	100,000	
	B)	Stazione depositi e personale viaggiante.	300,000	
	C)	Convogli	50,000	
	D)	Locomozione	8,900,000	
	E)	Untura e polizia veicoli	30,000	
	F)	Linea	200,000	
	G)	indennizzi	20,000	
24		Manutenzione materiale rotabile		1,000,000 »
25		Manutenzione della linea.		400,000 »
		Totale del § 8		23,000,000 »
		<i>§ 9. - Navigazione dello stretto di Messina.</i>		
26		Personale		4,500,000 »
27		Forniture, spese ed acquisti.		5,500,000 »
		Totale del § 9		10,000,000 »
		<i>§ 10. - Spese generali attinenti al personale.</i>		
28		Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione, per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919.		22,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>		22,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	22,000,000 »
29	Contributo dell'Amministrazione e delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale.	200,000 »
30	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » in ragione del 6 per cento dei prodotti del traffico.	17,500,000 »
31	Spese per assegni e indennità diverse al personale	3,000,000 »
32	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	200,000 »
33	Gratificazioni al personale (art. 148 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393).	2,687,000 »
34	Premi di cointeressenza al personale (art. 3 del decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023).	<i>per memoria</i>
35	Oblazioni e sussidi al personale	2,800,000 »
36	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	3,000,000 »
	<i>Spese generali diverse.</i>	
37	Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse (art. 61, legge 7 luglio 1917, n. 429)	40,000 »
38	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	2,160,000 »
39	Imposte tasse	3,500,000 »
40	Spese giudiziali e contenziose	1,100,000 »
41	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,000,000 »
42	Indennizzi	1,700,000 »
43	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere.	600,000 »
44	Spese per la sorveglianza dei trasporti.	1,000,000 »
45	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	2,000,000 »
46	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni .	1,100,000 »
47	Spese eventuali	20,000,000 »
	Totale del § 10 . . .	85,587,000 »

§ 11. — *Servizi secondari.*

48	Servizi accessori ad impresa od in economia	1,400,000 »
49	Gestione marittima di Genova Molovecchio	7,200,000 »
	A) Personale	1,200,000
	B) Forniture, spese ed acquisti	6,000,000
50	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	1,400,000 »
	Totale del § 11	10,000,000 »
	Totale Sezione I	3,057,387,000 »

SEZIONE II. — ESERCIZIO DI NAVIGAZIONE.

§ 1. — *Navigazione con le isole.*

51	Personale	5,200,000 »
	A) Uffici centrali	1,200,000
	B) Uffici distaccati	1,100,000
	C) Personale di coperta	1,300,000
	D) Personale di macchina	1,500,000
	E) Personale ausiliario	100,000
52	Forniture, spese ed acquisti	12,500,000 »
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	600,000
	B) Piroscafi	11,880,000
	C) Materiali portuali ed approdi	20,000
53	Ancoraggi e spese portuali	<i>per memoria</i>
54	Noleggio di piroscafi	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,700,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	19,700,000 »
55	Spese generali.		500,000 »
	A) Di personale	400,000	
	B) Diverse	100,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1	20,200,000 »
			<hr/>
	<i>§ 2. - Navigazione libera.</i>		
56	Personale		30,000,000 »
57	Forniture spese ed acquisti		54,800,000 »
58	Noleggi		200,000 »
59	Assegnazione alla riserva per i rischi di mare		4,000,000 »
60	Spese generali.		1,000,000 »
			<hr/>
		Totale del § 2	90,000,000 »
			<hr/>
		Totale della Sezione II	110,200,000 »
			<hr/>
	SEZIONE III. — SPESE COMPLEMENTARI.		
	(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429; modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
61	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 46 e 47 dell'entrata.		7,000,000 »
62	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 47 dell'entrata)		28,000,000 »
63	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli 48 e 56 dell'entrata) .		77,200,000 »
64	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 50 dell'entrata)		250,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	65,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	60,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	125,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	112,450,000 »

	<i>Riporto</i>	112,450,000 »
65	Spese complementari delle Ferrovie sarde	150,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	50,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	50,000
	C) Rinnovamento materiale rotabile	50,000
66	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111 (cap. 52 dell'entrata)	660,000 »
67	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 49 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	113,260,000 »

SEZIONE IV. — SPESE ACCESSORIE.

(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

§ 1. - *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*

68	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento:	112,350,936.97
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,679,549.21
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	3,616,855.78
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	80,827,277.96
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,308,533,48
	E) delle somme fornite per acquisto di 4,000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	<i>Da riportarsi</i>	110,951,655.40
		112,350,936.97

	<i>Riporto</i> . . .	110,951,655.40	112,350,936.97
	F) delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto di materiale navale	645,134,84	
	G) delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni.	754,146.73	
	H) delle somme fornite per l'assetto delle Ferrovie sarde	<i>per memoria</i>	
69	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		2,117,500 »
	A) per le liquidazioni delle gestioni ferroviarie sociali	<i>per memoria</i>	
	B) per aumenti della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>	
	C) per spese patrimoniali	2,062,500	
	D) per lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>	
	E) per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	55.000	
70	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1917, n. 429)		7,814,563.03
71	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		<i>per memoria</i>
	A) Materiale in servizio permanente	<i>per memoria</i>	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali, di proprietà privata	<i>per memoria</i>	
72	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 »
73	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 18-C dell'entrata)		1,000,000 »
74	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
75	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale		750,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		124,153,000 »

		<i>Riporto</i>	124,153,000 »
76	Elettrificazione delle linee (cap. 96-I dell'entrata).		25,000,000 »
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica	1,000,000	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione di linee	24,000,000	
		Totale del § 1	149,153,000 »
	§ 2. — <i>Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>		
77	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto		<i>per memoria</i>
78	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale		<i>per memoria</i>
79	Versamento al tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, 2° capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 2	»
		Totale della sezione IV	149,153,000 »
		Totale del titolo I	3,430,000,000 »
	TITOLO II.		
	<i>Parte straordinaria.</i>		
	(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
80	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
81	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione al 1° luglio 1905	<i>per memoria</i>
82	Acquisto di materiale rotabile	127,200,000 »
83	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	1,000,000 »
	A) Materiale rotabile	1,000,000
	B) Galleggianti	<i>per memoria</i>
84	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 55-C dell'entrata)	10,000,000 »
85	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 55-A, B e C dell'entrata	53,891,350,40
86	Lavori di elettrificazione delle linee	119,000,000 »
87	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	<i>per memoria</i>
88	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>
89	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
90	Aumento della dotazione di magazzino	160,000,000 »
	Totale del Titolo II	471,091,350,40

TITOLO III.

Magazzini, officine e scorte.

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

91	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (cap. 56 e 58 dell'entrata)	1,760,000,000 »
92	Acconti sulle forniture in corso (cap. 58 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,760,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,760,000,000 »
93	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. 60 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
94	Assegnazione al fondo di compensazione per le oscillazioni dei prezzi del combustibile (cap. 62 dell'entrata).	<i>per memoria</i>
95	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 63 di entrata).	<i>per memoria</i>
96	Reintegro dei prelevamenti del fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,760,000,000 »
§ 2. — <i>Officine e scorte.</i>		
97	Spese per lavori delle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 64 dell'entrata)	465,000,000 »
	A) Officine del materiale rotabile, officine locomotive ed officine del materiale mobile	230,000,000
	1. Personale	100,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	130,000,000
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	165,000,000
	1. Personale	75,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	<u>90,000,000</u>
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative	<i>per memoria</i>
	1. Forniture di magazzino	<i>per memoria</i>
	2. Pagamenti ed addebiti vari	<u><i>per memoria</i></u>
	D) Stabilimenti dell'industria privata	70,000,000
	1. Forniture di magazzino	10,000,000
	2. Pagamenti alle ditte	58,000,000
	3. Spese diverse	<u>2,000,000</u>
	<i>Da riportarsi</i>	465,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	465,000,000 »
98	Spese dei cantieri per i lavori di elettrificazione		<i>per memoria</i>
	A) Personale		<i>per memoria</i>
	B) Forniture, spese ed acquisti		<i>per memoria</i>
99	Spese per lavori delle officine del servizio lavori (cap. 66 dell'entrata)		40,000,000 »
	A) Personale	10,000,000	
	B) Forniture di magazzino	30,000,000	
100	Materiali di scorta - Materie ricevute (capitoli 59 e 67 dell'entrata)		25,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	22,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei de-		
	positi e squadre rialzo	8,000,000	
	2. Parco sale montate e carrelli		
	completi	14,000,000	
	B) Servizio movimento e traffico - Riparti tecnici	100,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule	200,000	
	D) Cantieri per i lavori di elettrificazione	<i>per memoria</i>	
	1. Scorte fisse	<i>per memoria</i>	
	2. Parco autoveicoli	<i>per memoria</i>	
	E) Esercizio navigazione	2,700,000	
		Totale del § 2	530,000,000 »
		Totale del Titolo III	2.290,000,000 »
TITOLO IV.			
Industrie speciali - Sfruttamento boschi.			
101	Spese d'impianto (cap. 68 dell'entrata).		<i>per memoria</i>
102	Spese d'esercizio (cap. 69 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

103	Pensioni	50,000,000 »
104	Sussidi	180,000 »
105	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 76 dell'entrata)	7,000 »
106	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	41,520,000 »
	Totale del Titolo V	91,707,000 »

TITOLO VI.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

107	Spese per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 77 dell'entrata)	10,000,000 »
108	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione	200,000 »

Gestione.

109	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitabili (cap. 36 dell'entrata)	1,300,000 »
110	Imposte e sovrimposte	2,000 »
111	Spese di amministrazione, custodia e diverse	115,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,617,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	11,617,000 »
112	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	150,000 »
113	Manutenzione ordinaria	300,000 »
114	Manutenzione straordinaria	200,000 »
115	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) . .	<i>per memoria</i>
116	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) .	233,000 »
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	200,000
	B) per eccedenze attive dei bilanci	33,000
	Totale del Titolo VI	12,500,000 »
 TITOLO VII. 		
<i>Opera di previdenza per gli orfani e le famiglie del personale e buonuscita,</i> (Legge 19 giugno 1913, n. 641). 		
117	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani .	2,000,000 »
118	Indennità di buonuscita	8,000,000 »
119	Assegni alimentari vitalizi	100,000 »
120	Rimborsi di ritenute	<i>per memoria</i>
121	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
122	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	13,890,000 »
	Totale del Titolo VII	24,040,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati
in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641)

Patrimonio.

123 Somme mutuate al personale 8,000,000 »

Gestione.

124 Spese della gestione 12,600,000 »

Totale del Titolo VIII. 20,600,000 »

TITOLO IX.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici
di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

125 Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari - Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui. *per memoria*

126 Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari *per memoria*

A) Somme fornite in conto mutui *per memoria*

B) Addebito interessi e quota spese generali *per memoria*

Totale del Titolo IX »

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi

§ 1. Operazioni attinenti ai trasporti.

127	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 96 dell'entrata)	18,000,000 »
128	Tasse doganali e somme anticipate ai mittenti (cap. 97 dell'entrata)	125,000,000 »
129	Pagamento di assegni sulle merci (cap. 98 sull'entrata)	600,000,000 »
130	Tasse di trasporto rimborsate in base a convezione (cap. 99 dell'entrata)	1,000,000 »
131	Erogazione delle tasse di presa e consegna a domicilio (cap. 100 dell'entrata)	3,000,000 »
132	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale	900,000 »
	A) Confine francese - Modane (cap. 101-A dell'entrata)	800,000
	B) Cerignola Campagna - Cerignola città (cap. 101-B dell'entrata)	100,000
133	Addebiti a ferrovie, amministrazioni e ditte diverse per operazioni regolate nella contabilità prodotti (cap. 102 dell'entrata)	240,000,000 »
134	Trasporti fatti in conto corrente col Ministero della guerra, in base a speciali convenzioni (cap. 103 dell'entrata)	50,000,000 »
	Totale del § 1	1,037,900,000 »
§ 2. - Operazioni attinenti al personale.		
135	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni (cap. 104 dell'entrata)	4,200,000 »
136	Anticipazioni e addebiti (cap. 105 dell'entrata).	10,000,000 »
137	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 106 dell'entrata).	1,700,000 »
	Da riportarsi	15,900,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i> . . .	15,900,000 »
138	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 107 d'entrata)	3,600,000 »
139	Erogazione delle somme versate dalle controparti per competenze di avvocato e procuratore poste a loro carico nei giudizi sostenuti dal Servizio legale dell'Amministrazione ferroviaria (art. 42, 45 e 46 delle norme pel riordinamento e funzionamento del Servizio legale approvate con Regio decreto 10 maggio 1908, n. 280) (cap. 108 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2 . . .	19,500,000 »
 § 3. - <i>Lavori, forniture e prestazioni</i> <i>per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati.</i> 		
140	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, numero 444) (cap. 109 dell'entrata)	15,000,000 »
141	Ministero dei lavori pubblici (cap. 110 di entrata)	15,000,000 »
	A) Spese per impianti idroelettrici 10,000,000	
	B) Lavori, forniture e prestazioni diverse 5,000,000	
142	Ministero dell'interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 111 dell'entrata)	120,000 »
143	Ministero della guerra (cap. 112 dell'entrata)	20,000,000 »
	A) Spese per prestazioni forniture e lavori 5,000,000	
	B) Spese straordinarie dipendenti dalla guerra 15,000,000	
	C) Spese straordinarie per lavori d'interesse generale in dipendenza della guerra <i>per memoria</i>	
144	Ministero della guerra - Spese per linee in esercizio militare . . .	200,000 »
	A) (Linea Torino-Chivasso-Aosta) (cap. 113 dell'entrata) 200,000	
145	Ministero della guerra - Esercizio provvisorio della ferrovia Rezzato-Vobarno (cap. 114 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	50,320,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	50,320,000 »
146	Ministero della guerra - Esercizio di navigazione del lago di Garda (cap. 115 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
147	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie della Venezia Giulia (cap. 116 di entrata)	<i>per memoria</i>
148	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie del Trentino (capitolo 117 di entrata)	<i>per memoria</i>
149	Ministero della guerra - Esercizio delle ferrovie dalmate (cap. 118 di entrata)	<i>per memoria</i>
150	Ministero delle poste e dei telegrafi - Spese per lavori, forniture e prestazioni per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 119 dell'entrata)	5,000,000 »
151	Ministero dell'industria e commercio - Esercizio delle linee di navigazione per le isole del golfo di Napoli, Eolie, Egadi ed altre minori (cap. 120 di entrata)	<i>per memoria</i>
152	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni e pagamenti per lavori alle linee telegrafiche e telefoniche per conto dell'Amministrazione (cap. 121 dell'entrata)	1,000,000 »
153	Ministero del tesoro (cap. 122 dell'entrata)	500,000,000 »
	A) Rimborso di pagamenti e per conto dell'Amministrazione	495,000,000
	B) Spese per forniture e prestazioni diverse	5,000,000
154	Ministero del tesoro - Spese per il completamento della fornitura di 10,000 carri per il trasporto lignite, accordata all'ex-Commissariato generale per i combustibili nazionali (cap. 123 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
155	Ministero delle colonie - Spese per forniture e prestazioni per l'impianto e l'esercizio di ferrovie in Libia (cap. 124 dell'entrata)	10,000,000 »
156	Ministero della marina - Spese per prestazioni forniture e lavori capitolo n. 125 entrata)	1,000,000 »
157	Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari - Spese per lavori, forniture e prestazioni (cap. 126 entrata)	<i>per memoria</i>
158	Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale della navigazione) (cap. 127 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
159	Spese per lavori eseguiti per conto del Consorzio del porto di Genova (art. 106 del Regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. n. 128 dell'entrata)	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	567,470,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	567,470,000 »
160	Addebiti ad amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (cap. 129 dell'entrata)		100,000,000 »
161	Ferrovia Palermo-Corleone (cap. 130 di entrata)		<i>per memoria</i>
	A) Lavori di ripristino	<i>per memoria</i>	
	B) Lavori e provviste di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>	
162	Servizio delle costruzioni (cap. 131 dell'entrata)		100,000,000 »
	A) Servizio centrale	5,000,000	
	B) Studi e direzione di lavori a carico della parte straordinaria o per conto di altre amministrazioni e di terzi	500,000	
	C) Prestazioni per la costruzione di nuove linee a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	94,500,000	
163	Mandati a disposizioni emessi (cap. 132 dell'entrata)		<i>per memoria</i>
		Totale del § 3 . . .	767,470,000 »
<p>§ 4. — Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili.</p> <p><i>Patrimonio.</i></p>			
164	Versamenti al conto corrente col Tesoro (cap. 133 di entrata)		<i>per memoria</i>
<i>Gestione carboni.</i>			
165	Spese della gestione (cap. 134 di entrata)		<i>per memoria</i>
<i>Gestione combustibili liquidi.</i>			
166	Spese della gestione		<i>per memoria</i>
		Totale del § 4 . . .	»
		Totale del Titolo X . . .	1,824,000,000 »

TITOLO XI.

Partite di giro.

167	Versamento delle tasse erariali (cap. 136 dell'entrata)	155,000,000 »
168	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 137 dell'entrata)	70,000,000 »
169	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 138 dell'entrata)	400,000 »
170	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 139 dell'entrata)	5,000,000 »
171	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 140 dell'entrata)	6,000,000 »
172	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane cap. 141 dell'entrata)	50,000 »
173	Versamento dell'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti della guerra (cap. 142 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
174	Ma. dati di anticipazione emessi cap. 143 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo XI	236,450,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA.

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria :

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. — Direzione Generale, Servizi centrali e Ufficio stralcio (esclusi i servizi dell'esercizio)	28,800,000 »
§ 2. — Servizio approvvigionamenti	57,000,000 »
§ 3. — Servizio movimento e traffico	892,400,000 »
<i>Da riportarsi</i>	978,200,000 »

	<i>Riporto</i>	978,200,000 »
§ 4. — Servizio materiale e trazione		1,458,800,000 »
§ 5. — Servizio lavori		465,400,000 »
§ 6. — Elettificazione		11,600,000 »
§ 7. — Ferrovie complementari Sicule		14,800,000 »
§ 8. — Esercizio ferrovie Sarde		23,000,000 »
§ 9. — Navigazione dello stretto di Messina		10,000,000 »
§ 10. — Spese generali dell'Amministrazione		85,587,000 »
§ 11. — Servizi secondari		10,000,000 »
	Totale Sezione I	3,057,387,000 »
Sezione II. — Esercizio navigazione		110,200,000 »
Sezione III. — Spese complementari		113,260,000 »
Sezione IV. — Spese accessorie:		
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria		149,153,000 »
§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione		»
	Totale del titolo I — Parte ordinaria	3,430,000,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria		471,091.350.40
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3,901,091,350.40
Gestioni speciali ed autonome.		
Titolo III. — Magazzini ed Officine.		
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini		1,760,000,000 »
§ 2. — Officine e scorte		530,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali - Sfruttamento boschi		»
	<i>Da riportarsi</i>	2,290,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,290,000,000 »
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi		91,707,000 »
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri		12,500,000 »
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.		24,040,000 »
Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale		20,600,000 »
Titolo IX. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.		<i>per memoria</i>
Titolo X. — Operazioni per conto di terzi		
§ 1. — Operazioni attinenti ai trasporti		1,037,900,000 »
§ 2. — Operazioni attinenti al personale		19,500,000 »
§ 3. — Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati		767,470,000 »
§ 4. — Operazioni per conto del Regio commissariato generale dei carboni		<i>per memoria</i>
	Totale delle Gestioni speciali ed autonome	4,263,717,000 »
Titolo XI. — Partite di giro		236,450,000 »
	Totale generale della Spesa	8,401,258,350.40

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-22, per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'articolo 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è fissato in lire 400,000 e quello per le concessioni di opere idrauliche di cui all'articolo 53 del testo unico 25 luglio 1904, numero 523, modificato dall'art. 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1921-22, è fissato in lire 500,000 per ciascuna categoria.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-22, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444 e all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 4,000,000.

Resta all'infuori del limite sopra detto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 15 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, che fissa il limite della somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1925-26, in misura non superiore a quella recata dal pro-

getto del bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1920-21, indipendente dalle spese per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie, è abrogato.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, a' termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità allo stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1921-22 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di lire 2,000.000.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1921-22 in lire 300,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio 1922-1923.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	4,300,000 »
2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse.	350,000 »
3	Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	300,000 »
4	Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	150,000 »
5	Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	81,000 »
6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60,000 »
7	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000,000 »
8	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta.	2,500,000 »
9	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione	120,000 »
10	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	120,000 »
11	Quota spettante ai funzionari incaricati delle prove delle automobili e motocicli e degli esami di idoneità a conducenti di detti veicoli ai termini dei decreti luogotenenziali 2 gennaio 1916, n. 20, art. 2 e 6 febbraio 1919, n. 302	<i>per memoria</i>
12	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	282,000 »
13	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali	150,000 »
14	Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	360,000 »
15	Genio civile - Spese diverse	45,000 »
16	Compensi per lavori straordinari prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile.	470,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	22,288,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	22,288,000 »
17	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio Civile	160,000 »
18	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	64,000 »
19	Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche	200,000 »
20	Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale</i> del Ministero	158,000 »
21	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	150,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	7,000 »
23	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria).	100,000 »
24	Spese casuali	35,375 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria.</i>
		<hr/> 23,162,375 »
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	2,100,000 »
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	43,000 »
		<hr/> 2,143,000 »
	Ponti e strade.	
28	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette — Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, all. <i>F</i>	27,000,000 »
29	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle R. Trazzere	55,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 27,055,000 »

LEGISLATURA LXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	27,055,000 »
30	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza e di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662) (Spese fisse)	4,500,000 »
31	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 »
32	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.	62,000 »
33	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	1,000 »
		31,628,000 »
	Opere idrauliche.	
34	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	2,800,000 »
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 »
36	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione, a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959	50,000 »
37	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5,000,000 »
38	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse)	30,000 »
39	Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,300,000 »
40	Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	340,000 »
41	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	38,000 »
42	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	143,000 »
43	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,401,000 »

	<i>Riporto</i>	12,401,000 »
44	Funzionamento del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente. Indennità fisse ai sensi degli articoli 44 e 46 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597	100,000 »
45	Elaborazione e pubblicazione di statistiche delle concessioni di acque pubbliche e dell'energia prodotta ed altre pubblicazioni del Consiglio superiore delle acque (art. 45, lettera <i>d</i>) del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	50,000 »
46	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente.	800,000 »
47	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	2,300 »
48	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica.	10,000 »
		13,363,300 »
	Bonifiche.	
49	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	480,000 »
50	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	76,500 »
51	Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze	17,125 »
		573,625 »
	Opere marittime.	
52	Manutenzione e riparazione dei porti	10,000,000 »
53	Escavazione dei porti	15,000,000 »
54	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse).	3,800 »
55	Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità e competenze	6,500 »
		25,010,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	25,010,300 »
56	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti.	1,500,000 »
57	Assegni e competenze ai fanalisti avventizi in servizio dell'illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti	20,000 »
58	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	1,000 »
59	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti.	15,000 »
60	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)	1,470,000 »
		28,016,300 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.		
61	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 284 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Spesa d'ordine)	10,000 »
62	Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica.	100,000 »
63	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria).	3,000 »
64	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	1,600 »
65	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 (Spesa obbligatoria)	28,771,637.02
66	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	2,753,895.60
67	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria)	245,000 »
		31,885,132.62

Servizio delle opere idrauliche e marittime
nelle provincie Venete e di Mantova.

Spese generali.

68	Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse) . . .	15,000 »
69	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	50,000 »
70	Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente, di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)	15,000 »
71	Fitto di locali (Spese fisse)	19,300 »
72	Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali	15,000 »
73	Spese casuali per il Magistrato alle acque	13,000 »

127,300 »

Opere idrauliche.

74	Manutenzione delle vie navigabili di 1 ^a e di 2 ^a classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,000,000 »
75	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova	3,500,000 »
76	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova (Spese fisse)	9,000 »
77	Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova per i servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria.	170,625 »
78	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie Venete e di Mantova	27,000 »
79	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova	51,000 »
80	Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova.	890,000 »
81	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova	800,000 »

8,447,625 »

Opere marittime.

82	Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete	1,500,000 »
83	Escavazione dei porti nelle provincie Venete	3,000,000 »
84	Illuminazione delle aree portuali e manutenzione dei relativi impianti nelle provincie Venete	25,000 »
85	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie venete	2,000 »
		4,527,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

86	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,500,000 »
87	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	230,000 »
88	Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie	100,000 »
89	Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze.	68,000 »
90	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari	6,000,000 »
91	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000,000 »
92	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	2,220,000 »
<i>Da riportarsi</i>		13,118,000 »

	<i>Riporto</i>	13,118,000 »
93	Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze	820,200 »
94	Genio civile - Personale straordinario assunto per i lavori dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920, in base all'art. 42 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 - Stipendi.	<i>per memoria</i>
95	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari	1,500,000 »
96	Indennità temporanea mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	10,500,000 »
97	Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737)	15,000,000 »
98	Compensi agl'impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080)	<i>per memoria</i>
99	Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).	<i>per memoria</i>
100	Indennizzi agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080	<i>per memoria</i>
101	Sussidi straordinari di esercizio alle aziende esercenti ferrovie e linee intercomunali di tramvie e di navigazione interna da concedersi a termini dei decreti luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560 e 6 ottobre 1918, n. 1587.	30,000,000 »
102	Sussidi agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tranvie a trazione meccanica e di servizi pubblici di navigazione interna, a norma dell'art. 14 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, 17 (2° comma) del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, 3 della legge 1° febbraio 1921, n. 43, e anticipazioni sui sussidi stessi a norma degli articoli 10 ed 11 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, 2 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1839, 3 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1840, e 2 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 270).	408,870,000 »
		479,808,200 »

Ponti e strade.

103	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia. Leggi 27 giugno 1897, n. 246, 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1 lett. c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1 lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1 lett. a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. h); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lett. a); e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2 lett. a), regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. a), 1° aprile 1915, n. 426, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 569 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	5,000,000 »
104	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. e); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. b); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. d); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. c) ed e), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. b) e 1° aprile 1915, n. 426 Concorso dello Stato per le opere stradali eseguite dalle provincie, in applicazione delle leggi 27 giugno 1869, n. 6147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (elenco III. tabella B), e 8 aprile 1915, n. 524, e dell'art. 9 lett. e) del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	7,000,000 »
105	Lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (art. 13, lett. b) della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	1,000,000 »
106	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371 e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria, e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	18,000,000 »
	Da riportarsi	31,000,000 »

	<i>Riporto</i>	31,000,000 »
107	Sussidi per il completamento di strade comunali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni di comuni alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali ed ai porti nell'Italia settentrionale e centrale. Costruzione diretta a cura dello Stato delle opere suddette nel Mezzogiorno e nelle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e la Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589 e art. 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)	10,000,000 »
108	Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1679, modificato dall'art. 1° del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464.	500,000 »
109	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>)	5,000,000 »
110	Sussidi a comuni e consorzi per opere stradali (Regio decreto 13 aprile 1919, n. 570 e art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	4,000,000 »
111	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di gestione dell'Istituto Nazionale delle Opere pubbliche dei comuni (art. 14 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1628)	50,000 »
		50,550,000 »
	Opere idrauliche.	
112	Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (art. 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959, e art. 2, lett. <i>b</i> , della legge 19 luglio 1914, n. 769, e legge 8 aprile 1915, n. 508, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	9,450,000 »
113	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole (art. 6, comma <i>a</i> , e art. 9, della legge 22 dicembre 1900, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> , annessa alla legge medesima, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	12,450,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	12,450,000 >
114	Annualità da pagarsi per concessioni di opere idraulico-forestali nei bacini montani dei corsi d'acqua.	400,000 >
115	Lavori urgenti di sistemazione idraulica forestale dei bacini montani e di pianura dei torrenti che interessano il comune di Messina (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2081, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).	1,100,000 >
116	Lavori di sistemazione del Tevere ed opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalla legge 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 6 maggio 1906, n. 200; 12 giugno 1910, n. 297; 27 aprile 1912, n. 297; 8 aprile 1915, n. 477; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).	5,500,000 >
117	Contributo dello Stato nei lavori di esecuzione del canale di navigazione interna di collegamento del porto di Ostia col Tevere (art. 18, lett. n, n. 2 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, e art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 441).	75,000 >
118	Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 6, comma e in parte, e tabella C, lett. e, n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e decreto Reale 7 agosto 1919, n. 1478).	225,000 >
119	Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa (decreti Reali 8 giugno 1920, n. 987, e 30 settembre 1920, n. 1480 e legge 8 febbraio 1921, n. 80, e articolo 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	2,450,000 >
120	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera a), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera a); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b e d e tabella C (lett. b, nn. 4 (parte) e 5, e lett. d, n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. c e d); dal Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. c), dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 106 (art. 3, lett. c), e 1º aprile 1915, n. 426, e dal decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e dall'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	19,000,000 >
121	Lavori di inalveazione del fiume Idice nel Reno ed opere accessorie. (Legge 20 agosto 1921, n. 1179)	4,800,000 >
122	Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria	400,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	46,400,000 >

	<i>Riporto</i> . . .	46,400,000 »
123	Annualità da pagarsi per concessioni di opere idrauliche di 3 ^a categoria	400,000 »
124	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> , e tabella <i>C</i> , lettera <i>c</i> , n. 7 della legge 22 dicembre 1910 e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1 ^o aprile 1915, n. 426, decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	9,000,000 »
125	Esecuzione a cura dello Stato delle opere di sistemazione del fiume Magra nelle provincie di Genova e di Massa Carrara e pagamento del contributo dello Stato nelle opere di sistemazione del bacino del Dosolo in provincia di Bologna (legge 14 aprile 1921, n. 490).	3,800,000 »
126	Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idroelettrici (decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1995)	2,000,000 »
127	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995)	1,000,000 »
128	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali, per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed elettrica (Decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 e Regio decreto 2 maggio 1920, n. 597)	1,000,000 »
129	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (articoli 50 e seguenti del Regio decreto-legge 1909, n. 2161)	2,000,000 »
130	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, dei bacini imbriferi (articoli 60 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)	500,000 »
131	Spesa per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi o laghi per la sistemazione dei bacini imbriferi (art. 61 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161).	2,000,000 »
132	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e meteorologici (art. 2 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 1055 e art. 45 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285)	500,000 »
		<hr/> 68,600,000 » <hr/>

Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.

133	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381 e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, numero 150) (Spesa ripartita)	18,580,000 »
134	Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie per il periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256	500,000 »
		19,080,000 »

Bonifiche.

135	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f), 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. a, n. 7), 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1 comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1), 20 giugno 1912, n. 712, (art. 1, lett. a) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. d) e 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	12,052,207.67
136	Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712	9,000,000 »
137	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	2,247,792.33
138	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e trasporto del combustibile, e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, articolo 321 e decreto luogotenenziale 25 ottobre 1917, n. 1908, art. 1º)	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	25,300,000 »

	<i>Riporto</i>	25,300,000 »
	<i>Strade comunali pel bonificamento dell'Agro romano.</i>	
	Testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, art. 1, lettera <i>h</i> della legge 6 giugno 1907, n. 300 e art. 1, lettera <i>d</i> della legge 5 aprile 1908, n. 126.	
139	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e retribuzione ai condannati, impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35 della legge 10 novembre 1905, n. 647 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
		26,300,000 »
	<i>Opere marittime.</i>	
140	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	37,000,000 »
141	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime. .	23,604,000 »
142	Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	20,000 »
	<i>Sussidi per opere marittime.</i>	
143	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	<i>per memoria</i>
		60,624,000 »
	<i>Strade ferrate tramvie, automobili.</i>	
144	Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447	500,000 »
145	Annualità da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dei prestiti contratti per il completamento della costruzione degli 800 chilometri di nuove ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848 (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1838)	10,000,000 »
146	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), ed alle tramvie di cui all'articolo 113 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261	1,150,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,650,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	11,650,000 »
147	Sussidi per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	9,750,000 »
148	Spese d'ufficio, di copiatura di atti, fitto di locali e varie per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie	32,130 »
149	Spese per acquisto di targhe, piombini e materiali per il servizio di identificazione degli automobili e motocicli	5,000 »
		21,437,130 »
	Opere in Roma.	
150	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502; art. 1 lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407 e art. 15, lett. <i>d</i> della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150). (Spesa ripartita).	4,100,000 »
151	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1 lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lett. <i>a e b</i>); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>l ed m</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>d e 5</i>); decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	4,800,000 »
152	Contributo dello Stato nelle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare (art. 18, lett. <i>n</i> , n. 4 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 e art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 441)	250,000 »
		9,150,000 »
	Opere nella Sardegna.	
153	Costruzione nell'isola di Sardegna di strade d'accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali; completamento di strade comunali obbligatorie e costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di comuni o frazioni isolati; maggiori spese in dipendenza	

	della guerra per le strade comunali già appaltate e riparazioni straordinarie alle strade già costruite; concorso nella spesa per la manutenzione delle opere succitate già costruite; in costruzione o da costruire. (Leggi 8 luglio 1903, n. 312, e 15 luglio 1906, n. 383; articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601; decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322)	3,900,000 »
154	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342 modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562; dall'art. 1 lett. <i>g</i> , della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, art. 1) lett. <i>c</i>); dal regio 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>d</i>), dalla legge 8 aprile 1915, n. 477 e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)	6,908,000 »
155	Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (articolo 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322)	7,000,000 »
		17,808,000 »
Opere nella Basilicata.		
156	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 46 e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
157	Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297, 9 luglio 1908, n. 445, art. 10 e decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919 n. 150, e art. 14 lett. <i>a</i>) del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558) (Spesa ripartita).	1,500,000 »
158	Strade provinciali sovvenute nella Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>a</i> e 9 luglio 1908, n. 445; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14 della lett. <i>b</i> del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558) Spesa ripartita)	700,000 »
159	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 51, lett. <i>b</i>), 9 luglio 1908, numero 445 (art. 11, lett. <i>a</i>), e decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989; decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, art. 14, lett. <i>c</i>) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
160	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 51, lett. <i>c</i> , e 9 luglio 1908, n. 445, (art. 11, lett. <i>b</i>); decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 14 lett. <i>d</i>) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558) (Spesa ripartita)	800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,000,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

	<i>Riporto</i>	4,000,000 »
161	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse, e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella provincia medesima (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601 e art. 14 lett. <i>f</i>) Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
162	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti nella Basilicata (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, art. 14, lett. <i>e</i>)	500,000 »
163	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140 (art. 56) e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lett. <i>c</i>) e decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 989 e 27 giugno 1915, n. 1081, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	2,200,000 »
164	Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n. 445, art. 12 e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4 lett. <i>q</i> e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
165	Costruzione di tre condutture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza (decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407).	1,300,000 »
166	Bonifiche nella Basilicata (legge 7 luglio 1902, n. 333, e decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	500,000 »
167	Spese pel Commissariato civile della Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59) (Spesa ripartita)	50,000 »
168	Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza	100,000 »
169	Imprevisti per le opere nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	20,000 »
	<i>Spese generali per le opere nella Basilicata.</i>	
170	Spese casuali inerenti ai lavori di Basilicata	<i>per memoria</i>
		8,670,000 »

Opere nelle Provincie Calabresi.

171	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Catanzaro (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	13,000,000 »
172	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Cosenza (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	12,000,000 »
173	Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Reggio Calabria (Regio decreto legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051).	16,000,000 »
174	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	6,700,000 »
175	Opere di bonificazione nelle provincie calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255, e 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g) decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	7,500,000 »
176	Opere marittime nelle provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, 14 luglio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lett. b e art. 51 e tab. A, lett. a, nn. 6 e 8) 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. r, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	6,000,000 »
177	Annualità all'ente portuale di Cotrone per rimborso delle spese per le opere di sistemazione ed ampliamento del porto stesso (art. 10 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766)	3,543,660 »
178	Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 38 e 39) decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
<i>Spese generali per le opere nelle provincie calabresi.</i>		
179	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifizii di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di	

Da riportarsi . . .

65,743,660 »

	<i>Riporto</i>	65,743,660 »
	riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	600,000 »
		66,343,660 »
Opere nelle provincie Venete e di Mantova.		
<i>Opere idrauliche.</i>		
180	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova (legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35), e Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lett. <i>f</i>), e 1° aprile 1915, n. 426, e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	2,000,000 »
181	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> e articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lett. <i>a</i> , n. 1, della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	3,000,000 »
182	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>), 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> lett. <i>b</i> , nn. 3 e 4 - in parte - e lett. <i>d</i> , n. 8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>c</i>), dei Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>g</i>), e 1° aprile 1915, n. 426, e del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1777) (Spesa ripartita)	8,665,000 »
183	Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (art. 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367).	14,385,000 »
184	Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) e decreto Luogo-	
	<i>Da riportarsi</i>	28,050,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	28,050,000 »
	tenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita)	2,500,000 »
185	Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova	30,000 »
		30,580,000 »
	Bonifiche.	
186	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>g</i>), 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>) e 8 aprile 1915, n. 477 (Spesa ripartita)	5,000,000 »
	Opere marittime.	
187	Opere marittime nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita) .	<i>per memoria</i>
188	Annualità a carico dello Stato per concessioni di opere marittime nelle provincie venete e di Mantova	4,362,000 »
		4,362,000 »
	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane.	
189	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le provincie suddette - Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili dal pericolo di franamento (tabella <i>D</i> ed <i>E</i> ed art. 62, lettere <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lettere <i>a</i> e <i>b</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407; e art. 15 lett. <i>l</i> (numeri 1, 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311 e decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita).	6,650,000 »
190	Imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati esclusi i consolidamenti nelle provincie di Basilicata e Calabria (art. 62, lett. <i>d</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lett. <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407) e art. 15, lett. <i>l</i> (n. 4) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,650,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	6,650,000 »
191	Bonificazione della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, numero 311 (art. 15, lett. <i>γ</i>) e decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 566) (Spesa ripartita)		350,000 »
192	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e privati danneggiati da alluvioni e frane (Spesa ripartita)		50,000 »
193	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai privati per la costruzione di case nei nuovi centri abitati (art. 75 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Spesa ripartita) . . .		<i>per memoria</i>
194	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo concesso al comune di Brisighella (Ravenna) (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 21)		4,000 »
195	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. <i>d</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>g</i>); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. <i>a</i>); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>s</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>e</i>) e Regio decreto 22 settembre 1914 n. 1026 (art. 3, lett. <i>i</i>) e decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081, 4 ottobre 1917, n. 1679, 7 febbraio 1919, n. 150 e articolo 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita).		2,900,000 »
196	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293 alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia in comune di Morca, distrutto dalla piena del 17 e 18 giugno 1919. (Art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480, e art. 1 e 2 del Regio decreto 24 febbraio 1921, n. 245) . . .		<i>per memoria</i>
197	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali, comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	9,954,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	9,954,000 »
	idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911 (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma <i>c</i>) e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i>) n. 12; 13 aprile 1911, n. 311; 4 aprile 1912, n. 297, articolo 4, lett. <i>u</i> ; 12 luglio 1912, n. 772, art. 2; 26 giugno 1913, n. 764, art. 2, lett. <i>a</i>); 5 maggio 1918, nn. 703 e 705 - Concorso dello Stato nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, e nelle isole (articolo 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 ed articolo 9 lett. <i>d</i> del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato col decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019) (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507) (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tabella <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>u</i>) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. <i>f</i>), Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. <i>l</i>), e decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081 (art. 1, lett. <i>f</i>), decreto Reale e 22 novembre 1919, n. 2464 art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita) . . .		4,500,000 »
198	Sussidi da concedersi a privati e ad istituti pubblici di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, in luogo dei mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articolo 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e art. 2 lett. <i>b</i> della legge 26 giugno 1913, n. 764) (Spesa ripartita)		<i>per memoria</i>
199	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, costruzione di ricoveri provvisori o stabili per persone di povere condizioni: sussidi a privati ed istituti di beneficenza per riparazione di edifici in conseguenza delle alluvioni e frane avvenute nel secondo semestre 1914 e primo quadrimestre 1915 (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 e 4 ottobre 1917, n. 1679) (Spesa ripartita).		<i>per memoria</i>
200	Provvedimenti a favore delle persone rimaste senza tetto in seguito alle alluvioni del settembre 1920, e per assicurare l'incolumità pubblica negli abitati (art. 1 Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480)		<i>per memoria</i>
			14,454,000 »
201	Spese di riparazione dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche.		
	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio. (Tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 e tabella <i>C</i> annessa		

	alla legge 30 giugno 1909, n. 407; art. 2, lett. c, della legge 13 aprile 1911, n. 311 e art. 2, lett. c, della legge 26 giugno 1913, n. 764) e art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1675) (Spesa ripartita)	657,000 »
202	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombri di aree pubbliche, costruzioni di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2587)	<i>per memoria</i>
		657,000 »
Spese di riparazione dei danni di terremoti.		
203	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di cui alla lett. a) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261. (Art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, III comma, art. 2, lettera a) e art. 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842; articoli 1, 2, 3 e 5 della tabella III annessa al testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261; decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241, lett. d) art. 1; art. 1 del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 545) (Spesa ripartita)	6,500,000 »
204	Provvedimenti d'ufficio per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842 (articoli 56 e 179 del testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261) (Spesa ripartita)	100,000 »
205	Costruzione di case economiche e casette popolari nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 19, lettere d, e g, h, i del regio decreto 16 novembre 1921)	27,400,000 »
206	Spese relative al funzionamento del Comitato speciale per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto 6 dicembre 1912, n. 1104, e legge 28 luglio 1911, n. 842)	10,000 «
207	Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti compresa la ricostruzione di edifici pubblici e la costruzione di casette antisismiche nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e	
	<i>Da riportarsi</i>	34,010,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	34,010,000 »
	10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574, e decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250, 11 febbraio 1917, n. 262, 6 novembre 1919, n. 2241 (art. 1, lett. e) articoli 1 e 2 del D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, art. 1 del D. L. 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 19, lettera a) del decreto reale 16 novembre 1921)	13,000,000 »
208	Ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Art. 45 Regio decreto 16 novembre 1921)	2,500,000 »
209	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1384, art. 1, lett. f) del decreto Reale 2 novembre 1919, n. 2241 e art. 19 lett. b) e o) - del regio decreto 16 novembre 1921)	9,500,000. »
210	Costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei comuni di quella provincia, nonché nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (lett. a) art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241)	<i>per memoria</i>
211	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1315, 7 novembre 1920, n. 161, e 3 aprile 1921, n. 337, legge 25 agosto 1921, n. 1178 e art. 19, lett. c) del regio decreto 16 novembre 1921)	7,500,000 »
212	Somministrazioni all'Unione edilizia messinese ed all'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione nei centri urbani di Messina e Reggio Calabria di case, ad uso degli impiegati dello Stato, ivi residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra e per l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative. Costruzione nel centro urbano di Palmi di case consimili (legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 2 lett. b) e art. 3; Regio decreto 27 febbraio 1913, n. 331, e art. 24, del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700 e decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279; art. 1 lett. b) del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241, e art. 19, lettere f, l e m del Regio decreto 16 novembre 1921) (Spesa ripartita)	1,800,000 »
213	Spese per i bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pe-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	68,310,000 »

	<i>Riporto</i>	68,310,000 »
	saro e di Forlì (decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1014, art. 1, lett. <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1065; art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129).	<i>per memoria</i>
214	Spese per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, nelle provincie di Arezzo e Perugia (decreto luogotenenziale 7 ottobre 1907, n. 1867; decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129).	<i>per memoria</i>
		68,310,000 »
	Spese per riparazioni di danni di guerra.	
215	Riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici governativi danneggiati o distrutti da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>b</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).	600,000 »
216	Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lett. <i>a</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).	2,500,000 »
217	Spese per la manutenzione ed eventuale complemento delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra, e non più ritenute necessarie a scopi bellici dall'autorità militare (art. 5, lett. <i>c</i> , del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e art. 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 795).	2,500,000 »
218	Sussidi a provincie, comuni e consorzi stradali, per spese straordinarie di riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di truppe e materiale bellico, da trasporti di materiali impiegati in opere occasionate da disastri e da trasporti di combustibili nazionali (art. 6 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925).	4,000,000 »
		9,600,000 »
	Assegnazione per un fondo di riserva.	
219	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate e ad eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	12,000,000 »

CATEGORIA II. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

220	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297), dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art. 6), dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426 e dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503 e dal decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 337, e dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	215,000,000 »
221	Spese per il completamento della costruzione degli 800 chilometri di nuove ferrovie a sezione ridotta in Sicilia di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, cui si provvede mediante operazioni di credito con la Cassa depositi e prestiti (art. 1 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1838)	70,000,000 »
222	Compensi per lavori straordinari prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	70,000 »
223	Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato	80,000 »
224	Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	15,000,000 »
		300,150,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata.

225	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10,000 »
-----	--	----------

Contributo per la ferrovia Roma-Ostia.

226	Contributo dello Stato nella costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazioni e per la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio (Art. 18, lett. n, n. 3, del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304 e art. 2 della legge 24 marzo 1921, n. 441)	2,250,000 »
-----	--	-------------

Restituzione al tesoro di anticipazioni effettuate.

227	Rimborso dei fondi anticipati dal Tesoro in base all'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, all'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772 ed all'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 215	7,500,000 »
-----	--	-------------

9,760,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

228	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	429,179,69
229	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	28,300,000 »
		28,729,179.69

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	23,162,375 »
Debito vitalizio	2,143,000 »
Ponti e strade.	31,623,000 »
Opere idrauliche	13,363,300 »
Bonifiche	573,625 »
Opere marittime	28,016,300 »
Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	31,885,132.62
Servizio delle opere idrauliche e marittime nelle provincie venete e di Mantova:	
Spese generali.	127,300 »
Opere idrauliche	8,447,625 »
Opere marittime	4,527,000 »
	143,873,657.62

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	479,808,200 »
Ponti e strade	50,550,000 »
Opere idrauliche	68,600,000 »
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele	19,080,000 »
Bonifiche	26,300,000 »
Opere marittime	60,624,000 »
Strade ferrate, tramvie e automobili	21,437,130 »
Opere in Roma	9,150,000 »
Opere nella Sardegna	17,808,000 »
Opere nella Basilicata	8,670,000 »
Opere nelle provincie calabresi	66,343,660 »
Opere nelle provincie Venete e di Mantova	
} Opere idrauliche	30,580,000 »
} Bonifiche	5,000,000 »
} Opere marittime	4,362,000 »
	39,942,000 »

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane	14,454,000 »
Spese di riparazioni dei danni prodotti da eruzioni vulcaniche . .	657,000 »
Spese di riparazione dei danni di terremoti	68,310,000 »
Spese per riparazioni di danni di guerra	9,600,000 »
Utilizzazione delle teleferiche residue dalla guerra	»
Assegnazione per un fondo di riserva	12,000,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	973,333,990 »
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate</i>	<i>300,150,000 »</i>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Partite che si compensano coll'entrata	10,000 »
Contributo per la ferrovia Roma-Ostia	2,250,000 »
Restituzione al tesoro di anticipazioni effettuate	7,500,000 »
Totale Categoria III	9,760,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1,283,243,990 »
Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie)	1,427,117,647.62
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>28,729,179.69</i>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,117,207,647.62
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	300,150,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali	9,760,000 »
<hr/>	
Totale spese reali	1,427,117,647.62
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	28,729,179.69
<hr/>	
Totale generale	1,455,846,827.31
<hr/>	

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici

per l'esercizio finanziario 1922-23

BILANCIO DI PREVISIONE

DELLE FERROVIE DELLO STATO

per l'esercizio finanziario 1922-23

ENTRATA

TITOLO I.

Parte Ordinaria

(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

SEZIONE I. — RETE FERROVIARIA E STRETTO DI MESSINA.

§ 1. — *Prodotti del traffico.*

1	Prodotti della rete principale		3,200,000,000 »
	A) Viaggiatori	1,200,000,000	
	B) Bagagli e cani	60,000,000	
	C) Merci a grande velocità	300,000,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	140,000,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	1,500,000,000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:		5,000,000 »
	A) Viaggiatori	4,000,000	
	B) Bagagli e cani	40,000	
	C) Merci a grande velocità	250,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	10,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	700,000	
3	Prodotti delle Ferrovie Sarde		15,000,000 »
	A) Viaggiatori	8,500,000	
	B) Bagagli e cani	300,000	
	C) Merci a grande velocità	1,800,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	250,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	4,150,000	
	<i>Da riportarsi</i>		3,220,000,000 »

		<i>Riporto</i>	3,220,000,000 »
4	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		3,000,000 »
	A) Viaggiatori	800,000	
	B) Bagagli e cani	80,000	
	C) Merci a grande velocità	250,000	
	D) Merci a piccola velocità accelerata	400,000	
	E) Merci a piccola velocità ordinaria	1,470,000	
		<hr/>	
		Totale del § 1	3,223,000,000 »
			<hr/>
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>		
5	Redditi patrimoniali:		8,000,000 »
	A) Pigioni di locali	3,500,000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	600,000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	300,000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	1,500,000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	1,200,000	
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	400,000	
	G) Diversi	500,000	
		<hr/>	
6	Telegrammi privati		800,000 »
7	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		5,000,000 »
8	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.		8,500,000 »
9	Prodotti per servizi accessori:		6,500,000 »
10	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000 »
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	29,000,000 »

		<i>Riporto</i>	29,000,000 »
11	Introiti indiretti delle Ferrovie Sarde		250,000 »
12	Introiti della gestione marittima di Genova molo vecchio		10,000,000 »
13	Utili di magazzino:		45,000,000 »
		Totale del § 2	84,250,000 »
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>		
14	Proventi eventuali:		35,000,000
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	2,000,000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, con Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1,000,000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 70 della spesa).	2,000,000	
	D) Differenze di cambio	10,000,000	
	E) Eccedenze di tassazione, assegni non rimborsati ed eccedenze di cassa	<i>per memoria</i>	
	F) Diversi	20,000,000	
15	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		<i>per memoria</i>
16	Entrate eventuali delle ferrovie sarde		<i>per memoria</i>
17	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		<i>per memoria</i>
18	Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione		<i>per memoria</i>
19	Ricupero di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori.		<i>per memoria</i>
20	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		<i>per memoria</i>
		Totale del § 3	35,000,000 »

§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*

21	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:	22,000,000 »
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,000,000
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	3,000,000
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori.	2,000,000
	D) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	14,500,000
	E) Concorso del Ministero della pubblica istruzione nei viaggi dei maestri elementari	200,000
	F) Trasporti in borsa comune colle Società ferroviarie in corrispondenza.	<i>per memoria</i>
	G) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	300,000
	H) Terremoto	<i>per memoria</i>
	I) Diverse	<i>per memoria</i>
22	Ricuperi di carattere generale:	78,000,000 »
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	24,000,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi.	18,000,000
	C) Prestazioni per altre ferrovie	800,000
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose.	100,000
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario.	300,000
	F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	100,000
	G) Ricuperi diversi	22,700,000
	H) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	12,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	100,000,000 »

		<i>Riporto</i>	100,000,000 »
23	Ricuperi dei servizi		43,000,000 »
24	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule		400,000 »
25	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie Sarde		1,000,000 »
26	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti:		7,540,000 »
27	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a).		10,000 »
28	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		5,000,000 »
29	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 107 della spesa)		2,500,000 »
		Totale del § 4	159,450,000 »
		Totale della Sezione I	3,501,700,000 »
SEZIONE II. — NAVIGAZIONE.			
§ 1. — <i>Prodotti della navigazione con le isole.</i>			
30	Passeggeri		11,000,000 »
31	Merci		3,000,000 »
32	Bestiame.		1,000,000 »
		Totale del § 1	15,000,000 »
§ 2. — <i>Introiti diversi della navigazione con le isole.</i>			
33	Noli marittimi.		400,000 »
34	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole		2,700,000 »
35	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti		200,000 »
		Totale del § 2	3,300,000 »

§ 3. — *Prodotti della navigazione libera.*

36	Introiti dei servizi di navigazione libera	<i>per memoria</i>
37	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	»
	Totale della Sezione II	18,300,000 »
SEZIONE III. — INTROITI CON SPECIALE DESTINAZIONE A REINTEGRO DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI SPESA.		
38	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 58 della spesa)	<i>per memoria</i>
39	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 59 della spesa)	<i>per memoria</i>
40	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 59 della spesa):	<i>per memoria</i>
41	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 60 della spesa):	<i>per memoria</i>
42	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie.	<i>per memoria</i>
43	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule:	<i>per memoria</i>
	A) concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione.	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
44	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle Ferrovie sarde	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamenti di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione di materiale stabile messo fuori uso	<i>per memoria</i>
45	Materiale fuori uso e di demolizione - Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III	»
 RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE 		
<i>Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.</i>		
Sezione I. - Rete ferroviaria e Stretto di Messina.		
Titolo I. - Parte ordinaria.		
	§ 1. - Prodotti del traffico	3,223,000,000 »
	§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	84,250,000 »
	§ 3. - Entrate eventuali	35,000,000 »
	§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	159,450,000 »
	Totale della Sezione I.	3,501,700,000 »
	Sezione II. - Navigazione	18,300,000 »
	Sezione III. - Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	»
	Totale titolo I - Parte ordinaria	3,520,000,000 »

TITOLO II.

Parte straordinaria

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)

46	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	390,000,000 »
47	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	270,000,000 »
48	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	90,100,000 »
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 82 e 83 della spesa)	<i>per memoria</i>
	D) Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti	<i>per memoria</i>
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	80,100,000
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie	<i>per memoria</i>
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee (cap. 73 della spesa)	10,000,000. »
	H) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II	750,100,000 »

TITOLO III.

Magazzini, officine e Scorte

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

49	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino .	160,000,000 »
50	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
51	Forniture ai servizi (capitolo 90 della spesa)	1,800,000,000 »
52	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 90 della spesa)	<i>per memoria</i>
53	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 91 della spesa)	<i>per memoria</i>
54	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 91 della spesa) . .	<i>per memoria</i>
55	Prelevamento dal fondo di compensazione per le oscillazioni nei prezzi del combustibile (capitolo n. 92 della spesa)	<i>per memoria</i>
56	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 93 di spesa) .	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,960,000,000 »

§ 2. — *Officine e scorte.*

57	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine locomotive, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dell'industria privata (cap. 95 della spesa)	760,000,000 »
	A) Officine del Materiale rotabile. Officine locomotive ed Officine del Materiale Mobile	300,000,000
	B) Officine dei depositi e Squadre Rialzo	210,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	250,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	760,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	760,000,000 >
58	Corrispettivo dei lavori fatti da cantieri di elettrificazione (cap. 96 della spesa)	20,000,000 >
59	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del Servizio Lavori (cap. 97 della spesa)	32,000,000 >
60	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 98 della spesa)	35,000,000 >
	A) Servizio Materiale e trazione.	20,000,000
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre Rialzo	7,200,000
	2. Parco sale montate e carrelli completi	12,800,000
	B) Servizio Movimento e Traffico - Riparti tecnici	100,000
	C) Esercizio Ferrovie secondarie Sicule	300,000
	D) Esercizio Ferrovie Sarde	<i>per memoria</i>
	E) Cantieri per i lavori di elettrificazione	12,600,000
	F) Esercizio Navigazione	2,000,000
	Totale del § 2	847,000,000 >
	Totale del Titolo III	2,807,000,000 >
TITOLO IV.		
<i>Industrie speciali.</i>		
61	Sfruttamento boschi	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 99-A della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 99-B della spesa)	<i>per memoria</i>
62	Piantagioni e culture speciali - Introiti e ricuperi della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo IV	>

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

63	Ritenute al personale	100,500,000 »
	A) Ordinarie (lettera <i>a</i> dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	99,000,000
	B) Straordinarie (lettera <i>b</i> dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418).	1,500,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418) <i>per memoria</i>	
64	Entrate diverse	1,000,000 »
65	Annualità corrispondente all'integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919	40,000,000 »
66	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre Amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale iscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza	200,000 »
67	Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	<i>per memoria</i>
68	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	28,000,000 »
69	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	500,000 »
70	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 103 della spesa)	7,000 »
	Totale del titolo V	170,207,000 »

TITOLO VI.

Gestione delle case economiche per ferrovieri

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

71	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 105 della spesa)	20,000,000 »
----	--	--------------

Gestione.

72	Affitto delle case	2,700,000 »
73	Proventi diversi	300,000 »
74	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>

Totale del titolo VI		23,000,000 »
--------------------------------	--	--------------

TITOLO VII.

Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e beneficenza.

(Legge 19 giugno 1919, n. 641 e legge 7 aprile 1921, n. 370).

75	Contributo dell'amministrazione in ragione del 9 per mille degli stipendi e paghe del personale	19,000,000 »
76	Contributo del personale in ragione del 9 per mille dello stipendio o paga	11,000,000 »
77	Multe al personale	1,500,000 »
78	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100.	130,000 »
<i>Da riportarsi</i>		31,630,000 »

	<i>Riporto</i>	31,630,000 »
79	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	<i>per memoria</i>
80	Interessi sul fondo dell'opera di previdenza a favore degli orfani e buonuscita	2,000,000 »
81	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali (lire 50,000).	50,000 »
82	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	250,000 »
83	Entrate eventuali.	<i>per memoria</i>
84	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 »
	Totale del titolo VII	33,980,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).

Patrimonio.

85	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	10,000,060 »
86	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	20,000,000 »

Gestione.

87	Introiti della Gestione	26,000,000 »
	Totale del titolo VIII	56,000,000 »

TITOLO IX.

Mutui e Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

88	Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari.	<i>per memoria</i>
89	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	<i>per memoria</i>
Totale del titolo IX		»

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi

90	Operazioni attinenti ai trasporti	1,500,000,000 »
91	Operazioni attinenti al personale.	25,000,000 »
92	Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	1,500,000,000 »
93	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili	<i>per memoria</i>
Totale del titolo X		3,025,000,000 »

TITOLO XI.

Partite di giro

94	Tasse erariali (cap. 130 della spesa).	130,000,000 »
95	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 131 della spesa).	100,000,000 »
96	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 132 della spesa)	200,000 »
<i>Da riportarsi</i>		230,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	230,200,000 »
97	Contributo del centesimo di guerra (cap. 133 di spesa).	<i>per memoria</i>
98	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 134 spesa).	7,000,000 »
99	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 135 della spesa)	120,000 »
100	Imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 136 della spesa).	<i>per memoria</i>
101	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 137 della spesa).	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo XI . . .	237,320,000 »
RIASSUNTO DELL' ENTRATA		
	Totale titolo I - Parte ordinaria . . .	3,520,000,000 »
	Titolo II. - Parte straordinaria	750,100,000 »
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,270,100,000 »
<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>		
	Titolo III. - Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. - Gestione autonoma dei Magazzini	1,960,000,000 »
	§ 2. - Officine e scorte	847,000,000 »
	Titolo IV - Industrie speciali	»
	Titolo V. - Gestione del fondo pensioni e sussidi	170,207,000 »
	Titolo VI. - Gestione delle case economiche pei ferrovieri	23,000,000 »
	Titolo VII. - Opera di previdenza per gli orfani ecc.	33,980,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,034,187,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,034.187,000 »
Titolo VIII. - Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale		56,000,000 »
Titolo IX - Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.		»
Titolo X. - Operazioni per conto di terzi		3,025,000,000 »
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,115,187,000 »
	Titolo XI. - Partite di giro	237,320,000 »
	Totale generale dell'entrata	10,622,607,000 »

S P E S A

TITOLO I.

Parte ordinaria

SEZIONE I. — SPESE D'ESERCIZIO
DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELLO STRETTO DI MESSINA.(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).§ I. — *Servizi della Direzione generale.*

1	Personale	76,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	40,000,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	36,000,000
		<hr/>
2	Forniture spese ed acquisti	11,000,000 »
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	2,500,050
	B) Magazzini depositi ed agenzie	8,500,000
		<hr/>
	Totale del § 1	<hr/> 87,000,000 » <hr/>

§ 2. — *Servizio movimento e Traffico.*

3	Personale	810,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisione e reparti tecnici	56,000,000
	B) Controlli prodotti	15,500,000
	C) Stazioni	530,500,000
	D) Depositi del personale viaggiante	208,000,000
		<hr/>
	Da riportarsi	<hr/> 810,000,000 » <hr/>

		<i>Riporto</i> . . .	810,000,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti.		70,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti tecnici.	3,500,000	
	B) Controlli prodotti.	500,000	
	C) Stazioni	44,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante.	1,000,000	
	E) Convogli	18,400,000	
	F) Manutenzione impianti telegrafici, telefonici ed altri impianti elettrici della illuminazione, orologi e misure metriche	2,000,000	
	G) Manutenzione delle linee telegrafiche	600,000	
		<hr/>	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni.		40,000,000 »
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.		9,000,000 »
		<hr/>	
		Totale del § 2	929,000,000 »
		<hr/>	
	§ 3. - Servizio Materiale e trazione.		
7	Personale		357,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti d'ispezione	26,000,000	
	B) Locomozione a vapore (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie).	285,000,000	
	C) Locomozione elettrica (Dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche).	12,000,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	34,000,000	
		<hr/>	
		<i>Da riportarsi</i>	357,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	357,000,000 »
8	Forniture, spese ed acquisti.		590,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti tecnici . . .	1,400,000	
	B) Locomozione a vapore	579,600,000	
	1) combustibile	530,000,000	
	2) Spese diverse.	<u>49,600,000</u>	
	C) Locomozione elettrica	7,000,000	
	1) Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elet- triche	5,000,000	
	2) Spese diverse	<u>2,000,000</u>	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	<u>2,000,000</u>	
9	Manutenzione del materiale rotabile		550,000,000 »
		Totale del § 3 . . .	<u>1,497,000,000 »</u>
	§ 4. — <i>Servizio lavori.</i>		
10	Personale		338,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni, sezioni e reparti . . .	40,000,000	
	B) Sorveglianza della linea	90,000,000	
	C) Manutenzione della linea	198,000,000	
	D) Operai	<u>10,000,000</u>	
11	Forniture, spese ed acquisti.		14,000,000 »
	A) Servizio centrale, divisioni, sezioni e reparti . . .	1,800,000	
	B) Linea	<u>12,200,000</u>	
12	Manutenzione della linea		76,000,000 »
		Totale del § 4 . . .	<u>428,000,000 »</u>

§ 5. - <i>Unità speciale - Elettificazione.</i>		
13	Personale	9,500,000 »
	A) Uffici centrali e distaccati	1,800,000
	B) Manutenzione impianti di elettificazione	7,700,000
		<hr/>
14	Forniture, spese ed acquisti.	900,000 »
15	Manutenzione degli impianti di elettificazione	2,300,000 »
		<hr/>
	Totale § 5	12,700,000 »
		<hr/>
§ 6. — <i>Linee secondarie a scartamento ridotto.</i>		
(Gruppo Sicilia)		
16	Personale	8,000,000 »
	A) Direzione dell'esercizio.	650,000
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	2,000,000
	C) Condotta locomotive e depositi	1,600,000
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	100,000
	E) Linea	3,650,000
		<hr/>
17	Forniture, spese ed acquisti.	6,000,000 »
	A) Direzione d'esercizio	25,000
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	100,000
	C) Convogli	20,000
	D) Locomozione	5,750,000
	1. Combustibile	5,200,000
	2. Spese diverse.	550,000
		<hr/>
	E) Linea	105,000
		<hr/>
	Da riportarsi	14,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	14,000,000 »
	<i>F) Indennizzi.</i>	<i>per memoria</i>	
18	Manutenzione materiale rotabile		2,500,000 »
19	Manutenzione della linea		300,000 »
		Totale § 6 . . .	16,800,000 »
	§ 7. — <i>Ferrovie sarde.</i>		
20	Personale		14,000,000 »
	A) Direzione d'esercizio	900,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	5,800,000	
	C) Condotta locomotive e deposito	2,500,000	
	D) Pulizia, verifica ed untura veicoli	300,000	
	E) Linea	4,500,000	
21	Forniture, spese ed acquisti.		11,500,000 »
	A) Direzione d'esercizio	180,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	260,000	
	C) Convogli	40,000	
	D) Locomozione	10,890,000	
	1. Combustibile	10,000,000	
	2. Spese diverse	890,000	
	E) Linea	80,000	
	F) Indennizzi	50,000	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	25,500,000 «

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

		<i>Riporto</i> . . .	25,500,000 »
22	Manutenzione materiale rotabile		2,500,000 »
23	Manutenzione della linea		1,200,000 »
		Totale del § 7 . . .	29,200,000 »
	§ 8. — <i>Navigazione dello stretto di Messina.</i>		
24	Personale		4,500,000 »
25	Forniture, spese ed acquisti.		5,000,000 »
	A) Combustibile	4,400,040	
	B) Spese diverse.	600,000	
		Totale del § 8 . . .	9,500,000 »
	§ 9. — <i>Spese generali attinenti al personale.</i>		
26	Annualità corrispondente alla integrazione a carico della Amministrazione, per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919		40,000,000 »
27	Contributo dell'Amministrazione e delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale		200,000 »
23	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »		19,000,000 »
29	Spese per assegni e indennità diverse al personale		10,400,000 »
30	Gratificazioni al personale (art. 148 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393) e modificato coll'art. 11 del decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913		2,687,000 »
31	Oblazioni e sussidi al personale		5,000,000 »
32	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418).		4,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	81,287,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	81,287,000 »
	<i>Spese generali diverse.</i>	
33	Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse (art. 61, legge 7 luglio 1907, n. 429)	40,000 »
34	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	3,000,000 »
35	Imposte tasse	4,500,000 »
36	Spese giudiziali e contenziose	1,800,000 »
37	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	1,000,000 »
38	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	1,700,000 »
39	Provvigione e compensi alle agenzie italiane ed estere	1,200,000 »
40	Spese per la sorveglianza dei trasporti	1,600,000 »
41	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre amministrazioni	3,600,000 »
42	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni	2,300,000 »
43	Spese eventuali	20,000,000 »
	Totale del § 9	122,027,000 »
	§ 10. — <i>Servizi secondari.</i>	
44	Servizi accessori ad impresa od in economia	2,200,000 »
45	Gestione marittima di Genova Molovecchio	9,000,000 »
	A) Personale	900,000
	B) Forniture, spese ed acquisti	8,100,000
46	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).	2,000,000 »
	Totale del § 10	13,200,000 »
	Totale Sezione I	3,144,427,000 »

SEZIONE II. — ESERCIZIO DI NAVIGAZIONE.

§ 1. — *Navigazione con le isole.*

47	Personale		5,200,000 »
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	2,300,000	
	B) Personale di coperta	1,300,000	
	C) Personale di macchina	1,500,000	
	D) Personale ausiliario	100,000	
48	Forniture, spese ed acquisti.		13,500,000 »
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	600,000	
	B) Piroscafi	12,880,000	
	C) Manutenzione del materiale portuale	20,000	
49	Indennizzi		<i>per memoria</i>
50	Ancoraggi e spese portuali		<i>per memoria</i>
51	Noleggio di piroscafi		<i>per memoria</i>
52	Spese generali.		500,000 »
	A) Di personale	400,000	
	B) Diverse	100,000	
		Totale del § 1	19,200,000 »

§ 2. — *Navigazione libera.*

53	Personale		<i>per memoria</i>
54	Forniture spese ed acquisti		<i>per memoria</i>
55	Noleggi		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i>	»

		<i>Riporto</i>	»
56	Assegnazione alla riserva per i rischi di mare.		<i>per memoria</i>
57	Spese generali.		<i>per memoria</i>
		Totale del § 2	»
		Totale Sezione II	19,200,000 »
SEZIONE III. — SPESE COMPLEMENTARI.			
(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).			
58	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 38 e 39 dell'entrata)		30,000,000 »
59	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 40 dell'entrata)		29,000,000 »
60	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 41 e 49 dell'entrata)		80,100,000 »
61	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 43 dell'entrata)		300,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	100,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento.	75,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	125,000	
62	Spese complementari delle Ferrovie sarde		712,000 »
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore.	115,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento.	222,000	
	C) Rinnovamento materiale rotabile	375,000	
		<i>Da riportarsi</i>	140,112,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	140,112,000 »
63	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 45 dell'entrata)	660,000 »
64	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 42 dell'entrata) .	<i>per memoria</i>
	Totale della Sezione III . . .	140,772,000 »
 SEZIONE IV. — SPESE ACCESSORIE. (Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372). § 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>		
65	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	184,427,724.77
	A) Del valore del materiale rotabile e d' esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del va- lore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,720,770.50
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 lu- glio 1907, n. 429).	13,066,519.17
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rim- borsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	137,507,112.36
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie di- pendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,308,533.49
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	645,058.54
	G) Delle somme fornite per il materiale di naviga- zione in eccedenza ai 15 milioni.	754,146.73
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferro- viarie	5,906,145.01
	I) Delle somme fornite per l'assetto delle ferrovie sarde <i>per memoria</i>	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	184,427,724.77

	<i>Riporto</i> . . .	184,427,724.77
66	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638).	13,750,000 »
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino . . . <i>per memoria</i>	
	B) Per spese patrimoniali 11,000,000 »	
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni <i>per memoria</i>	
	D) Per le spese di elettrificazione 2,750,000 »	
67	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	4,953,275.23
68	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione.	<i>per memoria</i>
	A) Materiale in servizio permanente <i>per memoria</i>	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali di proprietà privata <i>per memoria</i>	
69	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120,000 »
70	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 14-C dell'entrata)	1,000,000 »
71	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
72	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale	750,000 »
73	Elettrificazione delle linee (cap. 48-G dell'entrata)	10,600,000 »
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica 600,000	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione di linee . 10,000,000	
	Totale del § 1	215,601,000 »

§ 2. — *Spese accessorie
estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*

74	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto	<i>per memoria</i>
75	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale.	<i>per memoria</i>
76	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
Totale del § 2		»
Totale della Sezione IV		215,601,000 »

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE

Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.

Titolo I. — Parte ordinaria.

Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie di Stato e dello Stretto di Messina:

§ 1. —	Direzione generale, Servizi centrali e Ufficio stralcio (esclusi i servizi dell'esercizio)	87,000,000 »
§ 2. —	Servizio movimento e traffico.	929,000,000 »
§ 3. —	Servizio materiale e trazione	1,497,000,000 »
§ 4. —	Servizio lavori	428,000,000 »
§ 5. —	Elettrificazione	12,700,000 »
§ 6. —	Ferrovie complementari Sicule	16,800,000 »
§ 7. —	Esercizio ferrovie Sarde	29,200,000 »
§ 8. —	Navigazione dello stretto di Messina	9,500,000 »
§ 9. —	Spese generali dell'Amministrazione	122,027,000 »
§ 10. —	Servizi secondari	13,200,000 »
Totale Sezione I		3,144,427,000 »

	<i>Riporto</i>	3,144,427,000 »
	Sezione II. — Esercizio navigazione	19,200,000 »
	Sezione III. — Spese complementari	140,772,000 »
	Sezione IV. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	215.601,000 »
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	»
	Totale del titolo I — Parte ordinaria	3,520,000,000 »
TITOLO II		
Parte straordinaria.		
(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
77	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	<i>per memoria</i>
78	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	<i>per memoria</i>
79	Acquisto del materiale rotabile	310,100,000 »
80	Acquisto di galleggianti	<i>per memoria</i>
81	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:	1,000,000 »
	A) Materiale rotabile	1,000,000
	B) Galleggianti	<i>per memoria</i>
82	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 48-C dell'entrata).	10,000,000 »
83	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 48-A, B e C dell'entrata	149,000,000 »
84	Lavori di elettrificazione delle linee	120,000,000 »

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Sarò brevissimo. Desideravo dire che a mio modesto e sommessimo parere, se vi è una questione nella quale le economie non debbono spingersi molto, è quella della elettrificazione

delle ferrovie. Io capisco che si dica non elettrifichiamo le ferrovie, perchè è un cattivo affare. E non entro in merito se convenga o non economicamente il farlo, perchè non ho competenza; ma se si dice, conviene elettrificare, aggiungo che allora conviene farlo relativa-

mente presto, perchè il carbone ora costa molto e elettrificando presto si sfrutta questo alto prezzo; se invece si va in lungo, poichè il carbone ragionevolmente e naturalmente cadrà di prezzo — e questo non fra dieci o venti anni ma probabilmente in termine più breve — i vantaggi economici della elettrificazione saranno tanto minori quanto più essa sarà rimandata. Se non conviene economicamente non la si faccia, ma se conviene, credo sarebbe bene che il Governo tentasse tutto il possibile per accelerarla quanto più può.

Nei riguardi generali poi, se convenga o non convenga farla, osservo che, a parte la questione economica, vi è una questione militare importantissima che consiglia di farla, perchè siccome non abbiamo in paese il carbone necessario per fare andare le ferrovie e in tempo di guerra dovremo importare il carbone necessario anche per tante altre cose, se potremo fare a meno d'importare quello delle ferrovie ci troveremo in condizioni militari molto migliori.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non credo che in sede di esame dei capitoli di bilancio si possa ripigliare un così vasto argo-

mento; però evidentemente le considerazioni svolte dall'onorevole Sechi meritano un esame che potremo fare più opportunamente in occasione di vari progetti di legge nei quali si tratterà dell'elettrificazione delle nostre ferrovie. Allora potremo un po' più ampiamente vedere se i dubbi e le esortazioni dell'onorevole Sechi meritino considerazione e fino a che punto.

Quello che posso dire fin d'ora è che, laddove un'opera di elettrificazione è cominciata sarà cura mia, nei limiti consentiti dalle finanze, di affrettarla il più che sia possibile, perchè in questo punto concordo con quanto ha detto l'onorevole Sechi.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, le quali mi fanno supporre che si conti di spendere, per l'elettrificazione, non solo i 120 milioni previsti dal bilancio 1922-23, e che, per spenderle nello stesso anno, altre somme verranno assegnate con disposizioni di legge.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Qualche cosa verrà per i locomotori.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il capitolo 84 s'intenderà approvato.

85	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	590,100,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	590,100,000 »
86	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capov. dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>
87	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
88	Aumento della dotazione di magazzino	160,000,000 »
	Totale del titolo II.	750,100,000 »

TITOLO III.

Magazzini officine e scorte.

§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*

(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

89	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 49 e 51 dell'entrata)	1,960,000,000 »
90	Acconti sulle forniture in corso (capitolo 51 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
91	Rimborso ai fornitori per ritenute di garanzia (capitolo 54 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
92	Assegnazione al fondo di compensazione per le oscillazioni dei prezzi del combustibile (cap. 55 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
93	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 56 di entrata)	<i>per memoria</i>
94	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	1,960,000,000 »

§ 2. — *Officine e scorte.*

95	Spese per lavori delle Officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, dagli Stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 57 dell'entrata).	760,000,000 »
	A) Officine del materiale rotabile, officine locomotive ed officine del materiale mobile	300,009,000
	1. Personale	130,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	170,000,000
		210,000,000
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo	210,000,000
	1. Personale	110,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	100,000,000
		250,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	250,000,000
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	225,000,000
	2. Forniture, spese ed acquisti	25,000,000
		20,000,000
96	Spese dei cantieri pei lavori di elettrificazione (capitolo 58 dell'entrata).	20,000,000 »
	A) Personale	3,000,000
	B) Forniture, spese ed acquisti	17,000,000
		32,000,000
97	Spese per lavori delle officine del servizio lavori (cap. 59 dell'entrata)	32,000,000 »
	A) Personale.	6,000,000
	B) Forniture di magazzino	26,000,000
		812,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	812,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	812,000,000 »
98	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 52 e 60 dell'entrata).		35,000,000 »
	A) Servizio materiale e trazione	20,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadra rialzo	7,200,000	
	2. Parco sale montate e carrelli completi	12,800,000	
	B) Servizio movimento e traffico - Riparti tecnici.	100,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie Sicule	300,000	
	D) Esercizio ferrovie Sarde	<i>per memoria</i>	
	E) Cantieri per i lavori di elettrificazione	12,600,000	
	1. Scorte fisse	12,000,000	
	2. Parco autoveicoli	600,000	
	F) Esercizio navigazione	2,000,000	
		Totale del § 2	847,000,000, »
		Totale del titolo III	2,807,000,000 »
	TITOLO IV.		
	Industrie speciali.		
99	Sfruttamento boschi		<i>per memoria</i>
	A) Spese d'impianto (capitolo 61-A) dell'entrata)		<i>per memoria</i>
	B) Spese d'esercizio (capitolo 61-B) dell'entrata)		<i>per memoria</i>
100	Piantagioni e culture speciali - Spese della gestione		<i>per memoria</i>
		Totale del Titolo IV	»

TITOLO V.

Gestione del fondo pensioni e sussidi.

(Legge 9 luglio 1908, n. 418).

101	Pensioni	110,000,000 »
102	Sussidi	200,000 »
103	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 70 dell'entrata)	7,000 »
104	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	60,000,000 »
Totale del titolo V		170,207,000 »

TITOLO VI.

Gestione delle case economiche per ferrovieri.

(Legge 14 luglio 1907, n. 553).

Patrimonio.

105	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 71 dell'entrata)	20,000,000 »
106	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione	300,000 »

Gestione.

107	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitate (cap. 29 dell'entrata).	1,500,000 »
108	Imposte e sovrimposte	5,000 »
109	Spese di amministrazione, custodia e diverse	130,000 »
110	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	182,000 »
<i>Da riportarsi</i>		22,117,000 »

		<i>Riporto</i>	22,117,000 »
111	Manutenzione ordinaria		400,000 »
112	Manutenzione straordinaria		250,000 »
113	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233) . .		<i>per memoria</i>
114	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233):		233,000 »
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	180,000 »	
	B) eccedenze attive dei bilanci	53,000 »	
		<hr/>	
		Totale del titolo VI	23,000,000 »

TITOLO VII.

Opera di previdenza per gli orfani e le famiglie del personale e buonuscita.

(Legge 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370).

115	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani. . .		3,000,000 »
116	Indennità di buonuscita		15,000,000 »
117	Assegni alimentari vitalizi		100,000 »
118	Rimborsi di ritenute		<i>per memoria</i>
119	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908		50,000 »
120	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi		15,830,000 »
		<hr/>	
		Totale del titolo VII	33,980,000 »

TITOLO VIII.

Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati
in mutui al personale.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).

Patrimonio.

121	Somme mutate al personale	30,000,000 >
-----	-------------------------------------	--------------

Gestione.

122	Spese della gestione	26,000,000 >
-----	--------------------------------	--------------

	56,000,000 >
--	--------------

TITOLO IX.

Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche
e popolari per il personale.

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).

123	Cassa depositi e prestiti - Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari - Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui.	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

124	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case. . .	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

	A) Somme fornite in conto mutui	<i>per memoria</i>
--	---	--------------------

	B) Addebito interessi e quota spese generali . . .	<i>per memoria</i>
--	--	--------------------

125	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento . . .	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

	Totale del Titolo IX . . .
--	----------------------------

TITOLO X.

Operazioni per conto di terzi.

126	Operazioni attinenti ai trasporti	1,500,000,000 »
127	Operazioni attinenti al personale	25,000,000 »
128	Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	1,500,000,000 »
129	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo X		3,025,000,000 »

TITOLO XI.

Partite di giro

130	Versamento delle tasse erariali (cap. 94 dell'entrata)	130,000,000 »
131	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 95 dell'entrata)	100,000,000 »
132	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 96 dell'entrata)	200,000 »
133	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 97 entrata)	<i>per memoria</i>
134	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 98 dell'entrata)	7,000,000 »
135	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 99 dell'entrata)	120,000 »
136	Versamento dell'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 100 entrata)	<i>per memoria</i>
137	Mandati di anticipazione emessi (capitolo 101 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
Totale del Titolo XI		237,320,000 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Titolo I. — Parte ordinaria.	3,520,000,000 »
Titolo II. — Parte straordinaria	750,100,000 »
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,270,100,000 »
Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini ed Officine:	
§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini.	1,960,000,000 »
§ 2. — Officine e scorte	847,000,000 »
Titolo IV. — Industrie speciali	»
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	170,207,000 »
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	23,000,000 »
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani ecc.	33,980,000 »
Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	56,000,000 »
Titolo IX. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	»
Titolo X. — Operazioni per conto di terzi	3,025,000,000 »
Totale delle gestioni speciali ed autonome. . .	6,115,187,000 »
Titolo XI. — Partite di giro	237,320,000 »
Totale generale della spesa . . .	10,622,607,000 »

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge col quale si approvano gli stanziamenti testè approvati.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1922-23 per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'articolo 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è fissato in lire 400,000 e quello per le concessioni di opere idrauliche, di cui all'articolo 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della predetta legge 13 luglio 1911, n. 774, nel medesimo esercizio 1922-23, è fissato in lire 500,000, per ciascuna categoria.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1922-23 per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e all'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in lire 10,000,000.

Resta all'infuori del limite sopradetto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno

1923, a termini della legge 7 luglio 1907, numero 429, in conformità allo stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1922-23 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1922-23 in lire 460,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

Al ministro dei lavori pubblici. Mentre esprimo vivo compiacimento per l'imminente apertura al pubblico esercizio del tronco ferroviario Roma-Formia, giusta la comunicazione fatta alla stampa, confidano che il ministro dei lavori pubblici solleciterà le opere pel compimento della intera linea direttissima Roma-Napoli.

Intanto chiedono notizie dello stato dei lavori sul tronco ferroviario Napoli-Formia, e special-

mente pel tratto che si svolgerà nel comune di Napoli e che vuolsi sia destinato a funzionare da ferrovia metropolitana.

Garofalo, Pagliano, Gallini, Inghilleri, Martino, Cataldi, Torrigiani Luigi, Cirmeni.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 si terrà riunioni degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Mi permetto di far osservare all'illustre nostro Presidente che per domani alle ore 15 io ho già convocato la Commissione permanente di finanze. Il Presidente conosce l'urgenza dei lavori della nostra Commissione e comprende quindi come non sarebbe utile rinviare ad altro giorno la riunione già fissata per domani.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione permanente di finanze fa considerare che per domani alle ore 15 è già stata convocata la Commissione stessa e quindi non si potrebbe tenere la progettata riunione degli Uffici. D'altra parte, siccome gli Uffici debbono prendere in esame 13 disegni di legge, invece che alle ore 15 si potrebbero riunire nella mattinata, ad esempio alle ore 11.

Faccio quindi formale proposta in proposito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Resta perciò stabilito che domani alle ore 11 si terrà riunione degli Uffici, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti* N. XXXV) [Ricci] (XXXVI) [Zunino].

III. Votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 419);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 420).

V. Votazione a termini dell'articolo 85 del Regolamento, per la discussione del seguente disegno di legge:

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 (N. 477).

VI. Svolgimento della interpellanza del senatore D'Andrea al ministro dell'interno.

VII. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone (N. 383);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 (N. 460);

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 461).

VIII. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 412);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della commissione delle prede ed all'istituzione di una commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra (N. 370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 3 che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero (N. 217);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è

dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 (N. 432);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35 mila per la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi (N. 428);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana (N. 450);

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (N. 392);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo;

Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato scolastico (N. 367);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (N. 429);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 (N. 430);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 (Numero 431);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari (N. 409);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie (394);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti (N. 414);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1069, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 449);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato Pontificio (N. 410);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (Numero 446);

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Voltorno » in Napoli (Numero 438);

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 404);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-22 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1922

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in Comune di S. Fratello (Messina) (N. 454);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta (N. 415);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Saline-Volterra città (N. 451);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 19.5).

Licenziato per la stampa il 24 luglio 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.